

184.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	10827	<b>MAGGIONI</b> : Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (721);	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>CAROLI</b> : Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli (1368);	
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	10915	<b>CATTANEO PETRINI GIANNINA</b> ed altri: Provvedimenti urgenti per la università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria (1577);	
( <i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i> ) . . . . .	10827	<b>MESSENI NEMAGNA</b> ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679);	
( <i>Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa</i> ) . . . . .	10915	<b>NAPOLITANO</b> ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (1834);	
( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .	10827	<b>NAPOLITANO</b> ed altri: Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (1835);	
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		<b>PISICCHIO</b> ed altri: Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori universitari associati (1951);	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2456);			
<b>GIOMO</b> : Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie (389);			
<b>AZZARO</b> : Modifica alla legge 3 giugno 1971, n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario (696);			

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

	PAG.		PAG.
PERRONE e SINESIO: Modifica dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari (2200);		MASULLO . . . . .	10862, 10887, 10913
CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato (2303) . . .	10829	MAZZARINO . . . . .	10838, 10842, 10848, 10858 10870, 10879, 10912
PRESIDENTE . . . . .	10829	NATTA . . . . .	10881
ALOI . . . . .	10856, 10868, 10902	NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	10843, 10853, 10869, 10882
BERLINGUER GIOVANNI . . . . .	10856, 10864	RAICICH . . . . .	10878, 10908, 10914
BINI . . . . .	10877	TESSARI . . . . .	10868, 10872
CARADONNA . . . . .	10905	<b>Proposte di legge:</b>	
CERULLO . . . . .	10870, 10876, 10889	(Annunzio) . . . . .	10827
CHIARANTE . . . . .	10854, 10884	(Approvazione in Commissione) . . .	10915
D'AQUINO . . . . .	10838, 10851, 10859, 10877, 10880	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	10827
DELFINO . . . . .	10898	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	10915
DE LORENZO . . . . .	10863	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	10916
GIANNANTONI . . . . .	10839, 10844	<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) . .</b>	<b>10916</b>
GIOMO . . . . .	1037, 10842, 10850, 10861, 10867 10872, 10875, 10888, 10907	<b>Commissioni permanenti (Integrazione nella costituzione) . . . . .</b>	<b>10827</b>
LINDNER . . . . .	10857	<b>Petizioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>10828</b>
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani . .</b>	<b>10916</b>

**La seduta comincia alle 16,30.**

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 novembre 1973.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Ferrari e Magliano sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

IOZZELLI: « Modifiche alle norme sul libretto di lavoro e sua estensione ad altre categorie » (2513);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (2514);

BERSANI ed altri: « Provvedimenti intesi a favorire il miglioramento della protezione ambientale » (2515).

Saranno stampate e distribuite.

**Rimessione  
di un disegno di legge all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto - a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento - la rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (*approvato dal Senato*) (2165).

Il disegno di legge resta, pertanto, all'esame della XIII Commissione permanente (Lavoro), in sede referente.

**Integrazione  
nella costituzione di Commissioni.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamani:

la Commissione speciale fitti ha proceduto alla elezione del presidente.

È risultato eletto il deputato De Leonardis;

la VIII Commissione (Istruzione) ha proceduto alla elezione di un vicepresidente.

È risultato eletto il deputato Bertè;

la XII Commissione (Industria) ha proceduto alla elezione di un vicepresidente.

È risultato eletto il deputato Maschiella;

la XIV Commissione (Igiene e sanità) ha proceduto alla elezione di un segretario.

È risultato eletto il deputato Abbiati Dolores.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

BOFFARDI INES ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro nelle amministrazioni dello Stato degli emigranti già occupati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche estere » (962) (*con parere della III, della V e della XIII Commissione*);

*alla II Commissione (Interni):*

Sisto ed altri: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 469, Trattamenti pensionistici di guerra » (2441) (*con parere della V, della VI e della XIV Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 » (2416) *(con parere della IV Commissione)*;

*alla IV Commissione (Giustizia):*

Senatori SPAGNOLLI ed altri; DALVIT ed altri; DALVIT ed altri: « Modifiche e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » *(testo unificato approvato dal Senato)* (2470) *(con parere della V Commissione)*;

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

RAFFAELLI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, in materia di determinazione della detrazione d'imposta per le pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (2453) *(con parere della V e della XII Commissione)*;

*alla VII Commissione (Difesa):*

« Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito » (2450) *(con parere della IV e della V Commissione)*;

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

BATTINO-VITTORELLI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario all'amministrazione comunale di Borgosesia per realizzare un centro di raccolta di cimeli, documentazioni e testimonianze attestanti il contributo della Valsesia alla lotta di liberazione » (2322) *(con parere della V Commissione)*;

« Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95 (museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano) » (2449);

BARDOTTI e FERRI MARIO: « Norme per il funzionamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » (2466) *(con parere della V Commissione)*;

*alla X Commissione (Trasporti):*

MERLI ed altri: « Riordinamento dei servizi marittimi convenzionati di carattere locale » (2454) *(con parere della V e della VI Commissione)*;

« Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2477) *(con parere della I e della V Commissione)*;

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 - secondo e terzo comma - della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 » (2478) *(con parere della I e della V Commissione)*;

DAMICO ed altri: « Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo » (2487) *(con parere della I, della II e della V Commissione)*;

*alla XII Commissione (Industria):*

RICCIO PIETRO: « Norme modificative e integrative della legge 24 luglio 1971, n. 556, concernente il trattamento pensionistico e di quiescenza del personale dipendente dalle camere di commercio, industria e agricoltura » (2463) *(con parere della I e della XIII Commissione)*;

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

DE MARZIO ed altri: « Fiscalizzazione di oneri sociali per le aziende meridionali » (2490) *(con parere della V, della VI e della XII Commissione)*.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

Corigliano Clemente da Reggio Calabria, chiede la modifica delle norme sui giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge nel senso che venga consentito al cittadino di adire direttamente la Corte costituzionale (74);

Corigliano Clemente da Reggio Calabria, chiede l'abrogazione o la modifica dell'articolo 55 del codice di procedura penale concernente i casi di rimessione dei procedimenti (75);

Ferrari Ugo da Bondeno (Ferrara), chiede che la legge 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie venga modificata per con-

sentire l'ammissione al gratuito patrocinio dei lavoratori il cui reddito annuo non superi i 4 milioni di lire (76).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università (approvato dal Senato) (2456); e delle concorrenti proposte di legge Giomo (389), Azzaro (696), Maggioni (721), Caroli (1368), Cattaneo Petrini Giannina ed altri (1577 e 2303), Messeni Nemagna ed altri (1679), Napolitano ed altri (1834 e 1835), Pisicchio ed altri (1951) e Perrone e Sinesio (2200).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Giomo: Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie; Azzaro: Modifica alla legge 3 giugno 1971, n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario; Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento e abrogazione dell'articolo 37 della legge 26 gennaio 1962, n. 16; Caroli: Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli; Cattaneo Petrini Giannina, Calvetti, Miotti Carli Amalia, Sanza, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Bianchi Fortunato e Rausa: Provvedimenti urgenti per la università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria; Messeni Nemagna, Buttafuoco e Aloï: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia; Napolitano, Natta, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari e Vitali: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università; Napolitano, Natta, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari e Vitali:

Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università; Pisicchio, Rausa, Nucci, Pisanu, Ianniello e Anselmi Tina: Norme transitorie per l'immissione in ruolo dei professori universitari associati; Perrone e Sinesio: Modifica all'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari; Cattaneo Petrini Giannina, Cocco Maria, Miotti Carli Amalia e Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori e il rappresentante del Governo.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge di conversione. Il testo approvato dal Senato è del seguente tenore:

Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:*

« Nella ripartizione il ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza ».

*All'articolo 2, il primo comma è sostituito con i seguenti:*

« I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate. »;

*Il terzo comma è sostituito con il seguente:*

« Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facoltà approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili. »;

*nel quarto comma le parole: « approvate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione » sono sostituite con le seguenti: « fermo restando il disposto dell'articolo 1. »;*

*dopo il quarto comma, è inserito il seguente:*

« In ogni caso le richieste delle facoltà per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »;

*il sesto comma è sostituito dal seguente:*

« La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni. »;

*nel settimo comma sono soppresse le parole: « aggregati ed i ternati »;*

*nell'ottavo comma sono soppresse le parole: « vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento »;*

*nell'undicesimo comma, le parole: « quelli immediatamente precedenti », sono sostituite con le seguenti: « quello immediatamente precedente »; e le parole: « nono comma » sono sostituite con le seguenti: « comma undicesimo »;*

*nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali ».*

*All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , i vincitori dei concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonché i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura è soppresa. »;*

*nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati chimici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. »;*

*nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1º novembre 1973 »;*

*il decimo comma è sostituito con il seguente:*

« A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrate anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza. »;

*nell'undicesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo »;

*il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:*

« Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente »;

*nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole:* « è consentita la messa a concorso dei », *sono sostituite con le seguenti:* « saranno messi a concorso i »; *e la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattici ovvero in possesso di diploma di specializzazione conseguita entro l'anno accademico 1975-1976 presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 »;

*il quattordicesimo comma è sostituito con il seguente:*

« Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonché, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea »;

*dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:*

« Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il ministro della pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita com-

missione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.

Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del ministro della pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.

Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca: le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.

Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo »;

*il quindicesimo comma è sostituito con i seguenti:*

« Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purché deliberati entro il 28 febbraio 1974.

Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

*All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:* « Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, non abbiano prestato servizio nell'anno accademico 1972-1973 per essersi recati all'estero per motivi di studio e siano stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi in cui è consentito ai docenti un

doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuibili a professori universitari di ruolo »;

*dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:*

« In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale. »;

*nel secondo comma, dopo le parole: « I professori » è inserita la seguente: « incaricati », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede. »;*

*nel terzo comma, le parole: « cui sia stato conferito », sono sostituite con le seguenti: « che siano stati proposti per »;*

*nel quarto comma, la parola: « conferiti », è sostituita con la seguente: « proposti »;*

*dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:*

« Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente è equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario.

È applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349 ».

*All'articolo 5, il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.

Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal ministro della pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali

e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti. »;

*il secondo comma è sostituito con il seguente:*

« Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. »;

*nel quarto comma, il primo periodo è sostituito con il seguente:*

« Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispon-

dente, è determinato con decreto del ministro della pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonché secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »;

*nel sesto comma, dopo le parole: « un assistente », sono inserite le seguenti: « di ruolo »*

*il decimo comma è sostituito con il seguente:*

« Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza per altro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. »;

*dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:*

« I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonché i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.

I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto ».

*All'articolo 7, nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto. »;*

*nel quarto comma, le parole: « è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie » sono sostituite con le seguenti: « è attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie »;*

*nel quinto comma, dopo le parole: « l'assegno », sono inserite le seguenti: « , per la quota corrisposta in denaro, »;*

*il sesto comma è sostituito con il seguente:*

« Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente. »;

*nel settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

« Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. »;

*dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:*

« Per l'anno accademico 1973-1974 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.

Secondo modalità da stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche. ».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo 7-bis:*

#### ART. 7-bis.

##### (Corsi per lavoratori studenti)

« Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole università ».

*All'articolo 8, i commi secondo e terzo sono sostituiti con il seguente:*

« Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di

ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonché le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976. »;

*il sesto comma è sostituito con il seguente:*

« Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi. »;

*nel settimo comma, la parola: « vesuviani », è sostituita con la seguente: « vesuviano »;*

*dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:*

« Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ».

*All'articolo 9, i commi primo e secondo sono sostituiti con il seguente:*

« A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorché per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabiliz-

zati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6. »;

*dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:*

« Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati. »;

*il quarto comma è soppresso;*

*il quinto comma è sostituito con il seguente:*

« Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. È consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. »;

*nel sesto comma, le parole: « primo e secondo comma », sono sostituite con le seguenti: « primo o terzo comma »;*

*dopo il sesto, sono inseriti i seguenti commi:*

« Il Consiglio di amministrazione per le opere universitarie è composto da:

a) il Rettore, o un suo delegato, che lo presiede;

b) due rappresentanti dei professori di ruolo;

c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti;

f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti direttamente dagli studenti in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente. »;

*nel settimo comma, le parole: « presente legge », sono sostituite con le seguenti: « presente provvedimento »;*

*l'ottavo comma è soppresso;*

*il nono comma è sostituito con i seguenti:*

« Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

a) il pro-rettore;

b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università;

c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal ministro della pubblica istruzione d'intesa col ministro della ricerca scientifica;

e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

g) un rappresentante del personale non insegnante;

h) tre rappresentanti degli studenti.

I membri di cui alle lettere b) e c) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'università rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti »;

*nell'undicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:*

« La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la quota di un terzo è diminuita a un quarto per le università con oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le università con oltre 50 mila studenti ».

*All'articolo 10, nel secondo comma, lettera a), dopo la parola: « relative », inserire le seguenti: « alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzione universitarie, »;*

*i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:*

« I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. È vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica ».

*All'articolo 11, nel primo comma, sono sopresse le parole: « già finanziate »;*

*nel terzo comma, le parole: « dell'articolo 5 », sono sostituite con le seguenti: « dell'articolo 3 »;*

*nel nono comma, le parole: « della legge 22 dicembre 1969, n. 952 », sono sostituite con le seguenti: « del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, numero 952, »;*

*il quinto comma è collocato dopo il settimo.*

*All'articolo 12, nell'ottavo comma, le parole: « del comma undicesimo », sono sostituite con le seguenti: « del comma dodicesimo »;*

*nel nono comma, le parole: « La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi » sono sostituite con le seguenti: « La spesa relativa a stipendi, altri assegni fissi ed eventuali incarichi di insegnamento »;*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

*nell'undicesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso è inoltre permesso ai professori ed assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico degli organismi ed enti predetti. »;*

*dopo l'ultimo, sono inseriti i seguenti commi:*

« Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo ».

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:*

ART. 12-bis.

*(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso paesi in via di sviluppo).*

« Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 ».

Il testo della Commissione si differenzia da quello del Senato introducendo le seguenti ulteriori modificazioni ad articoli del decreto-legge:

*All'articolo 6, nel quarto comma, dopo le parole: « residuo periodo di borse », sono aggiunte le parole: « ivi compresa la conferenza ».*

*Dopo il quarto comma dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma:*

« Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma precedente, banditi

anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, già espletati o in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62 ».

*All'articolo 13, dopo le parole: « n. 62, e successive modificazioni e integrazioni », sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto disposto dal precedente articolo 6 ».*

Avverto che gli emendamenti presentati si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Si dia lettura dell'articolo 1 del decreto-legge.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.

Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.

Nella ripartizione, il ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facoltà o scuola nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà o scuola che ne abbia fatto richiesta.

Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico, o per le facoltà degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'articolo 10, o da altri provvedimenti legislativi ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 1, con i seguenti:*

Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione, sulla base delle richieste formulate dalle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentita, per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione, la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Un'aliquota non inferiore al 50 per cento di tali posti deve essere destinata all'istituzione o al raddoppiamento di cattedre attinenti a discipline fondamentali.

**1. 1. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 1, il seguente comma:*

I comitati tecnici delle facoltà di nuova istituzione sono composti di tre professori ordinari, dei quali due sono designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed uno scelto dal ministro della pubblica istruzione. Due ulteriori membri sono designati:

*a)* dal senato accademico dell'università che venga sdoppiata, o nella quale venga ad inserirsi la nuova facoltà;

*b)* dal consiglio della facoltà al cui sdoppiamento si proceda nell'ambito della stessa università. Nessuno può far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina il comitato tecnico decade di diritto. I suoi componenti non possono essere chiamati a far parte di altro comitato tecnico durante il successivo quinquennio.

**1. 4. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerli.

**GIOMO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1. 1 tende a sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 1. Noi vogliamo che i posti siano ripartiti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione. Ci siamo riferiti alla formulazione

di cui al disegno di legge n. 1012, predisposto dal Governo di centralità, con la quale si prevede appunto che la ripartizione dei posti avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione e sulla base delle richieste formulate dalla facoltà. Ci è apparso opportuno prevedere altresì che una aliquota non inferiore al 50 per cento dei nuovi posti debba essere destinata all'istituzione o al raddoppiamento di cattedre attinenti a discipline fondamentali. Il mancato accoglimento di quest'ultima norma avrebbe come conseguenza che al limite i nuovi posti potrebbero essere destinati prevalentemente ad insegnamenti non fondamentali. Ovviamente, è da ritenere che il decreto-legge, non recependo la predetta norma compresa nell'articolo 1 del disegno n. 1012, abbia voluto abolire ogni distinzione tra materie fondamentali e non, in vista della istituzione, che diverrebbe così obbligatoria, del dipartimento.

Con l'emendamento 1. 4 chiediamo di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente altro: « I comitati tecnici delle facoltà di nuova istituzione sono composti di tre professori ordinari, dei quali due sono designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed uno scelto dal ministro della pubblica istruzione. Due ulteriori membri sono designati: *a)* dal senato accademico dell'università che venga sdoppiata, o nella quale venga ad inserirsi la nuova facoltà; *b)* dal consiglio della facoltà al cui sdoppiamento si proceda nell'ambito della stessa facoltà », eccetera.

Il decreto-legge fa riferimento nel quarto comma dell'articolo 1 e nell'ottavo comma dell'articolo 3 ai comitati tecnici, che allo stato della vigente legislazione non esistono, senza definirne la costituzione. È apparso pertanto indispensabile aggiungere un comma nel quale sia prevista la costituzione di comitati tecnici, adottando la stessa formulazione di cui all'articolo 10, quinto comma del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma dell'articolo 1, sostituire le parole:* Nella ripartizione il ministro terrà, *con le seguenti:*

Nella ripartizione il ministro attribuirà anzitutto a ciascuna facoltà un numero di posti di ruolo che, sommato a quello dei posti preesistenti, sia pari al numero degli esami che lo studente è tenuto a sostenere per conse-

guire la laurea, accresciuto del 50 per cento per ciascun corso di laurea, oltre il primo nelle facoltà a corsi plurimi. I residui posti verranno ripartiti tenuto

**1. 2. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: facoltà o scuola, aggiungere le seguenti:*

con particolare riguardo alle esigenze delle facoltà e corsi di laurea di recente istituzione.

**1. 5. Mazzarino.**

*Al quarto comma dell'articolo 1, dopo la parola: bandisce, aggiungere le parole: sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.*

**1. 3. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

MAZZARINO. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 1. 2 è quello di consentire alle facoltà, che hanno un numero di posti di ruolo inferiore al numero degli esami che lo studente è tenuto a sostenere per conseguire la laurea, di fruire, con precedenza, dell'assegnazione di nuovi posti nella misura del 50 per cento per ciascun corso di laurea nel caso di più corsi di laurea.

Per quanto attiene l'emendamento 1. 5, appare opportuno introdurre la specificazione relativa alle facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, in considerazione del fatto che molti di essi hanno ormai un elevatissimo numero di studenti, un limitatissimo numero di posti di professore ordinario e risultano pressoché completamente sprovvisti di assistenti di ruolo.

In ordine all'emendamento 1. 3, si è ritenuto opportuno prevedere, in una materia così delicata, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma dell'articolo 1 aggiungere, in fine, le parole: E disporrà in primo luogo lo sdoppiamento delle cattedre, prima di aderire alle richieste della facoltà.*

**1. 8. Nicosia, Grilli, Cerullo, Tortorella Giuseppe, d'Aquino.**

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

Per gli insegnamenti con numero di studenti superiore a 150 nelle facoltà scientifiche e superiore a 300 nelle facoltà umanistiche è disposta la duplicazione automatica della cattedra mediante l'assegnazione riservata di posti di ruolo.

La duplicazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ciascun anno, a partire dall'anno accademico 1973-74 sulla base del numero degli iscritti alle facoltà nell'anno accademico in corso.

Ove le facoltà non provvedano a coprire i posti derivanti dal raddoppiamento automatico entro il successivo 31 dicembre, il ministro bandisce il concorso entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

**1. 0. 1. Cerullo, Nicosia, d'Aquino, Tortorella Giuseppe, Grilli.**

D'AQUINO. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AQUINO. Per quanto concerne l'emendamento Nicosia 1. 8, siamo dell'avviso che, prima ancora di pensare ad istituire posti di ruolo per altre materie, si debba allargare l'organico dei professori di ruolo attraverso lo sdoppiamento delle cattedre.

L'articolo aggiuntivo Cerullo 1. 0. 1 è collegato all'emendamento testé illustrato: ci sembra che questo articolo aggiuntivo possa risolvere le carenze attualmente esistenti nell'insegnamento. Non è possibile che esistano insegnanti con un numero di studenti che raggiunge a volte le 500, le 600 ed anche le 1.000 unità. Soprattutto nelle facoltà scientifiche, ciò impedisce ogni contatto e colloquio tra docente e discente; colloquio che, ove venisse approvato il nostro articolo aggiuntivo, potrebbe avvenire con maggiore facilità e indubbiamente consentirebbe una maggiore speditezza allo studio. In questa nostra proposta noi crediamo moltissimo, e la sottoponiamo all'attenzione dei colleghi perché la vogliano approvare.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine dell'articolo 1, il seguente comma:*

Per l'anno accademico 1973-1974 la comunicazione del ministro, di cui al secondo comma del presente articolo dovrà pervenire alle facoltà entro il 31 dicembre 1973; il decreto di ripartizione dei posti di professore di ruolo dovrà essere emesso entro il 28 febbraio 1974; il bando di concorso dovrà essere emesso entro il 30 aprile 1974 ed entro il 30 maggio si procederà al sorteggio delle commissioni esaminatrici.

**1. 6. Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raichich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 1, i seguenti commi:*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i finanziamenti attribuiti tramite il CNR alle università, vengono assunti a carico del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la continuità delle ricerche in corso. Il CNR può finanziare ricerche universitarie integrate nei programmi finalizzati a obiettivi di trasformazione economica, sociale e culturale del paese.

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nelle università sono stanziare, parallelamente all'ampliamento del ruolo dei docenti in base al presente articolo, le somme seguenti:

lire 5 miliardi per l'anno accademico 1973-1974;

lire 10 miliardi per l'anno accademico 1974-1975;

lire 25 miliardi per l'anno accademico 1975-1976.

Le somme vengono ripartite dal ministro fra le università in relazione al numero degli studenti e dei docenti, per assicurare un migliore rapporto fra ricerca e didattica.

**1. 7. Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raichich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

L'onorevole Giannantoni ha facoltà di svolgerli.

GIANNANTONI. Riteniamo che ciò che stabilisce il primo comma dell'articolo 1, e cioè l'istituzione di 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo da distribuire

negli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976, sia un fatto positivo, tra i non molti stabiliti dal decreto-legge; e riteniamo che la capacità di rottura di una situazione cristallizzata che questa istituzione può avere sia tanto più incisiva quanto più rapidi siano l'effettiva inserzione di questi nuovi posti, lo svolgimento dei concorsi e la copertura con i nuovi vincitori. Ora, questo decreto-legge parte dall'anno accademico 1973-1974. In realtà, detto anno accademico è già cominciato, e dovremmo quindi già slittare di un anno. Ma se teniamo conto delle complesse procedure di concorso previste dal decreto - procedure su cui tornerò quando si parlerà dell'articolo 2 - appare fondato il rischio che i primi posti di ruolo possano essere coperti soltanto a partire dall'anno accademico 1975-1976; con il che, i 7.500 nuovi posti rischiano non di essere distribuiti in tre anni, bensì in cinque o in sei, vanificando così gran parte dell'efficacia che il provvedimento, nella sua enunciazione, prometteva di avere.

Da questo punto di vista, abbiamo pensato che fosse opportuno, per il primo anno di applicazione del decreto e tenendo conto che il primo anno è quello del rodaggio, ma anche quello che poi mette in moto un meccanismo che andrà avanti da sé più facilmente negli anni seguenti, contemplare una serie di date che dovrebbero consentire almeno entro il 1° novembre 1974 di avere i primi 2.500 posti di ruolo non solo assegnati alle facoltà, ma anche coperti dai nuovi docenti.

Le procedure previste da questi concorsi, come dicevo, sono complesse e difficili, e implicano anche delle scelte assai gravide di conseguenze: il raggruppamento di materie per gruppi affini, le richieste da parte delle facoltà delle cattedre sulla base dei gruppi, la distribuzione delle cattedre, la richiesta dei concorsi, il bando di questi, il sorteggio delle commissioni, e così via. Si tratta di operazioni che è necessario compiere per arrivare alla nomina dei vincitori dei nuovi posti. Credo che sia non solo nell'interesse nostro, ma anche delle esigenze espresse dai colleghi della maggioranza nel dibattito, che almeno entro il 1° ottobre 1974 si arrivi ad una conclusione importante: in sostanza, al raddoppio dell'organico dei professori ordinari.

Noi avevamo già presentato questo emendamento in Commissione, e in quella sede il ministro fece valere un argomento non privo di fondamento, e cioè che il fissare con eccessiva rigidità i termini poteva rischiare di creare dei contraccolpi qualora per ragioni di

forza maggiore quei termini non fossero stati rispettati. Ma, da un lato, pur tenendo conto di queste difficoltà, riteniamo che la preoccupazione del ministro, anche allo stato previsionale, rispetto a delle scadenze confermi la necessità che queste scadenze ci siano per evitare che si vada a tempi eccessivamente lunghi; dall'altro lato, se effettivamente la volontà politica del Ministero della pubblica istruzione è quella — pure espressa in questo dibattito — di andare verso un ampliamento dell'organico dei posti di professore ordinario, di avere in questo modo una modifica del quadro esistente nell'università, credo che si debba chiedere al ministro, proprio per questo primo anno e come ulteriore dimostrazione di questa volontà, il mantenimento di certe date che consentano entro il 1° novembre 1974 di mettere questi posti a concorso.

Da ultimo faccio presente che il congegno del decreto-legge è in fondo concepito per un periodo quadriennale; e in questo quadriennio — se vogliamo indulgere ad una logica del provvedimento, come altre volte il relatore per la maggioranza l'ha chiamata — in questi quattro anni io credo che da un lato si debba prevedere questo slittamento del personale assistente e incaricato nel ruolo di professore ordinario nonché la dichiarazione di ruolo ad esaurimento del ruolo dei professori aggregati, la definitiva stabilizzazione di tutti coloro che ne hanno diritto e la conclusione dei contratti. Se cominciasimo già i concorsi, credo che ne verrebbe scompagnata anche questa logica — logica sulla quale per altro noi abbiamo espresso anche nostri dubbi — e si riaprirebbero spinte a tenere aperti dei ruoli che si vogliono ad esaurimento e a riaprire normative relative ai concorsi; ciò significherebbe il mantenimento o il prolungamento della situazione esistente e non, invece, l'introduzione di questo elemento di novità che richiede, a nostro avviso, l'ulteriore intervento di un più largo spirito e respiro riformatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, noi riproponiamo, in una formula attenuata e certamente immediata come realizzabilità, una misura che serva a significare la volontà del Parlamento e del Governo di rivitalizzare e ridare respiro alla ricerca scientifica nella università. Noi riteniamo che questo capitolo, sulla cui urgenza e importanza tutti i colleghi, anche di maggioranza, hanno convenuto, richieda, nel momento stesso in cui si aumenta il numero e si prevede l'istituzione dei contratti, delle misure finanziarie che accompagnino anche queste misure riguardanti il personale. Non proponiamo misure rivoluzio-

narie; proponiamo soltanto che passino all'università quei finanziamenti che adesso il Consiglio nazionale delle ricerche attribuisce a centri, istituti e laboratori che funzionano dentro l'università, che quindi si vada non solo ad una prima azione di chiarezza dei rapporti tra università e Consiglio nazionale delle ricerche ma, attraverso questa chiarezza, anche ad una sottolineatura dei compiti della ricerca fondamentale nell'università, della ricerca finalizzata nel Consiglio nazionale delle ricerche. L'accoglimento di questa nostra proposta avrebbe un significato di incentivazione, di rianimazione (si consenta anche a me di adoperare questo termine) nei confronti della ricerca scientifica universitaria, e porrebbe in termini nuovi il rapporto tra didattica e ricerca.

Si prevede, allo stesso tempo, un incremento dei fondi per la ricerca scientifica fondamentale nelle università, un incremento che per questo primo anno — anche noi siamo consapevoli delle difficoltà generali della situazione — concepiamo in misura modesta, con un aumento nei due anni successivi. Questo incremento delle dotazioni servirebbe altresì a dare un po' di respiro e di ossigeno alle facoltà e agli istituti che sono ormai ridotti allo stremo, che non sono ormai più in condizione di far fronte, non dirò alle spese di acquisto di nuove apparecchiature o di nuovi libri o di abbonamenti a nuove riviste, ma neppure alle riparazioni più urgenti delle apparecchiature ormai invecchiate o alla sostituzione dei libri ormai antiquati che essi posseggono.

Consideriamo questi interventi di carattere urgente, immediato, e tuttavia politicamente significativi per dimostrare la sensibilità nostra, del Parlamento e del Governo, nei confronti di un problema che chi vive nell'università sente come altrettanto drammatico e urgente di quelli affrontati nel decreto-legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine dell'articolo 1, i seguenti commi:*

Nelle facoltà mediche il rapporto docente-studenti non dovrà essere superiore da 1 a 100.

Il 5 per cento dei nuovi posti è riservato annualmente per l'apertura di concorsi relativi a discipline il cui insegnamento sia stato impartito continuativamente per incarico di

almeno 9 anni; la ripartizione dei posti sarà eseguita secondo i criteri generali di cui al terzo comma.

1. 9. **De Lorenzo, Mazzarino, Giomo.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerlo.

**MAZZARINO.** Lo consideriamo già svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 2 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

« La 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al ministro un parere vincolante circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. I raggruppamenti, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso, da parte della commissione giudicatrice, un giudizio competente sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati.

I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal vigente ordinamento didattico.

Singole discipline di alta specializzazione possono essere poste a concorso, su richiesta delle facoltà, al di fuori dei predetti raggruppamenti, per una aliquota non superiore annualmente al 10 per cento dei posti disponibili.

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del ministro della pubblica istruzione, sulle proposte delle facoltà interessate, approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di dieci, o di sette in caso diverso, e di due supplenti per eventuali sostituzioni.

Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresì sorteggiabili i professori aggregati ed i ternati aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo articolo 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.

Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento.

Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente più discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quelli immediatamente precedenti per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del nono comma del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La commissione giudicatrice è convocata dal ministro della pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione dell'intera commissione mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i

vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Le facoltà, presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.

In mancanza, il ministro della pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facoltà, provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facoltà o scuola.

È assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2 con il seguente:*

I concorsi a cattedre universitarie sono banditi con decreto del ministro della pubblica istruzione, su proposta delle facoltà e scuole interessate, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale si pronuncia anche sull'opportunità del raggruppamento in unico concorso di più richieste per discipline non fondamentali che siano strettamente affini.

**2. 1. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerlo.

**GIOMO.** Signor Presidente, con questo nostro emendamento non facciamo altro che riprodurre la formulazione della corrispondente norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 1012, nel quale si diceva che i concorsi a cattedre universitarie erano banditi con decreto del ministro della pubblica istruzione su proposta delle facoltà e scuole interessate, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale si sarebbe pronunciata anche sull'opportunità del raggruppamento in un unico concorso di più richieste per discipline non fondamentali che fossero strettamente affini.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 2 dopo le parole: stretta affinità, aggiungere le seguenti:*

e tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche e scientifiche dei diversi tipi di facoltà

nei cui statuti compaiano le discipline raggruppabili.

**2. 5. Mazzarino.**

*Sopprimere l'ottavo comma dell'articolo 2.*

**2. 2. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al decimo comma dell'articolo 2, dopo le parole: straordinari, aggiungere le seguenti: dopo un anno dall'ingresso in ruolo.*

**2. 3. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al dodicesimo comma dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

da un nuovo commissario appositamente sorteggiato.

**2. 6. Mazzarino.**

*Al diciassettesimo comma dell'articolo 2, aggiungere le seguenti parole:*

Qualsiasi altra facoltà presso la quale esista un posto di ruolo disponibile può avvalersi dei risultati del concorso, chiamando uno dei vincitori, che vi consenta, per una disciplina prevista dallo statuto e che sia compresa fra le discipline o nei gruppi di discipline per cui sono stati banditi i concorsi.

**2. 4. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

**MAZZARINO.** Per quanto riguarda lo emendamento 2. 5, la specificazione introdotta al secondo comma, dopo le parole: « stretta affinità », è motivata dall'esigenza di garantire dal rischio di raggruppamenti eterogenei rispetto alle caratteristiche delle facoltà nel cui statuto compaia una determinata disciplina che può comparire anche nello statuto di alta facoltà, caratterizzata in modo molto diverso. Ad esemplificazione di ciò, si ricordi il caso di alcuni insegnamenti fondamentali, previsti negli statuti dei corsi di laurea in sociologia attivati presso facoltà di lettere e filosofia o di magistero, i quali figurano anche negli statuti delle facoltà di scienze statistiche e di economia e commercio. In casi del genere appare opportuno il raggruppamento con materie diverse, a seconda

che il concorso sia richiesto da facoltà di lettere o da facoltà di scienze statistiche. Così l'insegnamento di metodologia e tecnica della ricerca sociale — fondamentale negli statuti dei corsi di laurea in sociologia — è coordinato, nelle facoltà di lettere e filosofia e di magistero, con gli insegnamenti di filosofia della scienza e di logica; nelle facoltà di scienze statistiche esso è coordinato con insegnamenti di tipo propriamente statistico. Ciò, evidentemente, risponde alle esigenze delle diverse facoltà.

Ne consegue immediatamente l'opportunità di raggruppare in modo diverso la materia, a seconda che il concorso sia richiesto dall'una o dall'altra facoltà.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 2, devo precisare che noi proponiamo la soppressione dell'ottavo comma perché consideriamo inopportuno che nella prima attuazione del provvedimento possano essere sorteggiati per la nomina a membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi i professori aggregati e ternati i quali siano ancora nella condizione di aventi titolo all'inquadramento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 3, devo dire che lo stesso è stato da noi presentato perché riteniamo opportuno prevedere che i professori straordinari di nuova nomina possano far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi solo dopo un anno dall'ingresso in ruolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 6, devo far presente che, poiché al comma settimo si è proceduto alla soppressione di quella parte relativa ai due supplenti nominati per eventuali sostituzioni nella commissione giudicatrice, senza peraltro procedere, per coordinamento, alla soppressione di quella parte dell'undicesimo comma che prevede ancora la esistenza del supplente, riteniamo opportuno modificare quest'ultimo comma nel senso di prevedere la possibilità di sorteggiare un nuovo commissario, nel caso sia necessario sostituire uno dei componenti la commissione.

L'emendamento 2. 4 si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 2 con il seguente:*

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione. Essa è composta di 5 commissari sorteggiati fra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso, se le relative cattedre non eccedono il numero di 10. Se

superano tale numero i commissari sono aumentati di due per ogni decina o frazione e di due supplenti per eventuali sostituzioni.

2. 7. **Niccolai Giuseppe.**

*Sostituire il sedicesimo e diciassettesimo comma dell'articolo 2 con i seguenti:*

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. Al termine dei lavori redige una relazione analitica nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione in base al quale essa propone una graduatoria di idonei in ordine di merito.

Ogni candidato può presentare un'unica domanda per una disciplina o gruppo di discipline, con eventuale indicazione di preferenza della sede. Le domande, con i relativi titoli, vanno indirizzate al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero della pubblica istruzione, vista la graduatoria degli idonei, provvede alle nomine tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dal candidato.

2. 8. **Niccolai Giuseppe.**

*Sostituire il diciottesimo comma dell'articolo 2 con il seguente:*

Il Ministero della pubblica istruzione, sentiti gli interessati, provvede a nominare per i posti non ricoperti e fino a esaurimento di questi, gli idonei in ordine di graduatoria che non abbiano presentato domanda o non abbiano ottenuto la destinazione richiesta. Il candidato, che entro 60 giorni dalla comunicazione non abbia accettato il posto, decade dal diritto di precedenza.

2. 9. **Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha facoltà di svolgerli.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 2 da me presentati tendono a sanare le situazioni, veramente impossibili che potrebbero verificarsi qualora le norme sui concorsi a professore ordinario contenute nel testo in esame continuassero ad avere vigenza. Desidero fare alcuni esempi. Si faccia l'ipotesi che venticinque università chiedano una cattedra di matematica. Secondo le norme in esame, si costituiscono tre commissioni. Ipotizziamo che i concorrenti siano trecento, che solo una delle venticinque sedi sia ambita e che questa sia

Genova. È probabile, quindi, che tutti i candidati chiedano tale sede con la conseguenza che verrebbero giudicati tutti dalla commissione di Genova. Questa, secondo le norme, prende in considerazione soltanto i primi dieci candidati, tralasciando gli altri duecentonovanta. Ipotizziamo ora che il candidato chieda le sedi di Genova e di Sassari, e che tali sedi siano affidate alla stessa commissione: se il candidato non è tra i primi dieci, viene escluso tanto a Genova quanto a Sassari. Possono verificarsi casi paradossali, quale quello di un candidato giudicato da una commissione per tre sedi, e che alla fine risulti in graduatoria undicesimo su cento candidati. Tale candidato sarà escluso, mentre potrebbe essere classificato secondo da un'altra commissione, che giudichi su diciotto candidati. Le norme non specificano come sono raggruppate le sedi, come vengono affidati alle commissioni i dieci posti da assegnare. Ancora un esempio. Ammettiamo che i posti da assegnare siano trentacinque, e che si formino quattro commissioni. Se le prime tre commissioni proporranno dieci candidati, e la quarta solo cinque, saranno vincitori questi trentacinque? Se ogni commissione, invece, dovrà proporre trentacinque vincitori, un candidato potrebbe essere compreso in più di un elenco, e qualche commissione potrebbe non avere trentacinque candidati da esaminare. Cosa succederebbe in questo caso? Può ancora darsi il caso che una università come quella di Roma abbia bisogno di sette posti per una determinata disciplina, e che per tutti e sette giudichi la stessa commissione. Ancora un esempio. Ammettiamo che per l'anno accademico 1973-74 i posti di professore universitario di ruolo siano 2.500. Ogni commissione non può valutare più di dieci candidati. Nel caso più favorevole si tratta in tutto di 250 o 300 commissioni, e non si dimentichi che le frazioni comportano sempre una commissione in più. Ammettiamo comunque che si tratti di 300 commissioni: questo significa che saranno necessari 1.500 commissari, la metà dei sorteggiabili. Non solo, ma questi 1.500 sorteggiati sono esclusi dalle commissioni per l'anno che sta per cominciare. Come si comporteranno allora le commissioni per i nuovi 2.500 concorsi banditi per gli anni successivi?

Il senso dei nostri emendamenti è questo: porre rimedio a queste situazioni paradossali, istituendo una unica commissione ed una unica graduatoria per tutti, come avviene per le scuole medie.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma ottavo dell'articolo 2 sostituire le parole da:* Essa è composta fino a: a concorso, *con le parole:* Essa è composta di cinque commissari, sorteggiati nell'ambito dei venti professori di ruolo e fuori ruolo delle materie messe a concorso che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in elezioni a carattere nazionale, alle quali partecipano tutti i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie messe a concorso.

**2. 10. Giannantoni, Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti, Chiarante, Raicich, Natta, Tedeschi, Tessari, Finelli, Vitali, Pellegatta Maria Agostina.**

*All'undicesimo comma dell'articolo 2 sostituire le parole da:* Qualora i sorteggiabili fino a: del sorteggio, *con le seguenti:* Qualora i professori di ruolo delle materie messe a concorso siano inferiori a trenta, la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una o più discipline affini per il raggiungimento di tale numero.

**2. 11. Giannantoni, Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti, Chiarante, Raicich, Natta, Tedeschi, Tessari, Finelli, Vitali, Pellegatta Maria Agostina.**

L'onorevole Giannantoni ha facoltà di svolgerli.

**GIANNANTONI.** Signor Presidente, i due emendamenti che mi accingo ad illustrare riguardano un punto estremamente delicato della procedura dei concorsi; un punto al quale — fin dalla discussione nella passata legislatura — noi annettiamo una importanza rilevante, ritenendo che riguardi direttamente i modi e le forme in cui, con l'incremento degli organici, si svilupperà la politica culturale e la ricerca scientifica nelle nostre università per parecchi anni avvenire.

Lo strumento che il decreto-legge prevede per la formazione delle commissioni giudicatrici è il sorteggio. E non c'è dubbio, che questa proposta nasce da una esigenza che noi stessi abbiamo non solo largamente condiviso ma anzi per primi proposto: rompere un meccanismo di potere, uno strumento di clientela, quale era in molti, troppi casi il precedente sistema. Un sistema, quello che era basato sulla elezione di cinque commissari e sulla nomina di una terna di vincitori e che praticamente costringeva a far sì che la maggioranza della commissione trovasse un immediato corrispettivo nel numero dei vincitori

da proporre. Si stabilivano così degli accordi preventivi — e durante i lavori — tra la maggioranza e i vincitori.

Che il sorteggio possa effettivamente porre rimedio a questa situazione a noi sembra per lo meno dubbio, così come mi sembra abbia detto lo stesso relatore per la maggioranza. In effetti, si sa che gli accordi, quando ci sono, non nascono al momento delle operazioni di voto e non sono neppure vincolati da quei commissari che riusciranno nelle elezioni. Nascono più a monte e si sorreggono su posizioni di potere accademico che hanno fondamento nelle strutture dell'università, nella professionalizzazione degli istituti, nella carica di promozione professionale che la vittoria in un concorso comporta e così via.

Caso mai noi riconosciamo che va più nella direzione di modificare in meglio il meccanismo il fatto che si sia abbandonata la terna dei vincitori e che si fissi un numero di vincitori uguale a quello dei posti messi a concorso.

Se però è così, non ci possiamo nascondere (e vorrei cordialmente raccomandare ai colleghi e al ministro di riflettere su questo punto) che gli inconvenienti non sono solo possibili ma prevedibili in un sistema rimesso unicamente al sorteggio. Mi riferisco al fatto che il sorteggio, nel momento in cui si continua a riconoscere la dignità di una valutazione scientifica, è un criterio che comunque ripugna. Se noi riteniamo che il corpo accademico nel suo insieme sia incapace di svolgere in modo corretto questo compito, togliamo al corpo accademico la possibilità di fare concorsi. Questa è la conseguenza logica. Ma è un ragionamento errato quello di volersi rimettere alla sorte, quasi che la sorte in questo caso possa vedere più lontano. In sostanza noi riteniamo che le ragioni della scuola, le ragioni di orientamento ideale e di orientamento scientifico che si manifestano nelle università abbiano un aspetto positivo: non devono essere certo l'unico elemento, ma hanno un aspetto positivo. Infatti noi dubiteremmo assai più a fondo di un professore il quale andasse ad un concorso senza sapere o senza avere una idea di chi sarà il probabile vincitore (perché significherebbe che ignora totalmente le pubblicazioni scientifiche del suo paese in quel momento) anziché di un professore che si presenti ad un esame pubblico (ciò che in qualche modo è anche la votazione) facendo conoscere quale candidato intende sostenere nell'esame di concorso.

Dietro queste ragioni, che sono di buon senso, ci sono motivazioni complesse, che si sono stratificate nel tempo, e non vogliamo neppure noi dare minimamente l'impressione

di essere difensori del vecchio sistema di concorso. Ma riteniamo che sia almeno necessario dare un correttivo al sistema del sorteggio, di cui nessuno dei colleghi si è dichiarato persuaso e di cui certo non è persuasa e soddisfatta l'università italiana, non dirò nella sua componente di professori di ruolo, ma neanche in quella dei docenti che aspirano a vincere questi concorsi.

Ecco quindi la correzione che noi proponiamo: quella di avere un momento di discussione scientifica che porti ad una designazione di una rosa di nomi, ad una discussione anche pubblica delle candidature, in cui, se si vuole predisporre una cautela contro i giochi già fatti ancora prima, del concorso si può realizzare il sorteggio. Pare a noi, questa, una proposta ispirata a buon senso e in funzione anche della situazione nuova che si crea tra concorsi per gruppi di discipline e struttura delle facoltà, che rimane ancorata alle cattedre, cioè a singole materie. Questo è un punto su cui riflettere, e non solo perché costituisce una aperta contraddizione nelle università italiane. Se si fossero fatti i dipartimenti, avremmo avuto una generale ricomposizione e ristrutturazione di quelle divisioni e distinzioni del sapere che oggi le facoltà rappresentano. Ma lasciare le facoltà come sono e fare i concorsi per gruppi di materie può provocare gravi conseguenze. Io ne citerò solo due: la prima è quella di una sostanziale crescita e di un sostanziale incremento quantitativo delle grandi materie istituzionali, quelle che non solo nella discussione in Parlamento ma anche nelle discussioni svoltesi negli ambienti universitari vengono considerate alla retroguardia dello sviluppo, della ricerca, della cultura e della didattica, quelle materie che sono le sole ad avere 25 ordinari sorteggiabili, e ciò a scapito delle altre materie, di cui occorre invece salvare il carattere specialistico e per le quali bisognerà quindi prevedere la procedura relativa a quel 20 per cento riservato alle materie specialistiche. Si avrà cioè, una situazione per cui alla facoltà di lettere l'80 per cento delle cattedre andrà a letteratura italiana, letteratura latina, storia moderna e così via, mentre le materie specialistiche saranno ridotte ad un numero esiguo e destinate a pesare sempre meno sulla vita politica e didattica e scientifica dell'insieme dell'università. La seconda preoccupazione è che si possa accentuare uno squilibrio tra grandi università e università piccole, destinate sempre più al ruolo di università del sottosviluppo; tra università gran-

di, in cui la possibilità di coprire i posti per trasferimento consente di raccogliere il meglio che si trova nelle altre facoltà, e università piccole, le quali, già depauperate da questo rastrellamento, dovranno poi rimettersi a commissioni sorteggiate in cui queste piccole università non avranno alcun peso né di presenza né di rilievo culturale e scientifico, e dovranno tenersi i vincitori nominati da queste commissioni sorteggiate. Sono due pericoli; non dico che sono due conseguenze necessarie, ma due pericoli che, se si verificassero, comprometterebbero, a mio avviso, non per un anno o due, ma per 20-25 anni, dal momento che il ruolo dei professori si triplica, la struttura, l'insieme, la vita culturale e scientifica delle nostre facoltà. So bene che neanche il nostro emendamento garantirebbe completamente il contrario; ma forse serve almeno a limitare taluni inconvenienti. Soprattutto, credo che nel momento in cui avremo occasione di tornare su questi problemi, potremo, anche sulla scorta dei temi emersi in questo dibattito, ulteriormente riflettere, fuori di uno schema, fuori di ogni posizione precostituita, tenendo presenti le esigenze più valide dell'università, e includere in queste esigenze non solo quella di rompere un vecchio potere accademico, ma di conservare e di potenziare la vita culturale e scientifica delle università.

**PRESIDENTE.** Sono così svolti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge.

Si dia lettura dell'articolo 3 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

« Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con la anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti di ruolo.

Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le domande di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.

In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.

Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.

Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario.

La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine.

Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. Per i concorsi banditi e per quelli in corso di svolgimento per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora formulato il giudizio conclusivo della commissione, si applica il disposto

del comma successivo relativo alla designazione dell'unico vincitore.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo è consentita la messa a concorso dei posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5;

b) titolare di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito;

c) tecnici laureati.

Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma del successivo articolo 5.

Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, le facoltà possono provvedere alla copertura di posti di ruolo mediante trasferimenti di professori che, anche in deroga all'articolo 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, hanno decorrenza dal 1° marzo 1974 ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: i professori aggregati, aggiungere le seguenti: anche se cittadini stranieri.*

3. 13. **Mazzarino.**

*Al secondo comma dell'articolo 3, sopprimere le parole: non siano alla stessa data professori di ruolo e.*

3. 2. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Alla fine del secondo comma dell'articolo 3 aggiungere le seguenti parole: La stessa norma si applica ai docenti che, nominati, abbiano esercitato per un periodo non superiore a due anni le funzioni di professori di ruolo.*

3. 14. **Mazzarino.**

*Al decimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; aggiungere le seguenti: sono altresì inquadrati fra gli assistenti ordinari i professori della scuola secondaria superiore, che vennero nominati in ruolo attraverso un concorso per esami, i quali, all'entrata in vigore del presente provvedimento, risultino da almeno 5 anni in servizio presso le università quali assistenti volontari.*

3. 5. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al decimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; aggiungere le seguenti: o che in passato abbiano esercitato per almeno un quinquennio le funzioni di assistente volontario, avendo in esse esplicato, a giudizio della facoltà, lodevole attività didattica e scientifica.*

3. 15. **Mazzarino.**

*Sostituire l'undicesimo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

Ai fini degli inquadramenti di cui ai precedenti due commi, la nomina è disposta presso la facoltà dove il richiedente svolge o ha svolto la propria attività o, in mancanza, presso quella dove è stato bandito il concorso. Per i vincitori del concorso non ancora nominati, viene disposta la nomina presso la facoltà dove è stato bandito il concorso. Le nomine di cui al presente comma avvengono, a seconda dei casi, per la materia nella quale il richiedente ha svolto la propria attività o per quella per la quale è stato indetto il concorso ovvero con il consenso dell'interessato per altra affine.

3. 6. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al dodicesimo comma dell'articolo 3, dopo la parola: banditi, aggiungere le seguenti: ancorché non pubblicati.*

3. 16. **Mazzarino.**

*Al tredicesimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: restando riservata, aggiungere: per il 50 per cento.*

3. 9. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al tredicesimo comma dell'articolo 3, inserire, dopo la lettera c), la seguente lettera: d) assistenti incaricati.*

**3. 10. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

MAZZARINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3. 13. Con l'emendamento 3. 2 si è ritenuto di sopprimere le parole indicate, poiché non sembra giustificata l'esclusione di professori ternati che abbiano già vinto un concorso a cattedre per altra materia.

Do per illustrato anche l'emendamento 3. 14. L'emendamento 3. 5 è aggiuntivo ed è stato presentato per equità. Si è ritenuto, appunto, di presentare un emendamento che conferisce alla categoria dei docenti di scuola secondaria, da 5 anni in servizio nell'università in qualità di assistente volontario, la possibilità di essere immessi nel ruolo degli assistenti, al pari dei docenti delle scuole secondarie comandati con funzioni di assistente, come già previsto dalla legge.

L'emendamento 3. 6, pur non modificando sostanzialmente l'undicesimo comma, lo rende, a nostro avviso, più chiaro e più completo.

L'emendamento 3. 16 è motivato dalle difficoltà che si incontrano per la pubblicazione dei bandi di concorso. Dalla possibilità che molti bandi giacciono impubblicati presso l'ufficio del bollettino ufficiale, deriva quindi l'opportunità di aggiungere dopo la parola « banditi » le seguenti: « Ancorché non pubblicati ».

L'emendamento 3. 9 tende a mitigare lo spirito antigiovanile del decreto-legge, che sacrifica coloro che a mano a mano si laureano. Si ritiene, pertanto, di ridurre al 50 per cento la percentuale dei posti riservati alle categorie, che a vario titolo operano nelle università, assegnando la rimanente parte ai giovani laureati.

L'emendamento 3. 10 tende, infine, a far beneficiare della riserva per l'immissione nel ruolo degli assistenti anche gli incaricati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole: concorso a cattedra, aggiungere le seguenti: o tra i primi tre graduati dei vincitori*

di un concorso a direttore di istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

**3. 1. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il quinto comma dell'articolo 3, con il seguente:*

I nuovi posti di ruolo istituiti, a seguito del collocamento nel ruolo dei professori universitari straordinari, dei docenti di cui ai primi due commi del presente articolo, sono assegnati dalle facoltà o a professori di ruolo mediante trasferimento o ai professori aggregati o ternati immessi in ruolo quali straordinari, mediante chiamata. Le facoltà sono tenute a deliberare sui trasferimenti o sulle chiamate entro 30 giorni dal ricevimento della domanda degli aventi titolo che deve essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

**3. 3. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il sesto comma dell'articolo 3, con il seguente:*

Ove entro il termine di cui al precedente comma, i posti disponibili non siano stati assegnati per trasferimento ovvero la chiamata non abbia avuto luogo, questa può essere deliberata entro i successivi 60 giorni da qualsiasi altra facoltà cui gli aventi titolo abbiano presentato domanda per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso o per una disciplina strettamente affine.

**3. 4. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il dodicesimo comma dell'articolo 3, con il seguente:*

Le norme relative alla nomina dei ternati di cui al decimo comma del presente articolo, si applicano anche ai concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati. In tal caso il termine di due mesi, ivi previsto, decorre dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero dell'esito del concorso. La disposizione relativa alla nomina dei vincitori di cui al precedente comma si applica anche ai vincitori unici di cui al comma seguente.

**3. 7. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire i commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 con i seguenti:*

Sono istituiti in ciascuno degli anni accademici 1973-74, 1974-75, 1975-76 rispettivamente 4.000, 2.000 e 1.000 nuovi posti di assistente di ruolo che saranno assegnati alle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere conforme della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tali nuovi posti sono messi a concorso per singole discipline o per gruppi di discipline, su richiesta delle singole facoltà; sulle proposte di raggruppamento in unico concorso di più discipline non fondamentali, dichiarate affini dalle stesse facoltà e scuole, è richiesto il parere conforme della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il concorso, per titoli ed esami, è nazionale: i candidati sono tenuti a sostenere prove scritte ed orali ed eventuali prove didattiche e sperimentali secondo programmi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione sui quali la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprimerà parere conforme. Le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri di cui un docente di ruolo, eletto dalla facoltà che ha proposto il concorso e tre docenti di ruolo o fuori ruolo ed un assistente sorteggiati tra gli appartenenti alle facoltà di altre università. Per le operazioni di designazione e di sorteggio si adottano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2.

I vincitori dei concorsi non potranno essere in numero superiore ai posti messi a concorso: essi verranno elencati in ordine alfabetico.

Nella prima applicazione della presente legge sono immessi, a domanda, nel ruolo degli assistenti senza concorso:

a) i professori incaricati di insegnamento ufficiale;

b) i borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ed all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché i borsisti del centro nazionale delle ricerche che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà.

Il 50 per cento dei posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente comma è riservato alle seguenti categorie:

a) assistenti incaricati, e assistenti incaricati supplenti;

b) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

c) medici interni universitari con compiti assistenziali;

d) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

e) tecnici laureati e tecnici laureati supplenti.

Gli assistenti dipendono direttamente dai consigli di facoltà i quali si pronunciano annualmente sulla loro attività e sul loro rendimento sulla base di una relazione svolta dal titolare della disciplina per la quale l'assistente ha ottenuto la nomina.

In caso di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, su proposta del titolare della cattedra, può chiedere al Ministero della pubblica istruzione la decadenza dell'assistente dal posto. L'interessato, che dovrà essere informato di tale proposta, ha diritto di far pervenire le sue controdeduzioni al Ministero della pubblica istruzione che decide in via definitiva previo parere conforme della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli assistenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche e scientifiche indicate annualmente dal consiglio di facoltà: il loro impegno di lavoro non può essere inferiore a sei ore giornaliere per cinque giorni la settimana. In particolare essi sono tenuti a svolgere attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni di gruppo e di seminario; nell'ambito dei programmi delle facoltà attendono alla ricerca scientifica coadiuvando i docenti. A tal fine hanno diritto di avvalersi delle attrezzature degli istituti.

Agli assistenti che prestino servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia svolgendo attività di assistenza e di cura oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma si applica la legge 25 marzo 1971, n. 213. Gli assistenti che dopo dieci anni di servizio non abbiano vinto un concorso a professore straordinario decadono dal posto. Essi tuttavia possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini a quelle per le quali hanno vinto il concorso.

3. 8. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Biguardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al tredicesimo comma dell'articolo 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

titolari di assegni di formazione scientifica e didattica ovvero in possesso di diplo-

ma di specializzazione o di perfezionamento scientifici rilasciato da una Università.

3. 30. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il quattordicesimo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

I tecnici laureati di ruolo, che prestano servizio presso istituti universitari non forniti di laboratori di ricerca, possono, inoltre, a domanda da presentare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari su parere del consiglio di facoltà, che verrà emesso a seguito di una prova di idoneità e dell'accertamento che l'istituto di appartenenza si trovi nelle condizioni di cui al presente comma: i posti di tecnico laureato di ruolo che si rendono vacanti a seguito dell'espletamento della suddetta prova di idoneità, sono soppressi.

3. 11. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il diciottesimo comma dell'articolo 3, inserire il seguente:*

Sono abrogati l'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e l'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

3. 12. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al decimo comma dell'articolo 3, dopo il primo periodo, inserire le parole: nell'attribuzione del parametro nel caso si tratti di idonei (provvisi di idoneità non scaduta) che nell'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento prestano servizio presso le università in qualità di ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, verrà valutata l'anzianità.*

3. 27. **De Lorenzo, Mazzarino, Giomo.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di illustrarli.

GIOMO. Signor Presidente, l'emendamento 3. 1 è giustificato da tre motivi: gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono pari grado degli istituti scientifici universitari (articolo 2, punto 2° della legge 27 ottobre 1966, n. 910); il concorso per accedere alla direzione di tali istituti si esplica con procedura analoga a quella stabilita per la nomina a

docente di cattedra universitaria (articolo 3, punto 4° della legge 27 ottobre 1966, n. 910); infine, l'idoneità didattica degli interessati all'emendamento è garantita, oltre che dagli eventuali loro incarichi di insegnamento universitario, anche dal titolo di libera docenza, loro attribuito proprio dal Ministero della pubblica istruzione.

Per tali motivi ci sembra che vi sia stata una omissione e che anche i primi tre graduati dei vincitori di un concorso a direttore di istituti di ricerca e sperimentazione agraria abbiano il diritto di partecipare ai concorsi.

L'emendamento 3. 3 tende praticamente a ripristinare una norma contenuta nel disegno di legge n. 1012, che attribuisce, giustamente, alla facoltà la possibilità di assegnare nuovi posti di ruolo: per trasferimento ai professori già di ruolo o per chiamata ai professori aggregati o ternati, immessi nel ruolo per effetto del decreto-legge.

L'emendamento è in connessione con gli emendamenti che abbiamo presentato precedentemente e ne segue la logica.

L'emendamento 3. 7 ha soprattutto uno scopo, e cioè quello di realizzare un'esigenza di equità nei riguardi di quei docenti che verrebbero esclusi dal provvedimento qualora il nostro emendamento non venisse accolto.

Con l'emendamento 3. 8, miriamo ad innovare la normativa del decreto-legge su un punto fondamentale, in quanto riteniamo opportuno conservare il ruolo degli assistenti e configurare in modo diverso la loro funzione. Conseguentemente, i 9 mila posti previsti dal decreto-legge per i contrattisti dovrebbero essere trasformati in 7 mila posti di assistente di ruolo. Le relative procedure di concorso dovrebbero inoltre essere riformate, per rendere più serie e selettive le prove. Modificando i commi tredicesimo e quattordicesimo, tendiamo in sostanza a trasformare in posti di assistente i posti di contrattista previsti dal decreto-legge.

L'emendamento 3. 11 riguarda la posizione dei tecnici laureati di ruolo. Gran parte di essi svolge in pratica funzioni di assistente, eccetto che in quegli istituti ove realmente esistono laboratori che richiedono la presenza di tecnici. In considerazione di ciò, proponiamo che i tecnici laureati possano essere assorbiti nel ruolo degli assistenti e che, parallelamente, i posti di tecnico laureato di ruolo che si rendano vacanti siano soppressi.

L'emendamento 3. 12, aggiuntivo al diciottesimo comma, prevede che, a seguito dello sganciamento degli assistenti delle cattedre e della loro assegnazione alle facoltà siano logi-

camente abrogate le disposizioni vigenti, che, attribuendo al professore ufficiale la facoltà di proporre la cessazione dall'ufficio dell'assistente, sono ormai incompatibili con la nuova normativa.

L'emendamento 3. 27, di cui è primo firmatario l'onorevole De Lorenzo, non ha bisogno di particolare illustrazione e quindi lo do per svolto.

L'emendamento 3. 30, infine, ha carattere meramente tecnico, in quanto mira a correggere un evidente svista: non si potrebbe infatti interpretare altrimenti il vero e proprio privilegio di cui, in caso contrario, verrebbero a godere coloro che abbiano conseguito un diploma presso la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. Non si comprende perché, fra le tante scuole di specializzazione previste nell'ambito delle nostre istituzioni universitarie, debba esserne privilegiata soltanto una, frustrando l'impegno e lo sforzo dei giovani iscritti ad altri corsi di perfezionamento.

Per disciplinare tale materia possono essere scelte due strade: o si sopprime tale privilegio o lo si estende a tutti i perfezionandi, come appunto proponiamo con il nostro emendamento. Ecco perché proponiamo che si faccia riferimento a « titolari di assegni di formazione scientifica e didattica » o ai possessori di « diploma di specializzazione o di perfezionamento scientifico rilasciato da una università ». Ci sembra, in tal modo, di superare ogni situazione di privilegio e di mettere tutti gli interessati nelle stesse condizioni.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.*

**3. 22. Tortorella Giuseppe, Nicosia, d'Aquino, Grilli, Cerullo.**

L'onorevole Giuseppe Tortorella ha facoltà di svolgerlo.

**d'AQUINO.** Signor Presidente, quale cofirmatario dell'emendamento, dichiaro di ritenerlo.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il secondo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, gli incaricati da almeno tre anni che abbiano la

libera docenza confermata o che siano assistenti ordinari all'ultimo parametro di stipendio e che hanno avuto continuità di carriera universitaria, e gli incaricati maturi con giudizio di ternabilità in concorsi a cattedre universitarie.

**3. 23. d'Aquino, Nicosia, Grilli, Cerullo, Tortorella Giuseppe.**

*Al decimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, aggiungere le seguenti: o che da almeno due anni occupino per incarico posti di assistente di ruolo per i quali non sono stati banditi i relativi concorsi.*

**3. 24. Grilli, Tortorella Giuseppe, d'Aquino, Nicosia.**

L'onorevole d'Aquino ha facoltà di svolgerli.

**d'AQUINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con l'emendamento 3. 23 intendiamo sanare uno dei punti più difettosi del provvedimento. Il provvedimento infatti, anche dal punto di vista della quiete all'interno delle categorie elette dell'università, intende salvaguardare transitoriamente i diritti degli aggregati e dei ternati non sistemati (poiché non riteniamo che sia valida la stabilizzazione ai fini della soddisfazione delle attese e degli interessi degli incaricati); disattendendo completamente tre categorie costituenti la struttura portante dell'università: gli incaricati esterni, gli incaricati interni (cioè assistenti ed aiuti incaricati) ed i maturi con giudizio di ternabilità. Nessuna delle tre categorie è completamente soddisfatta nelle proprie attese e di quello che, a nostro giudizio, avrebbe dovuto costituire un vero e proprio impegno governativo. Fra l'altro, su questo tema i vari gruppi politici si erano espressi in maniera assai favorevole con i rappresentanti sindacali. Dobbiamo oggi amaramente rilevare che soltanto il nostro gruppo intende affrontare il problema con questo emendamento, tentando di sanare, definitivamente, la situazione.

Si dice che i concorsi non possono essere vinti, innanzitutto, se non nell'ambito degli assistenti ed incaricati: taluni incaricati lo sono da nove o dieci anni, con una continuità di carriera che va dall'assistente volontario a ordinario con qualifica di aiuto e, talvolta, con giudizio di ternabilità nei concorsi a cattedre. Queste attese non possono essere eluse, e bisogna prevedere la condizione di incari-

cati stabilizzati. Più ancora che gli aggregati, gli assistenti ordinari con incarico hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un perno essenziale della struttura, talvolta anche senza retribuzione, perché in buona parte gli incarichi non sono pagati. Essi hanno avuto il peso della didattica e l'onere della ricerca scientifica: eppure dal presente provvedimento vengono posti in condizione di inferiorità, perché si vorrebbe equipararli, entro certi limiti, alla configurazione degli aggregati di vecchia maniera. Si elimina un ruolo che avrebbe potuto essere mantenuto, quello degli aggregati, e si inserisce un nuovo elemento che non costituisce un vero ruolo degli stabilizzati. Questi studiosi si ritrovano nelle medesime condizioni di prima, con il pannicello caldo di poter entrare a far parte delle facoltà: e vedremo con quali prerogative e possibilità. Entrano in facoltà senza diritto di voto né per le vacanze di cattedra né per chiamate di professori di ruolo, né per i bandi di concorsi, né per tutte le questioni qualificanti della vita universitaria. Gli incaricati erano chiamati in facoltà per stabilire la data degli esami ed ora con la stabilizzazione, si è loro concessa la possibilità di avere un voto effettivo nei confronti degli incarichi e delle elezioni del preside. Altra questione è la seguente: si è limitata la possibilità di votare per l'elezione dei presidi delle facoltà, e del rettore dell'università, come se le cose fossero completamente diverse, o come se ostasse in merito qualche disposizione del testo unico. Quest'ultimo, in effetti, non discrimina fra l'elezione del preside e quella del rettore, poiché prescrive che, in entrambi i casi, soltanto i professori ordinari hanno diritto di voto. La funzione del professore stabilizzato si riduce, in tal modo, ad una mera conferma dell'incarico. Si pensi, però, che fra i professori stabilizzati ve ne sono taluni che hanno dato alla università 15 anni della propria attività scientifica e didattica e sono stati completamente ignorati nelle loro attese, anche per ciò che riguarda la partecipazione ai concorsi, essendo state per loro applicate formulazioni diverse da quelle onnicomprensivamente stabilite per tutti.

Insistiamo quindi su questo emendamento, onorevole ministro. A coloro che sostengono che gli assistenti con incarico sono 10 mila e che quindi essi coprirebbero in disavanzo i 7.500 posti di professore ordinario, rispondiamo che, introducendo la clausola dell'incarico per tre anni, limitiamo grandemente tale possibilità e conseguentemente riduciamo il nu-

mero di coloro che, a domanda, potrebbero *ope legis* (una volta tanto fortunati, quanto fortunati sono sempre stati gli aggregati!) accedere al ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario. Fra l'altro, si è anche detto che non è possibile consentire questa operazione transitoria, in quanto i professori incaricati non hanno sostenuto un esame di concorso, mentre lo hanno sostenuto gli aggregati. Ciò non è vero. È noto, infatti, che il conferimento degli incarichi avviene per concorso: è stabilito un termine per la presentazione delle domande; le facoltà esaminano le domande e i titoli degli aspiranti e quindi — dopo un esame compiuto in genere da una commissione ristretta — vengono conferiti gli incarichi, secondo una graduatoria imposta dalla legge e dal regolamento. Questo *iter* dimostra obiettivamente che anche per il conferimento degli incarichi, sia pure nell'ambito della facoltà alla quale si inoltra la domanda, si espleta un concorso ed una valutazione dei titoli. Non è vero, pertanto, che solo per gli aggregati è possibile questa operazione, avendo questi superato un concorso (del tipo che tutti sappiamo), perché anche gli stabilizzati e gli incaricati hanno operato un concorso, a livello di facoltà. Si tratta, in quest'ultimo caso — si badi — di concorsi spesso molto duri, che hanno provocato anche ricorsi al senato accademico, talvolta da quest'ultimo anche accettati; si tratta, come si vede, di concorsi che hanno avuto vicissitudini talora più difficili dei concorsi per gli aggregati a cattedra.

Signor Presidente, riteniamo di insistere — ripeto — su questo emendamento, per la cui votazione chiederemo lo scrutinio segreto, perché riteniamo che esso costituisca un atto di giustizia e anche perché, come è stato giustamente detto, nell'ambito di questi studiosi verranno ad essere, poi, redistribuiti i posti di ordinario. Ma, nelle more delle norme concorsuali vigenti, questi studiosi potrebbero essere non compresi nel ruolo dei professori ordinari, per la disputa, obiettivamente necessaria, che scaturisce dai sorteggi e dal carattere ambientale delle commissioni, che, ancor peggio di prima, rifletteranno situazioni di casta e di scuola, fra l'altro estemporanee, come diceva, poco fa, il collega onorevole Giannantoni. Infatti, si darà senza dubbio il caso di professori che, senza la benché minima intenzione di far parte delle commissioni, verranno sorteggiati e quindi nominati membri delle commissioni, pur essendo — e questa è la cosa più grave — del tutto all'oscuro in ordine alle capacità e alla

qualità degli studiosi che propongono la loro candidatura a quel concorso.

L'accoglimento di questo emendamento, pertanto, costituirebbe un atto di legittimazione delle attese veramente democratico. E noi siamo convinti che la Camera, prendendolo in considerazione, vorrà approvarlo. L'emendamento 3. 24, tende ad ovviare al grave inconveniente che si verifica soprattutto nelle università di nuova istituzione. In queste, infatti non tutte le cattedre, anzi la maggior parte di esse non sono coperte da professori di ruolo. Ciò ha impedito che si bandissero i concorsi per assistente ordinario e, di conseguenza, moltissimi studiosi che avevano l'incarico di assistente non sono stati in grado di svolgere la loro attività.

Sono questi i motivi per i quali raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il terzo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:*

La norma di cui al secondo comma del presente articolo si applica a coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre delle accademie militari equiparate alle facoltà di ingegneria, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

**3. 17. Niccolai Giuseppe.**

*Sostituire il quinto comma dell'articolo 3 con il seguente:*

Gli aventi titolo all'inquadramento in ruolo di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto hanno diritto a conservare il posto nel quale prestano servizio all'entrata in vigore della presente legge.

**3. 18. Niccolai Giuseppe.**

*Sopprimere il sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 3.*

**3. 21. Niccolai Giuseppe.**

*Sostituire il tredicesimo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

Nel ruolo degli assistenti saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5;

b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica, ovvero in possesso di diploma conseguito, entro l'anno accademico 1975-76, presso la scuola normale superiore di Pisa e la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con legge 7 marzo 1967, n. 117;

c) tecnici laureati.

**3. 19. Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha facoltà di svolgerli.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Signor Presidente, il mio emendamento 3. 17, è relativo alla immissione nel ruolo dei professori universitari con qualifica di straordinario di coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre in accademie militari equiparate alla facoltà di ingegneria. La norma richiamata, l'articolo 3, comma secondo, richiede come requisito essenziale per il passaggio in ruolo la qualifica attuale di professore incaricato o di assistente di ruolo. L'essere stato a suo tempo compreso in una terna di vincitori di concorso a cattedra costituisce invece un necessario titolo di idoneità scientifica e didattica, senza alcun riferimento al particolare concorso in cui ciò è stato conseguito. In conseguenza dell'equiparazione a tutti gli effetti fra i corsi delle Accademie militari specificate nel citato regio decreto-legge 31 agosto 1933 e quelli della facoltà di ingegneria, i concorsi a cattedra per le suddette accademie sono del tutto equivalenti a quelli universitari per titoli di ammissione, criteri di valutazione, grado iniziale e sviluppo di carriera.

Nei suddetti concorsi la terna dei vincitori non è prevista ed è sostituita da una graduatoria di idonei che possono essere chiamati ad occupare il posto secondo l'ordine di precedenza. Pertanto il corrispondente titolo di idoneità scientifica e didattica ha identico significato di quello conseguito nei concorsi a cattedra universitaria.

Sono queste le ragioni del nostro emendamento. Per ragioni di equità, diremo di giustizia, se ne propone l'accoglimento. E non si dica che non si può perché la norma sarebbe a vantaggio di un ristretto gruppo di persone, quando lo stesso decreto all'articolo 4, primo comma, porta una norma davvero leonina, diciamo, che è fatta per favorire, a quanto si dice, un'unica persona e cioè Mauro Leone, con residenza in Piazza del Quirinale. Non so, signor ministro, se ha compreso bene a chi mi riferivo. Ho detto che la norma

dell'articolo 4 primo comma si riferisce ad un certo Mauro Leone, con residenza a Piazza del Quirinale.

Per quanto riguarda il mio emendamento 3. 18, possiamo dire che esso ha una sua morale. Ci pare equo che a tutti coloro che sono assunti in ruolo *ope legis*, compresi gli aggregati e i ternati per i quali il provvedimento è già in atto, sia riconosciuto il diritto di conservare il posto nel quale prestano servizio. Ciò in base al semplice criterio che l'esigenza della cattedra è già stata comprovata con l'istituzione dell'incarico e che quest'ultimo è stato conferito per concorso all'attuale occupante.

L'emendamento ha una funzione moralizzatrice, signor ministro, perché tende ad evitare superflue contrattazioni a livello ministeriale, utili solo a favorire manovre poco pulite, come quelle che si sono già clamorosamente manifestate fin dalla prima applicazione del decreto, quando numerosi aggregati assunti come straordinari non sono stati chiamati dalle stesse facoltà presso le quali avevano vinto il concorso e prestano attualmente servizio. Ciò dimostra come la chiamata, sotto la finzione di una sofisticata scelta dottrinale e il sacro principio dell'autonomia universitaria, nasconde molto spesso più prosaici interessi personalistici e clientelari. L'emendamento vuole correggere tale amorale situazione.

Il mio emendamento 3. 19 concerne il tema della soppressione del ruolo degli assistenti e la sua sostituzione con i contrattisti. L'emendamento in questione, insieme con il mio emendamento 5. 14 che diamo fin d'ora per illustrato, concerne i borsisti, che, cambiando denominazione, si trasformano, secondo le norme al nostro esame, in contrattisti e titolari di assegni di studio, continuando in pratica a svolgere le attuali funzioni di assistente-ricercatore. Non si vede, quindi, la necessità di deliberare urgentemente la soppressione di un ruolo, quello degli assistenti, che dovrebbe invece essere potenziato, e di sostituirlo con un corpo di contrattisti che va ad ingrossare il già rilevante numero di precari. La norma per cui i contrattisti giudicati favorevolmente allo scadere del contratto sono collocati nei ruoli della scuola secondaria, con anzianità zero, è ingiusta, onorevole ministro. È ingiusta perché priva l'università di elementi validi proprio nel periodo in cui gli stessi forniscono il massimo rendimento, e crea ulteriori problemi alla scuola secondaria, in cui tutti i posti sono praticamente occupati da insegnanti di ruolo e da incari-

cati a tempo indeterminato. Sembra a noi più naturale — questa la ragione dell'emendamento — che i contrattisti valutati positivamente al termine del contratto entrino nel ruolo degli assistenti ordinari, per il quale non dovrebbero essere più banditi concorsi. Appare a noi poi equo, signor ministro, correggere la grave dimenticanza per cui dai concorsi, secondo il testo governativo, vengono esclusi coloro che escono dalla prestigiosa scuola normale superiore di Pisa.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 3 con i seguenti:*

Gli aggregati di cui al primo comma e i ternati di cui al secondo comma sono assegnati alla facoltà presso cui prestano servizio, salvo che, col consenso delle facoltà interessate, essi chiedano di essere assegnati ad altra facoltà. Se un ternato presta servizio come professore incaricato o assistente di ruolo presso più di una facoltà, deve optare immediatamente per la facoltà alla quale intende essere assegnato.

Il ternato che invece non presta servizio presso alcuna facoltà come professore incaricato o assistente di ruolo, può essere chiamato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso o per una disciplina strettamente affine.

**3. 20. Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

L'onorevole Chiarante ha facoltà di svolgerlo.

**CHIARANTE.** Signor Presidente, credo che il contenuto di questo emendamento, di per sé evidente, non abbia bisogno di ampia illustrazione. Vi è però un aspetto che ritengo necessario sottolineare. L'emendamento concerne una delle questioni politicamente più delicate che si pongono in vista dell'applicazione del decreto, ossia la questione dei poteri attribuiti agli attuali organi accademici circa l'attuazione delle misure previste dal decreto. Nella seduta di ieri, il relatore per la maggioranza, onorevole Spitella, rispondendo agli oratori intervenuti nel dibattito aveva avvertito la delicatezza della questione ed aveva posto al riguardo alcuni interro-

gativi, tra i quali, in particolare, il tipo di uso che gli organi di potere accademico faranno della discrezionalità ad essi affidata su più punti, in ordine all'attuazione del provvedimento in esame. Il relatore aveva anche posto la domanda se, dietro la copertura dell'autonomia universitaria, non potessero passare operazioni che finissero con il distorcere il significato stesso del decreto-legge. L'onorevole Spitella aveva concluso con un'affermazione di fiducia, sottolineando che in ogni caso il potere politico, di fronte ad eventuali distorsioni, avrebbe avuto la possibilità di successivi interventi per assicurare un'attuazione del provvedimento pienamente rispondente agli scopi che esso si propone.

Inoltre, quanto alla questione relativa all'assegnazione degli aggregati e dei ternati alle facoltà, non ci troviamo solo di fronte all'interrogativo circa una eventualità futura, bensì di fronte, onorevole Spitella, ad una esperienza che è già in atto, che si è già verificata, in diverse situazioni; situazioni che, se non rappresentano la generalità dei casi, riguardano un numero consistente degli stessi. Tutto ciò deve richiamare l'attenzione del potere politico. In un certo numero di situazioni si è già visto un uso del potere discrezionale, lasciato ai consigli di facoltà circa l'accettazione o meno degli aggregati e dei ternati, che chiaramente si configura in termini di operazioni di discriminazione politica. Sono casi di cui si è occupata largamente la stampa nel corso di queste settimane. È il caso, ad esempio della facoltà di magistero di Parma, dove un consiglio di facoltà composto, se non erro, di 7-8 membri, ha accettato, su 6 aggregati che operavano già in quella facoltà e che avevano presentato domanda per il passaggio in ruolo, solo una di queste domande, con la preoccupazione evidente di non turbare il tipo di equilibrio di potere esistente all'interno di quel consiglio di facoltà. È il caso dei consigli di facoltà di lettere e di scienze politiche di Milano, dove o si sono respinte domande di aggregati o si è lasciato scadere il termine di 30 giorni per l'esame delle domande presentate da ternati per l'assegnazione alla facoltà, senza alcuna motivazione che rispondesse a considerazione di carattere didattico e scientifico, ma con un tipo di operazione che chiaramente si configura in termini di discriminazione politica.

Senza dubbio, ad aprire questi varchi pericolosi a una tale applicazione del decreto, contribuisce la formulazione di questo articolo 3, che assegna una totale discrezionalità agli organi di facoltà nel decidere o meno

sull'accoglimento di queste domande, senza neppure richiedere alcuna motivazione di carattere didattico-scientifico per la ripulsa di queste domande. Inoltre la stessa formulazione dell'articolo 3 lascia il campo aperto alla possibilità di far scadere i termini di tempo indicati nello stesso decreto-legge per l'esame delle domande, senza procedere a questo esame, vanificando con ciò anche il diritto che il provvedimento riconosce agli aggregati ed ai ternati. È per questo che noi proponiamo che si passi dal criterio previsto nell'attuale decreto ad un criterio che invece assicuri, in via prioritaria, agli aggregati o ai ternati l'assegnazione alla facoltà presso la quale già svolgono la loro attività o come aggregati o come professori incaricati, facendo salva, naturalmente, la possibilità per gli interessati, d'accordo con la facoltà di provenienza e con la facoltà verso cui intendono spostarsi, di fare domanda per l'assegnazione ad una diversa facoltà.

Nel dibattito sviluppatosi su questo punto in Commissione, ci è stato obiettato dal ministro che una soluzione quale è quella da noi prevista lederebbe il principio dell'autonomia universitaria. Ora, io credo che prima di tutto questo principio non possa in alcun modo essere inteso come illimitato. Del resto, lo stesso decreto-legge finisce con l'introdurre, nell'ipotesi che le facoltà non vi provvedano, un intervento del ministro per l'assegnazione dell'aggregato o del ternato ad una qualche facoltà. È questo un tipo di intervento, che, con tutti i caratteri di discrezionalità nonché di arbitrarietà insiti in esso, può finire con l'essere ben più lesivo dell'autonomia universitaria di quanto non lo sia una precisa ed oggettiva norma legislativa. In secondo luogo e soprattutto non vedo quale violazione dell'autonomia universitaria possa esservi nel fatto di chiedere che siano assegnati ad una facoltà docenti che da quella stessa facoltà erano stati richiesti o come aggregati o come professori incaricati e che non vengono più accettati da quella stessa facoltà solo nel momento in cui da aggregati o professori incaricati passano a professori ordinari. Quindi, si teme che il loro ingresso possa modificare determinati rapporti di potere che si sono costituiti all'interno degli organi di governo della facoltà.

Per questo, ci sembra necessario insistere sull'emendamento da noi proposto, anche tenuto conto delle tensioni politiche che proprio nei casi da me ricordati, nonché in altri che si stanno verificando in diverse città italiane, vanno determinandosi all'interno degli ate-

nei; e sono casi di tensione politica che, certamente, non contribuiscono ad una applicazione positiva di quelle pur limitatissime innovazioni che il decreto-legge prevede.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3, al nono comma sostituire le parole da:* Espletati alla fine, *con le seguenti:*

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

In tal ruolo sono immessi con applicazione immediata, nella sede in cui hanno prestato servizio, tutti gli assistenti ordinari e tutti coloro che sono entrati a far parte di una terna di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo.

Sono altresì immessi nel ruolo ad esaurimento di professore aggregato tutti i professori incaricati da almeno tre anni, previo consenso dell'interessato, e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità delle facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività presso gruppi, centri o istituti del CNR che hanno la loro sede nell'università.

I professori aggregati di cui al presente articolo svolgono la loro attività a pieno tempo. Ad essi competono tutti i diritti e i doveri dei professori di ruolo ad eccezione della partecipazione alle commissioni di concorso per posti di professore di ruolo e delle delibere circa le procedure di copertura dei posti di professore di ruolo.

**3. 26. Giannantoni, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Natta, Raicich, Tessari, Vitali, Finelli, Pellegatta Maria Agostina.**

L'onorevole Giovanni Berlinguer, cofirmatario di questo emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

**BERLINGUER GIOVANNI.** Signor Presidente, questo emendamento riprende un'ipotesi complessiva di modifica del ruolo docente che consiste nell'immettere nel ruolo di professore aggregato, trasformato in ruolo ad esaurimento, alcune categorie di docenti di fatto e di diritto, i quali già esercitano incarichi o altre attribuzioni di insegnamento e sono stati quindi giudicati ampiamente idonei a ricoprire il ruolo di professore ma che, tuttavia, col presente decreto-legge, vengono

invece immessi in quelle numerosissime categorie di incaricati, stabilizzati, non stabilizzati o instabili, senza che si dia loro alcuna garanzia per il proprio futuro.

L'emendamento prevede inoltre che questi professori aggregati vengano immessi a tempo pieno, in modo da garantire il massimo d'impegno nell'attività universitaria. Si parla di ruolo ad esaurimento perché s'intende, evidentemente, che questo ruolo non costituisca uno stabile livello del docente, ma possa essere superato nel quadro unico di tutti i docenti, sia pure con i gradini di merito e di qualità che tale ruolo dovrebbe prevedere.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al decimo comma dell'articolo 3, dopo il primo periodo, aggiungere le parole:* ovvero anche scaduta se gli idonei godono di una borsa di studio di addestramento didattico o scientifico, ancorché prorogata ai sensi della legge 9 agosto 1973.

**3. 28. Lo Porto, Aloï, Menicacci, Rauti.**

*Al comma tredicesimo dell'articolo 3, dopo la lettera: c) tecnici laureati, aggiungere la seguente: d) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti convenzionati al termine della convenzione.*

**3. 29. Lo Porto, Aloï, Menicacci, Rauti.**

**ALOÏ.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALOÏ.** Signor Presidente, l'emendamento Lo Porto 3. 28 vuole porre rimedio all'esclusione dall'inquadramento, anche in soprannumero, nel ruolo degli assistenti di coloro che appartengono ad una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario, proponendo inoltre l'ingresso, nel quadro di questo beneficio, di coloro che, pur appartenendo ad una terna scaduta (ovviamente si tratta sempre di idonei ad un concorso), godono tuttavia di una borsa di studio di addestramento didattico o scientifico.

Il senso di questo emendamento va visto nella continuità di rapporti tenuti da coloro i quali godono di una certa borsa di studio con l'università e pertanto debbono ritenersi idonei ad essere inquadrati anche in soprannumero fra gli assistenti.

Per quel che concerne l'emendamento Lo Porto 3. 29 — che tra l'altro viene a collegarsi all'emendamento Lo Porto 5. 18, che

propone la soppressione della lettera *a*) al secondo comma dell'articolo 5 — si tratta di far partecipare ai concorsi in ordine ai posti che si renderanno disponibili gli assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti e gli assistenti convenzionati al termine della convenzione. È naturale e logico che gli assistenti, i quali hanno svolto questo ruolo ed hanno acquistato determinate benemeritenze, non siano esclusi dal diritto alla partecipazione al concorso in ordine ai posti che il ruolo ad esaurimento degli assistenti viene a determinare.

Quindi la norma che proponiamo, come dicevo all'inizio, serve da una parte a colmare delle lacune e, dall'altra, a soddisfare una esigenza di equità, rendendo giustizia ad una categoria benemerita, il cui diritto verrebbe leso qualora l'emendamento da noi proposto non dovesse essere accolto.

Questo è dunque il senso e lo spirito dei nostri emendamenti. Alla luce delle considerazioni che ho fatto, auspichiamo pertanto che entrambi gli emendamenti vengano accolti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al tredicesimo comma, lettera b), dell'articolo 3, sopprimere le parole da: ovvero alla fine.*

**3. 25. Lindner, Biasini, Canepa, Romita.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lindner ha facoltà di illustrarlo.

**LINDNER.** Il tredicesimo comma, lettera *b*), dell'articolo 3 parla dell'ammissibilità a concorsi speciali per posti di assistente. Sarebbero ammessi a partecipare, per gli altri, i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, ovvero coloro che siano in possesso di diploma di specializzazione conseguito entro l'anno accademico 1975-1976 presso la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117.

Riteniamo che si debba sopprimere tutta quest'ultima parte perché la scuola in oggetto comprende solamente alcune facoltà, con la esclusione di quelle di lettere e di scienze. Tale esclusione è determinata da una ragione molto semplice, e cioè dal fatto che a Pisa esiste la Scuola normale superiore, di gloriosa tradizione, che specializza appunto in lettere e scienze. D'altra parte, presso altre università esistono altri istituti di specializzazione. Non ci sembra pertanto giusto ammettere a questi concorsi speciali coloro che siano in possesso

del diploma rilasciato a Pisa presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, escludendo invece coloro che hanno ottenuto la specializzazione presso la Scuola normale superiore, oppure presso altri istituti universitari di specializzazione di altre città.

Questo è dunque il motivo per il quale chiediamo la soppressione della norma di cui ho parlato.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 4 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

« I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo né al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito.

I professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

Per coloro cui sia stato conferito un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.

Nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:

1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;

2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica

il quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;

4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);

5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).

I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 4 sostituire la parola: incaricati, con le seguenti: con incarico retribuito.*

4. 1. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il terzo comma dell'articolo 4 inserire il seguente:*

Gli incarichi ricoperti dai professori stabilizzati vanno tutti retribuiti.

4. 3. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al settimo comma dell'articolo 4, dopo il n. 2), inserire il seguente:*

2-bis) presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria comandati presso le Università e gli istituti di istruzione superiore ai sensi degli articoli 115 e 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio.

4. 6. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: uno solo degli incarichi, aggiungere le parole: a scelta dell'interessato.*

4. 18. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 4.*

4. 19. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, De Lorenzo, Cottone, Ferioli.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

**MAZZARINO.** Per quanto riguarda l'emendamento 4. 1, l'articolo del decreto-legge, al quarto comma, proibisce il conferimento degli incarichi gratuiti, prescrivendo che i nuovi incarichi possono essere proposti solo se retribuiti. La norma, saggia e moralizzatrice, implicitamente condanna i criteri sin qui seguiti per il conferimento degli incarichi gratuiti. Per tale ragione si ritiene di dover attribuire, con il presente emendamento, la stabilizzazione solo a quanti ricoprono incarichi retribuiti.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, si ritiene opportuno precisare che gli incarichi ricoperti dai professori che hanno ottenuto la stabilizzazione debbono essere retribuiti. L'emendamento sarebbe superfluo se venisse accolto il 4. 18, presentato al primo comma, con il quale si prevede che la stabilizzazione compete a coloro i quali ricoprono incarichi retribuiti.

L'emendamento 4. 6 riguarda una categoria che non può non essere compresa nell'ordine di precedenza per il conferimento di incarichi di insegnamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 18, desidero ricordare che il testo dell'articolo 4 prevede che nel caso in cui sia consentito ai docenti un doppio incarico, la stabilizzazione è accordata per uno solo degli incarichi; non si fissa tuttavia un criterio di scelta al riguardo. L'emendamento ha lo scopo di fissare un criterio di scelta, affidando tale scelta all'opzione dell'interessato, in modo da evitare dubbi di interpretazione.

L'emendamento 4. 19, soppressivo del terzo comma, si collega ad un analogo emendamento presentato all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 4 sostituire le cifre: 1974-75 con le seguenti: 1975-76.*

4. 9. **d'Aquino, Nicosia, Grilli, Tortorella Giuseppe.**

*Sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 4.*

4. 10. **Nicosia, Tortorella Giuseppe, Grilli, d'Aquino, Cerullo.**

*Dopo il secondo comma dell'articolo 4 inserire il seguente:*

È istituito il ruolo dei professori stabilizzati fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria. Qualora i professori incaricati stabilizzati occupino posto di assistente

di ruolo, tale posto può essere messo a concorso ed assegnato alla materia di cui il professore stabilizzato che occupava il posto è professore ufficiale. I professori stabilizzati conservano il trattamento economico che godevano all'atto della stabilizzazione.

**4. 11. Grilli, d'Aquino, Tortorella Giuseppe, Nicosia, Cerullo.**

*Sostituire il sesto comma dell'articolo 4 con il seguente:*

Gli attuali incarichi conferiti a titolo gratuito passano a titolo retribuito, mentre nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

**4. 12. Nicosia, d'Aquino, Tortorella Giuseppe, Grilli, Cerullo.**

*Al settimo comma dell'articolo 4 al n. 1) aggiungere le seguenti parole:* superiore ad un reddito di due milioni l'anno.

**4. 13. Nicosia, d'Aquino, Tortorella Giuseppe, Grilli.**

d'AQUINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Per quanto riguarda il mio emendamento 4. 9, desidero precisare che lo stesso tende a far sì che sia estesa all'anno accademico 1975-76 la possibilità di stabilizzazione degli incarichi, e questo soprattutto per quanto riguarda quegli incarichi già conferiti dalle facoltà prima ancora dell'entrata in vigore del presente decreto-legge; invece di avere due anni di tempo a disposizione, si potrebbero avere tre anni di tempo, in considerazione del fatto che quasi tutti gli incarichi sono stati attribuiti prima dell'entrata in vigore di questo decreto.

L'emendamento Nicosia 4. 10 tende a sopprimere il secondo e il terzo comma, inseriti dal Senato. Soprattutto per quanto riguarda l'ultimo di questi, non si comprende — come ho già fatto rilevare in sede di discussione sulle linee generali — il motivo per il quale si dovrebbe limitare la possibilità per questi funzionari dello Stato — possibilità non economica, intendiamoci, come ho già precisato — che sono andati in pensione in seguito all'esodo, di veder stabilizzato il proprio incarico. Tra l'altro, il principio ci sembra anacronistico perché costoro resterebbero incaricati, e verrebbero a subire una punizione in conseguenza dell'esodo, volontariamente

accettato, su esplicito invito — perché di questo si trattava —, previsto nel decreto sui cosiddetti superburocrati. Per quanto riguarda poi il principio previsto nel testo, in base al quale la stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio, non riteniamo che tale principio debba essere inserito, anche in considerazione del fatto che generalmente per gli incarichi non c'è una retribuzione. Si potrebbe in ogni caso eliminare ogni limitazione, inserendo il principio che qualora gli incarichi fossero tenuti dietro retribuzione, si potrebbero elidere gli incarichi stessi, per cui le persone interessate potrebbero continuare a mantenere l'incarico nonostante fossero in passato funzionari dello Stato. Non vediamo poi la necessità di fare riferimento agli enti pubblici a carattere nazionale; la cosa è anacronistica, perché gli enti sono ormai quasi tutti regionali, per cui non potrebbero beneficiare delle norme del decreto quei pochi dipendenti degli enti ancora a carattere nazionale.

L'emendamento Grilli 4. 11 si ricollega ad un nostro emendamento già illustrato all'articolo 3 e tende ad istituire un ruolo dei professori stabilizzati, onde dare una qualche veste giuridica a questo nuovo tipo di docenti. Altrimenti, che cosa sarebbe, in realtà, il professore stabilizzato? Diventerebbe in pratica un assistente di assistente stabilizzato? Ma allora non si vede il perché di questa specificazione.

Si potrebbe dire che un assistente con un certo numero di anni di carriera e che è ufficialmente professore di una certa materia diviene stabilizzato. Noi invece riteniamo che, se non si vuole accogliere il nostro emendamento con cui all'articolo 3 prevediamo il passaggio *ope legis* dei professori incaricati nel ruolo dei professori straordinari, si deve almeno istituire il ruolo dei professori stabilizzati. In questo modo si libererebbe circa il novanta per cento dei posti di assistente ordinario occupati dai professori incaricati, i quali ultimi non usufruiscono di nessuna collaborazione.

Con questo emendamento si salva la veste giuridica dei professori stabilizzati e nel medesimo tempo, liberando i posti da loro occupati nella qualifica di assistenti, si potrebbero assegnare dei professori assistenti quali collaboratori dello stabilizzato, sia nell'esercizio della ricerca che in quello della didattica.

Con l'emendamento 4.12 tendiamo a sanare una situazione anticostituzionale. Il Consiglio di Stato ha stabilito con una recente sentenza che tutti gli incarichi devono essere re-

munerati. In questo campo vi sono invece migliaia di incarichi che non sono remunerati e tra questi verrebbero a trovarsi anche gli stabilizzati.

Tra l'altro, con questo emendamento porremmo riparo alla situazione di disparità sancita dal decreto-legge che stiamo discutendo e che, mentre dice da un lato che gli incarichi da assegnarsi in futuro devono essere tutti remunerati, non si occupa di tutti quegli incarichi non remunerati che già esistono oggi.

L'emendamento Nicosia 4. 13 dimostra ancora una volta come le nostre concezioni divergano totalmente da quelle delle sinistre. Facendo ancora per un momento riferimento alla facoltà di medicina, noi riteniamo che non esistano ben qualificati incarichi da poter attribuire a persone che non abbiano alcun reddito. Non essendo infatti imposto il tempo pieno, non è possibile discriminare tra il caposcuola, il direttore — che viene remunerato — e gli assistenti, che dovrebbero lavorare gratuitamente.

Se invece dicessimo che l'incarico può essere dato soltanto con gradualità e prima di tutti a coloro che non esercitano la professione, provocheremmo automaticamente un abbassamento delle qualità dell'incaricato, soprattutto nelle facoltà di medicina, dove la didattica non può prescindere dalla pratica assistenza ai malati. Ci verremmo quindi a trovare con gente incaricata discriminata dalla professione e quindi, per certi versi, non completamente idonea a ricoprire l'incarico. Se si aggiunge che la cifra è assolutamente irrisoria — non superiore ad un reddito di 2 milioni l'anno — si rimette nella giustezza la situazione. Riteniamo pertanto di insistere, anche perché siamo confortati dal parere della conferenza dei rettori, che ha proposto al ministro un emendamento del medesimo tenore.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole:* universitari di ruolo, *aggiungere:* o ad assistenti di ruolo o a coloro che siano dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici o a coloro che abbiano un rapporto di lavoro continuativo retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati.

**4. 2. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al terzo comma dell'articolo 4, dopo le parole:* funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, *aggiungere le seguenti:* ad ecce-

zione dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni degli archivi di Stato, delle biblioteche e delle antichità e belle arti.

**4. 7. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il terzo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:*

Il servizio prestato quale professore incaricato universitario è valutato in tutte le carriere della pubblica amministrazione ai fini giuridici ed economici nello stesso modo del servizio prestato quale assistente di ruolo alla classe di stipendio corrispondente alla retribuzione dell'incarico, salvo i casi in cui tale valutazione è già più favorevole. Nel caso di più servizi pre-ruolo prestati nello stesso periodo, si procede al riconoscimento di quello più favorevole. I termini per la presentazione delle domande per tali riconoscimenti e la relativa ricostruzione di carriere sono riaperti.

**4. 4. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al settimo comma dell'articolo 4, al n. 1, premettere il seguente:*

1) già incaricati a titolo gratuito.

**4. 5. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al settimo comma, n. 1, dell'articolo 4, dopo le parole:* consulenza professionale retribuita, *aggiungere le seguenti:* ai sensi del sesto comma del successivo articolo 12.

**4. 20. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al primo comma dell'articolo 4 dopo le parole:* universitari di ruolo, *aggiungere:* I dipendenti dello Stato o di enti pubblici che abbiano titolo per ottenere la stabilizzazione ai sensi del presente comma, possono ottenere, a domanda, il comando presso l'università ove svolgono l'incarico di insegnamento. Essi permarranno nella condizione di comandati fino all'entrata in vigore della riforma universitaria ovvero della legge sul nuovo stato giuridico dei docenti universitari. I docenti comandati hanno diritto di optare per la retribuzione loro spettante in qualità di dipendenti dello Stato o di enti pubblici o per quella di docenti universitari incaricati.

**4. 17. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al sesto comma dell'articolo 4, sostituire la parola: proposti, con la parola: attivati, ed aggiungere alla fine del comma le parole:* ferma restando la possibilità di conferire incarichi di insegnamento per i prossimi anni accademici a titolo gratuito a coloro che ne sono già titolari alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**4. 21. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerli.

GIOMO. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 2, ovvie ragioni di giustizia impongono di limitare la stabilizzazione a quegli incaricati che non abbiano altre fonti di entrata.

Per quanto concerne l'emendamento 4. 4, si ritiene urgente sanare una delle più palesi incongruenze della normativa vigente per il riconoscimento ai professori universitari del servizio pre-ruolo svolto in qualità di professore incaricato. Infatti, in genere, perfino a parità di parametro, e nemmeno di anzianità come si dovrebbe prevedere in una organica riforma, per il servizio espletato dal titolare dell'insegnamento ufficiale, seppure svolto per incarico, spetta un riconoscimento molto inferiore a quello previsto per l'assistente. Ad esempio, per l'incarico del libero docente, vale il limite invalicabile di riconoscimento di 4 anni, mentre per l'assistente a pari parametro, questi possono diventare 4 più 4, per i servizi prestati rispettivamente come non libero docente e poi come libero docente, o addirittura come assistente allo stesso parametro per sola anzianità. Per il non libero docente poi, occorrono tre anni di incarico di insegnamento per ottenere il riconoscimento di un solo anno, mentre ne bastano 2 di assistentato allo stesso scopo. Il nostro emendamento quindi tende a sanare questa palese ingiustizia.

L'eccezione che vorremmo introdurre con l'emendamento 4. 7 è giustificata dal fatto che per i dipendenti degli archivi di Stato, delle biblioteche, delle sovrintendenze alle antichità e belle arti, l'incarico universitario in materia professionale (archivistica, paleografia, storia, biblioteconomia, archeologia, storia dell'arte, eccetera) costituisce evento normale: le due attività, nell'amministrazione e nell'università, sono tra loro complementari con reciproco vantaggio.

L'emendamento 4. 5 è in connessione con il n. 4. 2, in base al quale la stabilizzazione è prevista solo per gli incaricati retribuiti.

L'emendamento 4. 20 ha lo scopo di chiarire, laddove si accorda priorità nel conferimento di incarichi di insegnamento agli incaricati ed assistenti che non svolgano attività professionale, che tale attività va intesa nel senso precisato dall'articolo 12, sia per ragioni sistematiche sia per non pregiudicare la posizione dei giovani ricercatori e funzionari, nonché dei professori della scuola secondaria, che non potrebbero accedere all'incarico o conservarlo, ove della suddetta disposizione fosse data una interpretazione arbitraria estensiva.

L'emendamento 4. 17 tende ad eliminare la grave sperequazione derivante dall'emendamento comunista accolto dal Senato, in base al quale la stabilizzazione viene negata soltanto ad alcune categorie di pubblici dipendenti. Per questa ragione abbiamo anche proposto la soppressione di tale disposizione, contenuta al successivo terzo comma dello stesso articolo 4.

L'emendamento 4. 21 ha lo scopo di meglio precisare la portata della norma che stabilisce il divieto di nuovi incarichi di insegnamento a titolo gratuito, evitando distorsioni interpretative, quale potrebbe essere quella di non confermare gli incarichi a titolo gratuito agli attuali titolari. Se questa interpretazione prevalesse, gli attuali incaricati a titolo gratuito (in genere i più giovani) sarebbero esclusi dall'attività docente in breve tempo, proprio quando si provvede a una sistemazione organica di tutti coloro che, a diverso titolo, operano attualmente nell'università. Questo emendamento è, in sostanza, un tentativo di garantire ai giovani maggior possibilità di partecipazione all'insegnamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il sesto comma dell'articolo 4 con il seguente:*

Tutti gli incarichi d'insegnamento proposti anteriormente alla data del 1° novembre 1973, sono — se gratuiti — trasformati in retribuiti, purché affidati a persone che non esercitino attività imprenditoriale o professionale privata o attività retribuita alle dipendenze di enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'attività di assistente universitario. Ulteriori incarichi d'insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti.

Gl'incarichi retribuiti per le materie d'insegnamento che, secondo la normativa precedente alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono considerate a scelta dello studente, possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle facoltà nelle quali vi siano uno o più corsi di laurea e uno o più corsi di diploma, in ciascun corso di laurea o di diploma in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento del diploma o della laurea, aumentato di sei;

b) nelle facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

c) nelle facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari a nove volte il numero degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari a sei volte se superino tale numero.

Resta fermo il disposto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1967, n. 62.

4. 8.

Masullo.

L'onorevole Masullo ha facoltà di svolgerlo.

MASULLO. L'emendamento muove dalla necessità di dare non solo un chiarimento interpretativo, ma una disciplina più organica alla materia regolata dal sesto comma dell'articolo 4, laddove si parla dei nuovi incarichi di insegnamento che possono essere proposti solo se retribuiti nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967. Ci troviamo di fronte ad una serie di questioni che vengono tutte ad essere connesse tra loro. Innanzitutto l'interpretazione della espressione « nuovi incarichi di insegnamento ». Come si sa, ogni incarico, salvo gli incarichi che siano considerati stabilizzati o come oggetto di un diritto al rinnovo, sono sempre nuovi, anche quando si tratta di riconferirli alla stessa persona cui era stato conferito nel precedente anno accademico. Sicché, quando si dice che nuovi incarichi di insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti, nasce innanzitutto il problema di coloro ai quali sono stati conferiti incarichi non retribuiti negli anni precedenti e che — nel caso che si dovesse accettare questa interpretazione — sarebbero esposti al rischio inevitabile di non vedersi rinnovato l'incarico.

D'altra parte, bisogna anche tener conto del fatto che molti di questi incarichi non re-

tribuiti sono stati conferiti dalle facoltà per una necessità sorta da una contraddizione della legislazione vigente: precisamente dalla contraddizione che opera tra l'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che limita il numero degli incarichi conferibili secondo alcuni parametri, e l'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che liberalizza i piani di studio, in base alla quale non viene più fatta distinzione tra materie fondamentali e materie opzionali, non soltanto perché tutte le materie diventano opzionali, ma perché si suppone che lo studente abbia una rosa sufficientemente ampia di insegnamenti, entro i quali scegliere quelli con cui costruire il proprio piano di studio. L'emendamento da me presentato cerca di dare soluzione a questo piccolo groviglio di problemi. Innanzitutto, si stabilisce che gli incarichi di insegnamento proposti anteriormente alla data del 1° novembre 1973, se gratuiti, sono trasformati in retribuiti, naturalmente purché affidati a persone che non esercitino attività imprenditoriale o professionale retribuita alle dipendenze di enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'attività di assistente universitario. Una delle ragioni che militano contro l'istituzione dell'incarico non retribuito è che talvolta è stato, per così dire, un incarico di comodo, un incarico di lustro, conferito a certi personaggi; ma vi sono casi in cui l'incarico non retribuito è stato conferito — per esigenze oggettive della facoltà — a giovani che magari lavoravano nella facoltà, ad assistenti che hanno svolto realmente un lavoro didattico, che realmente svolgono una funzione necessaria allo sviluppo delle discipline e che tuttavia per quella famosa strettoia della legge n. 62 non potevano essere retribuiti. Con l'emendamento proposto, si dà la possibilità di conferire incarichi, trasformandoli in incarichi retribuiti, a tutti coloro che, non avendo altra attività di tipo professionale, effettivamente lavorano nelle università e meritano quindi, sia oggettivamente sia oggettivamente, di continuare ad essere incaricati e, finalmente, retribuiti.

In secondo luogo, per quanto riguarda la regolamentazione generale della materia del conferimento degli incarichi cerchiamo, con il secondo e il terzo comma dell'emendamento, di sanare, in un certo senso, la contraddizione che attualmente vige tra il disposto della legge n. 62 del 1967 e il disposto della legge n. 910 del 1969. In altri termini, si stabilisce che gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento opzionali in base alla normativa precedente alla legge n. 910 (dovendo armonizzare queste due esigenze contraddittorie

presenti nella struttura legislativa vigente), possono essere conferiti entro limiti allargati rispetto ai limiti della legge del 1967, che aveva determinato, appunto e da un certo punto di vista, la difficoltà cui adesso si tenta di porre riparo.

In altri termini, mentre la legge del 1967 — che viene ancora considerata in vigore a questo fine, nonostante la contraddizione con la legge del 1969 — stabilisce che nelle facoltà in cui vi siano uno o più corsi di laurea si possono conferire in ciascun corso di laurea o di diploma incarichi per materie opzionali per un numero eguale a quello degli insegnamenti, da seguire per la laurea più due, proponiamo che questo coefficiente di ampliamento del numero degli incarichi sia aumentato a sei. Viceversa, le facoltà nelle quali vi sia un unico corso di laurea, ad unico indirizzo (per le quali la vecchia legislazione stabiliva che il limite massimo di incarichi conferibili fosse fissato nella misura del triplo del numero degli insegnamenti a scelta dello studente) potranno conferire un numero di incarichi pari a nove volte, anziché tre, il numero degli insegnamenti a scelta degli studenti. In caso contrario quell'orizzonte di scelte di cui tanto si parla verrebbe ad essere sostanzialmente vanificato. Resta naturalmente fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1967, n. 62, in base al quale si comprendono negli insegnamenti opzionali, entro il massimo stabilito, anche quelli che siano coperti da un professore di ruolo. Questo particolare dispositivo, in base al nostro emendamento, rimarrebbe dunque in vigore.

Con questo emendamento abbiamo tentato di dare una migliore funzionalità e una maggiore coerenza strutturale all'intero nesso di questioni suscitate dalla contraddizione fra le due leggi prima citate, e che vengono ad essere riprese, e quanto disposto dal decreto-legge in conversione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il sesto comma dell'articolo 4 con il seguente:*

Incarichi di insegnamento relativi a discipline non esistenti negli statuti delle facoltà al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento possono essere proposti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

4. 16.

De Lorenzo, Mazzarino, Giomo.

L'onorevole De Lorenzo ha facoltà di svolgerlo.

**DE LORENZO.** Il nostro emendamento si ispira ad una esigenza di giustizia retributiva. Mentre, infatti, per il conferimento di nuovi incarichi si è voluto attuare il dettato costituzionale, riconoscendo la necessità della retribuzione del docente, sia pure limitando l'autonomia delle singole facoltà, per gli incarichi ufficiali attualmente ricoperti è rimasto inalterato il principio della gratuità. Da ciò deriva ovviamente una disparità di trattamento. Va infatti osservato che il numero dei posti di professore ordinario previsti non corrisponde all'attuale numero di incarichi, per cui, anche sotto questo profilo, il vantaggio che l'attuale provvedimento assicura per alcuni è soltanto... l'alto pregio di servire una università stabilizzandosi a titolo gratuito. Questa norma è chiaramente incostituzionale e al legislatore non doveva sfuggire che già una eccezione di incostituzionalità pende dinanzi alla Corte. Il nostro emendamento è giustificato poi dalla necessità per le facoltà di poter attivare i corsi delle materie previste dagli statuti, considerato che tali materie sono state già inserite dagli studenti nei loro piani di studio.

Per queste ragioni, mi auguro che il nostro emendamento, proprio per le considerazioni di equità alle quali dianzi mi richiamavo, sia accolto dalla Camera.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

I docenti universitari che entreranno nei ruoli con la qualifica di straordinario in base agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento, nonché gli incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 e coloro che in base allo stesso articolo entreranno nei ruoli di assistente, sono tenuti a osservare il tempo pieno. Essi devono assicurare la loro presenza nell'università per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca scientifica secondo i programmi stabiliti dalle facoltà presso le quali prestano servizio.

Al personale di cui al primo comma è attribuito un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, nella misura di cui al successivo articolo 12. Tale assegno è corrisposto anche al personale attualmente in ruolo che opti per la condizione di pieno tempo.

I professori universitari di ruolo, gli incaricati stabilizzati, gli assistenti di ruolo a tempo pieno non possono svolgere attività imprenditoriale o professionale privata o di consulenza professionale retribuita, né attività di lavoro retribuita presso enti pubblici o privati. Essi non possono altresì svolgere la loro opera presso università o istituti universitari privati.

I docenti che contravvengono alle disposizioni contenute nel precedente comma vengono diffidati dal consiglio di facoltà e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decadono dal ruolo di docenti universitari.

I consigli di facoltà, nell'ambito della propria attività di ricerca o in relazione ai propri programmi didattici oppure per ragioni di rilevante interesse pubblico, possono assumere compiti attinenti ad attività professionali, progetti, ricerche, consulenze e possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica.

I proventi di questa attività vengono devoluti all'università che li ripartisce fra le facoltà per potenziare l'attività didattica e di ricerca.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio, per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale, o che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente dell'assemblea o consiglio regionale o di presidente o membro di governo o giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali e di ogni altra impresa pubblica, o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale o regionale.

Il periodo di aspettativa è considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il docente in aspettativa può svolgere un corso di insegnamento non retribuito e ha diritto di utilizzare le attrezzature e i laboratori dell'università per la sua attività di ricerca.

4. 0. 1. **Berlinguer Giovanni, Benedetti Tullio, Bini, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

L'onorevole Giovanni Berlinguer ha facoltà di svolgerlo.

**BERLINGUER GIOVANNI.** Questo articolo aggiuntivo riguarda una delle questioni maggiormente discusse sia al Senato sia alla Camera, quella cioè del tempo pieno.

In primo luogo, l'articolo aggiuntivo prevede una serie di incompatibilità tra il ruolo dei professori universitari e alcune attività di carattere amministrativo e politico che comportano responsabilità tali da rendere, da un lato, praticamente impossibile svolgere l'attività docente con pieno impegno e da creare, dall'altro, una commistione di interessi e di poteri che più volte si è dimostrata nociva all'autonomia dell'università. Questa parte dell'articolo è tuttavia redatta in modo tale da consentire che tali docenti possano essere collocati in aspettativa e svolgere nel frattempo corsi di insegnamento non retribuito e utilizzare le attrezzature e i laboratori delle università per la loro attività di ricerca, in modo da non far perdere agli atenei il contributo, sia pure saltuario, che tali docenti, spesso di alto livello, possono continuare a dare alle università.

Il secondo punto prevede la facoltà di esercizio di attività professionali o di consulenza, di progetti e di ricerche, il tutto condotto su esplicita autorizzazione del consiglio di facoltà, per modo che vi sia compatibilità tra questa attività e quella didattica e di ricerca complessiva, in modo altresì che i relativi proventi non siano incamerati dai singoli — con gli inconvenienti e le possibili conseguenze, anche penali, che tutti conoscono — ma siano devoluti all'università stessa ai fini di una loro ripartizione tra le facoltà per il potenziamento dell'attività didattica e di ricerca.

Il terzo punto prevede obblighi per i docenti. Non siamo tornati al punto da definire il numero di ore che ogni docente deve dedicare all'università, perché riteniamo che dovrebbe dedicarvi tutta la propria attività. Abbiamo ritenuto altresì che, secondo le diverse esigenze delle varie facoltà, fosse più opportuno uno svolgimento dell'attività didattica di ricerca secondo i programmi stabiliti dalle singole facoltà. Si tratta di esigenze unanimemente riconosciute che ci auguriamo possano essere recepite con l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo presentato. Ci auguriamo altresì che si faccia in modo — eventualmente con altri provvedimenti di legge — affinché il tempo pieno sia effettivamente introdotto nelle università prima dell'ingresso dei nuovi profes-

sori di ruolo, in seguito ai concorsi previsti dal presente provvedimento.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 4, che avevamo presentato un emendamento relativo al settimo comma, tendente a precisare che l'ordine di precedenza, per l'attribuzione degli incarichi, al primo posto indicasse i professori incaricati. C'era infatti parso che l'attuale formulazione: « già incaricati o assistenti di ruolo » fosse equivoca e si prestasse ad una interpretazione che comprendesse anche i professori di ruolo, anche con un altro incarico. In Commissione, sia il relatore sia il ministro hanno dichiarato esplicitamente che tale formulazione ha il significato di « professori incaricati o assistenti », ed hanno inoltre specificato che il presente comma non contiene più la deroga a quest'ordine di precedenza, contenuta dalla legge anteriore, per particolari motivi di ordine scientifico, e che si era prestata a molti abusi.

In base a queste dichiarazioni, che non risultano dai verbali della Commissione ma che mi auguro possano essere ribadite in questa sede, abbiamo ritirato l'emendamento e rinunciato ad un voto che si sarebbe reso superfluo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo annuo di lire 2.500.000 ciascuno con laureati, i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti CNR che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà;

b) assistenti incaricati e assistenti supplenti;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio, sempreché l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al precedente comma.

Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del ministro per la pubblica istruzione, in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso e tenuto conto dei criteri generali ed obiettivi stabiliti dalla 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.

I concorsi sono banditi dall'università.

La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.

I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.

La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università; egli può tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano atti-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

vità di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEP a cura e sul bilancio dell'università.

Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riasorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.

Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al primo comma dell'articolo 5 sostituire la cifra: 9.000, con: 10.000.*

5. 2. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al secondo comma dell'articolo 5 dopo le parole: con due anni di attività, aggiungere le seguenti: maturati anche con il cumulo di diversi periodi non continuativi.*

5. 3. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al secondo comma dell'articolo 5, alla lettera b) sopprimere le parole: che abbiano svolto la loro attività presso la Facoltà.*

5. 4. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al secondo comma dell'articolo 5 dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:*

g) tecnici coadiutori provvisti di laurea con una anzianità di laurea di almeno anni 3.

5. 5. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il quarto comma dell'articolo 5 con il seguente:*

I contratti hanno lo scopo di avviare all'insegnamento e di consentire altresì di collaborare all'attività scientifica degli istituti. Il contratto è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro continuativo retribuito alle dipendenze di enti pubblici o di privati, con qualsiasi forma di consulenza continuativa, con qualsiasi forma di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, con la titolarità di borse di studio e di ricerca da chiunque bandite. È sospeso il contratto nei confronti dei titolari ai quali venga conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

5. 6. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il settimo comma dell'articolo 5 con il seguente:*

Per l'attribuzione dei contratti vengono indetti concorsi per ciascuna disciplina. La commissione esaminatrice è composta dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, o dai titolari se esistono corsi sdoppiati della medesima disciplina, nonché da quattro docenti estratti a sorte su liste di dodici docenti della stessa disciplina o di discipline affini nell'università, formate per ciascun concorso dal consiglio di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 9. Qualora almeno tre membri del consiglio lo richiedano, la lista è formata per votazione segreta, con voto limitato a un terzo dei nominativi da designare.

5. 7. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al decimo comma dell'articolo 5, aggiungere in fine, le seguenti parole:*

Per la stessa durata l'importo del contratto è aumentato di un terzo.

5. 8. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al tredicesimo comma dell'articolo 5, aggiungere in fine, le seguenti parole:*

L'importo annuo attribuito al contrattista non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**5. 9. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al quattordicesimo comma dell'articolo 5 dopo la parola: contratto, aggiungere le seguenti: purché sia in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento o di titolo considerato equipollente dalla legge.*

**5. 10. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il quattordicesimo comma dell'articolo 5 aggiungere il seguente:*

Il servizio prestato dai contrattisti è equiparato, ad ogni effetto, a quelli previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

**5. 11. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 5 aggiungere le seguenti parole: I limiti di età per l'ammissione ai relativi concorsi sono aumentati, nei confronti dei contrattisti, di un periodo pari a quello in cui essi hanno usufruito del contratto.*

**5. 12. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*All'ultimo comma dell'articolo 5 aggiungere, in fine, le parole: In tali casi il servizio svolto dal contrattista viene considerato come effettivo servizio a tutti gli effetti. Ai fini dei relativi benefici pensionistici, l'università ed eventualmente il contrattista, per la differenza, sono tenuti a versare i contributi necessari all'amministrazione di provvidenza.*

**5. 13. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

GIOMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Con l'emendamento 5. 1, chiediamo la soppressione dell'articolo, in relazione all'emendamento proposto ai commi 13 e 14 dell'articolo 3, con il quale si istituiscono 7 mila nuovi posti di assistente. Evidentemente, se viene respinto quell'emendamento, cade anche questo. In subordine, con l'emendamento 5. 2, proponiamo di sostituire la cifra 9 mila con 10 mila. La ragione di questo emendamento è rappresentata da un aumento dei contratti erogati che si rende possibile riducendo da 3000 a 1500 il numero degli assegni biennali, previsti con apposito emendamento, non prorogabili in quanto verrebbero altrimenti ad identificarsi con i contratti. In tal modo, verrebbero risparmiati 200 milioni ogni anno, a partire da quello corrente.

L'emendamento 5. 3 tende a favorire chi non avesse usufruito di una borsa annuale rinnovata, e che avesse conseguito, dopo qualche tempo, una borsa biennale di addestramento didattico, effettuando un periodo complessivo di attività didattica e scientifica ben superiore ai due anni richiesti dal decreto, anche se non riferibili interamente alla borsa di cui è attualmente titolare. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 4, si è ritenuto di sopprimere il limite previsto dal testo alla lettera b), la quale stabilisce per i borsisti l'obbligo di avere svolto la loro attività presso la facoltà. Il limite crea un'ingiustificata disparità di trattamento in rapporto al fatto occasionale che la ricerca, diretta di regola da un professore universitario, sia amministrata, anziché presso le università, presso altri istituti.

Con l'emendamento 5. 5 proponiamo di aggiungere anche i tecnici coadiutori provvisti di laurea, con una anzianità di laurea di almeno tre anni, in quanto non comprendiamo il motivo per cui essi debbano essere esclusi dalla partecipazione al concorso.

L'emendamento 5. 6, ha lo scopo di modificare il quarto comma dell'articolo 5, che, a nostro avviso, è estremamente pericoloso. Sancendo infatti l'incompatibilità con il contratto di ogni rapporto di lavoro continuativo, la norma offre la possibilità di intralazzi, poiché sarebbe estremamente difficile appurare se un lavoro viene svolto con continuità o meno. Riteniamo pertanto di dover riprendere la formulazione, molto più completa e seria, adottata al riguardo dal disegno di legge n. 1012, con qualche leggera modificazione.

Anche per quanto riguarda la composizione della commissione giudicatrice per l'attribuzione dei contratti, ci sembra più accettabile la formulazione da noi proposta con l'emendamento 5. 7, che prevede appunto che la commissione esaminatrice sia composta « dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, o dai titolari, se esistono corsi sdoppiati della medesima disciplina, nonché da quattro docenti estratti a sorte su liste di dodici docenti della stessa disciplina o di discipline affini nell'università, formate per ciascun concorso dal consiglio di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 9. Qualora almeno tre membri del consiglio lo richiedano, la lista è formata per votazione segreta, con voto limitato ad un terzo dei nominativi da designare ».

L'emendamento 5. 8 è dettato dalla necessità di attribuire al contrattista residente all'estero per ragioni attinenti al suo lavoro un aumento dell'importo a lui assegnato, a causa delle maggiori esigenze cui va incontro.

Con l'emendamento 5. 9 si intende offrire un aiuto di carattere fiscale ai giovani contrattisti. L'emendamento 5. 10 è giustificato dalla necessità di prevedere che il contrattista, che al termine del quadriennio passi nei ruoli della scuola secondaria, sia in possesso della abilitazione all'insegnamento o di altro titolo equipollente.

Con l'emendamento 5. 11 si ritiene, per ragioni di equità, di equiparare i contrattisti, ai fini della valutazione del servizio prestato, a tutte le categorie analoghe non previste dal decreto.

Con l'emendamento 5. 12 abbiamo inteso favorire coloro che, pur essendo più anziani, non abbiano finora usufruito della possibilità di partecipare a concorsi. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 13, dobbiamo dire che, in un certo senso, completa l'articolo 5 per garantire ai contrattisti la possibilità di usufruire degli anni di insegnamento anche agli effetti della quiescenza.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 5, sostituire le parole: al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 1973.*

5. 17.

**Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha fatto sapere che rinuncia a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 5, sopprimere la lettera a).*

5. 18.

**Lo Porto, Aloï, Menicacci, Rauti.**

**ALOÏ.** Questo emendamento lo riteniamo già svolto.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al settimo comma dell'articolo 5 sostituire le parole: di due docenti di ruolo o fuori ruolo, con le seguenti: di due docenti di ruolo o incaricati stabilizzati.*

5. 15.

**Tessari, Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Vitali.**

*Al sedicesimo comma dell'articolo 5 sostituire le parole: nonché i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3, con le seguenti: esclusi i diritti a questi garantiti dai commi 12, 14 e 15 del precedente articolo.*

5. 16.

**Tessari, Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Vitali.**

L'onorevole Tessari ha facoltà di svolgerlo.

**TESSARI.** Il senso dell'emendamento 5. 15 è molto chiaro. Dovendosi organizzare le commissioni giudicatrici per l'assegnazione dei contratti, riteniamo che gli incaricati stabilizzati debbano essere coinvolti a pieno diritto nella vita dell'istituto. Non si comprende perché non possano essere membri di queste commissioni come non si spiega la volontà di insistere oggi sulla supremazia del docente di ruolo anche in questo aspetto della vita universitaria.

L'emendamento 5. 16 è ancora più rilevante e tocca una questione, a nostro avviso, di principio. Proponiamo in pratica che i diritti dei contrattisti delle università statali non possano essere estesi, salvo quanto riguarda il trattamento previdenziale e assicurativo, ai contrattisti delle università non statali. Le nostre argomentazioni, anche in Commissione, mettevano in rilievo la pericolosa innovazione che questa norma potrebbe apportare, cioè quella di ammettere il principio che nei ruoli dell'amministrazione dello Stato — nel caso

specifico parliamo e alludiamo in primo luogo ai ruoli della scuola media — possono entrare dei giovani senza che questi siano stati sottoposti ad alcuna forma di controllo statale: non sappiamo infatti con quali criteri verranno assegnati i contratti nelle università private. In ogni caso, riteniamo che un qualsiasi criterio, anche definito, quale potrebbe essere quello indicato dal testo in esame, che richiama, per analogia, l'espletamento delle norme concorsuali per i contratti delle università statali, non sia sufficiente per concedere ad altri i diritti dei contrattisti delle università statali. Immettere nei ruoli dello Stato personale che non sia stato in qualche modo sottoposto al controllo statale vorrebbe dire applicare un principio nuovo. Per la verità dubito che così facendo, non si leda un principio costituzionale e non si apra un varco pericolosissimo nell'amministrazione statale. Si tratta poi di una questione di principio più generale e non solo giuridica o amministrativa. Riteniamo, infatti, che lo Stato non possa delegare ad enti privati i suoi poteri di controllo che, in quanto tali sono precise garanzie.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quattordicesimo comma dell'articolo 5 con il seguente:*

Al termine del quadriennio, il titolare del contratto, sulla cui attività didattica e scientifica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo degli assistenti ordinari e con anzianità decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

5. 14.

**Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha facoltà di svolgerlo.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Lo consideriamo già svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 6 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

« Per la formazione scientifica e didattica di giovani laureati, sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, pubblici concorsi per numero 3.000 assegni biennali dell'importo lordo annuo di lire 1.800.000.

Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a

laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.

Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente articolo 5.

Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.

Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.

I relativi concorsi sono banditi dall'università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.

L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.

Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una

relazione scritta annuale al consiglio di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.

I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'INPS e all'ENPDEP, loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 6, sostituire la cifra: 3.000, con la seguente: 1.500.*

**6. 1. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al primo comma dell'articolo 6, sostituire la parola: lordo, con la parola: netto.*

**6. 2. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al secondo comma dell'articolo 6, sostituire la parola: cinque, con la parola: due.*

**6. 3. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al settimo comma dell'articolo 6, sopprimere la parola; altri.*

**6. 7. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

Il rettore dell'università provvede con proprio decreto a bandire i relativi concorsi. La commissione giudicatrice è costituita dal titolare della disciplina e da altri due docenti di discipline affini, scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà del pari allargato. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.

**6. 8. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*All'undicesimo comma dell'articolo 6, sostituire la parola: può, con la parola: deve.*

**6. 10. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

**MAZZARINO.** Signor Presidente, l'emendamento 6. 1 è collegato con il mio emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge - l'emendamento 5. 2 - che tende a portare da 9.000 a 10.000 il numero dei contratti. Quanto all'emendamento 6. 2, stante la esiguità dell'importo annuo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge, esso tende a far sì che l'importo ivi fissato sia considerato come importo netto. In ordine all'emendamento 6. 3, desidero sottolineare che, a nostro avviso, è più opportuno che gli assegni biennali in questione siano conferiti ai laureati da non oltre due anni e non, come ora è previsto, ai laureati da non oltre cinque anni. L'emendamento 6. 7 è collegato ai precedenti. Il successivo emendamento 6. 8 riproduce il testo del quarto comma dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1012, da noi ritenuto più congruo. Non ritengo, infine, necessario illustrare l'emendamento 6. 10, il cui scopo è evidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 6, sostituire la cifra: 3.000, con la seguente: 10.000.*

**6. 14. Tortorella Giuseppe, Nicosia, d'Aquino, Grilli, Cerullo.**

**CERULLO.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERULLO.** L'emendamento da noi proposto tende, nel complesso dei provvedimenti al nostro esame, a creare spazio per i giovani, che dovrebbero essere i primi a trarre vantaggio da una riforma degli studi universitari. Riteniamo che i 3 mila assegni biennali, della misura annua lorda di lire 1.800.000, di cui all'articolo 6 del decreto-legge, siano, oltre che d'importo modesto, insufficienti nel numero. Proponiamo, quin-

di, di portare il loro numero a 10 mila. Se si considera che gli studenti universitari sono già ora un milione, se si tiene conto dei 7.500 posti di professore universitario di ruolo che vengono istituiti e che dovranno — in teoria — essere messi a concorso nel prossimo triennio, se si tiene conto, ancora, che verranno stabilizzati i professori incaricati e saranno sostenuti i borsisti e i contrattisti — si tratta, in totale, di circa 11 mila persone — è evidente che i giovani che stanno per laurearsi o che si laureeranno nei prossimi anni, tutto potranno avere dinanzi a loro tranne che la prospettiva di inserirsi nelle università. Sottolineo quindi l'importanza di questo emendamento, che, come altri che illustreremo, tende a salvaguardare le aspettative dei giovani che frequentano oggi, e frequenteranno negli anni a venire, l'università.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 6.*

6. 4. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sopprimere il quinto e sesto comma dell'articolo 6.*

6. 5. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

Gli assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e uniformi indicati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione avendo riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà, alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica ed alle esigenze della programmazione economica. I consigli di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 9, provvedono a destinare gli assegni alle singole discipline avendo riguardo al numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e ad altri criteri obiettivi.

6. 6. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

L'assegno è individuale e indivisibile. I titolari degli assegni non possono cumularli con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze di enti e privati, né possono svolgere attività commerciale o professionale privata, né attività di consulenza presso privati o enti pubblici, né rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Ai fini della loro formazione didattica, i titolari degli assegni sono utilizzati, per non meno di due giorni la settimana, per l'assistenza individuale agli studenti e per le esercitazioni secondo norme ed orari fissati dalla facoltà. Essi svolgono principalmente attività di ricerca, sulla quale sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio di facoltà; l'attività di ricerca deve essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del 50 per cento.

6. 9. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il dodicesimo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno. Avverso il provvedimento è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione, che decide in via definitiva sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. 11. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*All'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'importo annuo attribuito ai titolari degli assegni non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il servizio prestato dal titolare dell'assegno è equiparato, ad ogni effetto, a quelli previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

6. 12. **Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerli.

GIOMO. Signor Presidente, con l'emendamento 6.4 proponiamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge. Infatti, rimanendo fermo il principio della prorogabilità degli assegni biennali, si creerebbe, in pratica, a nostro avviso, un doppiopione dei contratti con laureati che, come è noto, sono di durata quadriennale.

L'emendamento 6.5 propone la soppressione del quinto e del sesto comma dell'articolo 6 del decreto-legge. Esso tende a sopprimere la norma che stabilisce che gli assegni sono conferiti, per un'aliquota del 50 per cento mediante concorso nazionale. Riteniamo più opportuno, anche in ossequio all'autonomia universitaria, che siano le singole facoltà a bandire i concorsi per il conferimento degli assegni.

L'emendamento 6.6 tende a sostituire il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 6 con un testo che recepisce la formulazione dell'articolo 6, terzo comma, del disegno di legge n. 1012. Infatti — ripeto — riteniamo che contrasti con il principio dell'autonomia universitaria prevedere che il 50 per cento degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica sia conferito mediante concorso nazionale, e riteniamo più congruo il procedimento proposto al terzo comma del citato articolo, che l'emendamento riproduce, per la ripartizione degli assegni stessi.

L'emendamento 6.9 tende a sostituire il nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 6 con un unico comma che, praticamente, riproduce il quinto comma dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1012, la cui formulazione ci sembra più idonea sul piano tecnico.

L'emendamento 6.11 riproduce il testo del sesto comma dell'articolo 6 del citato disegno di legge n. 1012, che non solo ci sembra più completo, ma offre maggiori garanzie di tutela ai titolari degli assegni in questione, prevedendo che costoro possano presentare ricorso al Ministero della pubblica istruzione contro il provvedimento del consiglio di facoltà che decida la decadenza dell'assegno.

Quanto all'emendamento 6.12, esso, stante l'esiguità dell'importo annuo degli assegni, di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, tende a stabilire il principio che tale importo annuo non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal modo, l'importo stabilito verrà corrisposto al netto, e non già al lordo, ai titolari degli assegni.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

I titolari di assegni biennali, alla fine di un biennio, hanno diritto — previo giudizio di idoneità spettante alla facoltà — alla stipulazione di un contratto con l'università, con lo stesso trattamento economico e normativo dei contrattisti di cui all'articolo 5.

6. 13. **Tessari, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Vitali.**

L'onorevole Tessari ha facoltà di svolgerlo.

TESSARI. Il senso di questo emendamento si ricollega ad una serie di argomentazioni che abbiamo sostenuto in Commissione per illustrare la posizione del gruppo comunista su tutta la materia degli assegni. Riteniamo che sia molto debole la posizione espressa dal terzo comma dell'articolo 6, dove si stabilisce che l'assegno biennale può essere prorogato per un altro biennio. Sappiamo che a questi assegni concorrono assegnatari di altri assegni — le attuali borse di studio — e che, quindi, l'età media di coloro che beneficiano di tali assegni non è tanto bassa. Pertanto, riteniamo che si debba superare anche questa logica dell'apprendistato (cui, tuttavia, riconosciamo una certa credibilità) garantendo al titolare dell'assegno, allo scadere del biennio, non tanto la proroga dello stesso per successivo biennio, che potrebbe allargare l'arco di tempo a 6-8 anni (come si verificherà per la maggioranza dei casi), quanto la trasformazione dell'assegno in un contratto con l'università, con lo stesso trattamento economico e normativo dei contrattisti di cui all'articolo 5. Questo, non già in base a un meccanismo automatico, bensì previo giudizio di idoneità (che deve però essere espresso dalla facoltà e non dal docente). Questo, non solo per riaffermare il principio — da noi più volte ribadito — che anche i ricercatori debbono lavorare per la facoltà e non alle dipendenze della cattedra, ma anche per aprire delle prospettive future a questi titolari degli assegni di formazione scientifica e didattica. Noi riteniamo che la trasformazione, dopo due anni dell'assegno in un contratto non alteri sostanzialmente l'equilibrio del presente provvedimento, e che, in tal modo, si vada nello stesso tempo incontro all'esigenza, avvertita dal-

la stragrande maggioranza dei titolari degli assegni e degli attuali borsisti, di trovare uno sbocco che in qualche modo li immetta stabilmente nell'università; anche se noi tutti sappiamo che quella del contratto è una soluzione precaria, non garantendo la conclusione del medesimo alcuna possibilità di inserimento o nell'università o nell'amministrazione dello Stato. Comunque, siamo dell'avviso che anche i contrattisti debbano sottostare a forme di controllo.

Per questi motivi proponiamo di ridurre queste differenze di trattamento tra i contrattisti e i titolari degli assegni che entreranno nell'università a titolo di precario. Questo è il senso dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Il trattamento economico viene adeguato secondo il primo comma del presente articolo e ai borsisti viene assicurato il trattamento previdenziale secondo l'ultimo comma del presente articolo.

6. 15. **De Lorenzo, Mazzarino, Giomo.**

**GIOMO.** Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 7 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario,** legge:

« Per ciascuno degli anni accademici 1974-1975 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire.

Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. È fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minime.

Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 per cento, da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna.

Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi dispo-

nibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non sia superiore a lire 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a quegli studenti che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole dei consigli di facoltà.

Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Il riparto fra le singole università dello stanziamento annuale per la corresponsione degli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è determinato con decreto del ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo tenuto conto:

a) del numero degli studenti italiani iscritti e in corso presso ciascuna università, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'università, o in comuni contermini, e studenti provenienti da altri comuni;

b) del numero degli studenti ammessi in ciascuna università alle graduatorie per il conferimento degli assegni di studio per il triennio precedente.

Il ministro della pubblica istruzione promuove, anche per il tramite del comitato nazionale delle opere universitarie, gli studi e le iniziative atti a realizzare progressivamente in tutte le università il disposto dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in ordine alla corresponsione dell'assegno mediante servizi, fatta salva una quota di denaro per le piccole spese. A tal fine il 30 per cento del fondo di cui al comma primo è ripartito fra le università che documentino di aver ottemperato all'anzidetto disposto, in proporzione dell'impegno finanziario di ciascuna opera nell'attuazione di servizi nel corso del precedente anno accademico, nonché di quello inerente a progetti in via di esecuzione.

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea, tenuto conto del numero degli studenti italiani regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento di cui al primo comma è aumentato di 4 miliardi di lire.

La somma a disposizione di ciascuna facoltà per assegni di studio è destinata per due terzi alle conferme degli assegni agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico, a condizione che:

a) abbiano superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda;

b) appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi le lire 1.800.000 annue, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo, ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Il residuo terzo della somma disponibile è destinato per almeno due terzi agli studenti che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, si iscrivano per la prima volta all'università avendo riportato una votazione media non inferiore a 42/60 negli esami di maturità o di abilitazione e per la rimanente parte agli studenti che pur non avendo precedentemente fruito di assegno di studio si trovino tuttavia nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Fra gli aspiranti all'attribuzione dell'assegno di cui ai commi precedenti si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito, in relazione ai voti di profitto. Per la formazione delle graduatorie e per il conferimento

degli assegni il consiglio dell'opera di ciascuna università emana un apposito regolamento.

Agli studenti che si iscrivono al primo corso l'assegno è attribuito per un terzo al 31 dicembre e per due terzi dopo il superamento degli esami previsti dal piano di studi per il primo anno di corso, che deve avvenire entro l'ultimo appello della sessione di esame autunnale dell'anno stesso.

La conferma dell'assegno è disposta automaticamente solo nell'ambito della medesima università, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge; lo studente che si trasferisce concorre con tutti gli aspiranti alla attribuzione dell'università di nuova iscrizione.

Gli studenti che beneficiano degli assegni di studio sono tenuti alla regolare frequenza dei corsi. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina i modi di accertamento dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, che è impegno d'onore del destinatario dell'assegno.

Gli studenti inclusi nelle graduatorie per l'attribuzione o la conferma dell'assegno di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo Stato provvede a rimborsare le università delle somme corrispondenti.

Secondo modalità da stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta nell'ambito scolastico per le minoranze linguistiche.

Le opere universitarie trasmettono annualmente agli uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli beneficiari. Le opere universitarie sono tenute ad effettuare propri controlli anche per campione sull'effettiva sussistenza delle condizioni economiche richieste per l'attribuzione o la conferma degli assegni di studio. Chiunque a tal fine abbia rilasciato o prodotto false dichiarazioni, attestazioni o documenti o comunque fornito una inesatta presentazione dello stato economico proprio o familiare, è punito, sempreché lo stesso fatto non sia più gravemente punito dalla legge penale, con la reclusione fino a un mese e con una multa pari al doppio della somma indebitamente lucrata.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le opere universitarie sono restituite alla normale gestione e deca-

dono gli attuali commissari governativi. Fino all'attuazione della riforma universitaria, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1949, n. 168, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle opere vengono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, dagli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno in ciascuna università. Il voto è limitato a un terzo degli eligendi. Le elezioni sono organizzate a cura e spese delle università; il relativo regolamento è approvato dal senato accademico consultate, ove esistano, le organizzazioni studentesche e tenute presenti le procedure della legge elettorale comunale e provinciale fermo restando che nessun seggio può essere ubicato fuori delle sedi universitarie né essere chiuso prima del terzo giorno dall'apertura delle votazioni e che tutte le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Le elezioni sono valide se ad esse abbia partecipato un terzo degli aventi diritto. Gli eletti devono essere maggiori di età.

**7. 1. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al secondo comma dell'articolo 7, dopo le parole: di servizi, aggiungere le seguenti: destinati in particolare agli studenti fuori sede dando la precedenza all'alloggio.*

**7. 2. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al terzo comma dell'articolo 7, sostituire le parole: 30 per cento, con le parole: 40 per cento.*

**7. 3. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al quarto comma dell'articolo 7, sostituire le parole: un quinto, con le parole: un terzo.*

**7. 4. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al settimo comma dell'articolo 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le opere universitarie vengono rappresentate e tutelate in ogni ordine e grado di giudizio dall'Avvocatura dello Stato, alla quale possono altresì richiedersi pareri consultivi.*

**7. 5. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:*

**ART. 7-ter.**

Prestiti d'onore sono concessi agli studenti universitari particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi previsto o approvato dal consiglio di facoltà.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei competenti consigli di facoltà che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il tre per cento comprensivo di ogni altra spesa.

**7-bis. 0. 1. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

GIOMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, il mio emendamento 7.1 è interamente sostitutivo dell'articolo 7; con esso viene ripreso un motivo che è stato oggetto di trattazione anche nel corso dell'esposizione della mia relazione di minoranza. Praticamente, il nuovo testo dell'articolo riproduce l'articolo 12 del disegno di legge n. 1012, la cui formulazione ci è sembrata più concreta e precisa anche per quanto riguarda i compiti attribuiti alle opere universitarie. Ma il punto che a noi sembra più importante è quello che riguarda la somma messa a disposizione di ciascuno studente e le condizioni perché l'assegno di studio sia corrisposto. Questo assegno è dato a condizione che lo studente abbia superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studio per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda e appartenga a famiglia il cui reddito imponibile non superi il milione e 800 mila lire annue. La somma messa a disposizione di ciascuna facoltà per questi assegni di studio è destinata per due terzi agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno e che si trovino nelle condizioni di cui ho parlato, mentre il residuo terzo è destinato per almeno due terzi agli studenti che, appartenendo a famiglia il cui

reddito imponibile non superi il milione e 800 mila lire annue, si iscrivano per la prima volta all'università avendo riportato una votazione media non inferiore ai 42 sessantesimi negli esami di maturità o di abilitazione, e per la rimanente parte agli studenti che, pur non avendo precedentemente fruito di assegno di studio, si trovino tuttavia ad aver superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studio per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda e appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi il milione e 800 mila lire annue. L'emendamento poi spiega il procedimento per la formazione delle graduatorie.

Noi crediamo di introdurre con questo emendamento un concetto più restrittivo e più selettivo, che possa favorire i giovani più capaci e in condizioni economiche più precarie, evitando di mettere tutti su uno stesso piano, su un piano di parità, che andrebbe a favorire indiscutibilmente i giovani che hanno maggiori mezzi a disposizione o che comunque sono meno diligenti negli studi.

Il successivo mio emendamento 7.2 vuol precisare quali tipi di servizi si intendono offrire agli studenti. Poiché l'impegno economico per l'abilitazione è piuttosto considerevole, si ritiene opportuno stabilire che nella corresponsione delle prestazioni di servizio agli studenti fuori sede si debba dare la precedenza all'alloggio.

Per quanto riguarda l'emendamento Mazzarino 7.3, la nostra richiesta è ovvia: vogliamo che aumenti il numero dei giovani che possono usufruire della borsa di studio per ragioni di merito.

Circa l'emendamento Mazzarino 7.4, debbo dire che, in merito alla ripartizione di fondi effettivamente destinati agli studenti, la percentuale di un quinto riservata alle matricole appare assolutamente insufficiente. In termini quantitativi, infatti, le matricole presentano più del 50 per cento delle domande di assegno di studio, e sono quasi il 60 per cento degli aventi titolo. Quest'anno, per esempio, nella facoltà di medicina a Roma hanno ottenuto l'assegno le matricole della seconda fascia di reddito, con voto di diploma superiore al 48. È chiaro che aumentando ad un terzo la percentuale prevista nell'articolo 7 si prevedono maggiori possibilità per le matricole di ottenere l'assegno.

Quanto al mio emendamento 7.5, ci appare necessario mettere a disposizione delle opere universitarie l'Avvocatura dello Stato, alla quale oggi esse non possono rivolgersi per essere tutelate in giudizio. Anche questa

ci sembra una cautela estremamente valida nei riguardi di queste organizzazioni universitarie.

Con il mio articolo aggiuntivo 7-ter (emendamento 7-bis 0.1) si introducono prestiti di onore che, a nostro avviso, dovrebbero costituire lo strumento principale dell'assistenza universitaria, in quanto tali prestiti responsabilizzano lo studente e lo incitano a lavorare nel migliore dei modi.

Si tratta di un tentativo che abbiamo fatto anche presso consigli provinciali e regionali per introdurre un criterio che è molto in uso nei paesi scandinavi: questi giovani possono chiedere un prestito d'onore a tassi estremamente bassi a qualsiasi ente bancario per i loro studi, impegnandosi sul loro onore a rendere queste cifre quando lavoreranno. Si tratta di un impegno personale che facciamo assumere a questi giovani, in maniera tale che quanto viene loro concesso non sia soltanto frutto di un diritto, ma anche di una loro partecipazione di lavoro e di impegno per quanto potranno fare poi, quando l'università li avrà licenziati. Ci sembra, questo, un sistema anche moralizzante nel campo dell'assistenza universitaria. Grazie.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: 4 miliardi, con le seguenti: 20 miliardi.*

**7. 9. Cerullo, Nicosia, d'Aquino, Grilli, Tortorella Giuseppe.**

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Per l'attuazione dei programmi per ognuno degli anni accademici 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, vengono stanziati 20 miliardi da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ognuna.

**7. 10. Nicosia, Tortorella Giuseppe, d'Aquino, Grilli, Cerullo.**

**CERULLO.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERULLO.** Signor Presidente, onorevole ministro, premesso che non è stata decisa su nostra iniziativa la liberalizzazione degli accessi alle università; premesso che gli studenti universitari si avviano a raggiungere il milione; considerato che nel 1973 sono stati destinati al presalario 68 miliardi per 173 mila assegni di studio, e che ciò nonostante ne sono

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

rimasti privi molte migliaia di studenti che pure avevano, a norma di legge, i requisiti per ottenerli; ci sembra veramente non solo esiguo, ma ridicolo un aumento di soli 4 miliardi di lire dello stanziamento annuale per la corresponsione degli assegni di studio. O la liberalizzazione viene accompagnata dalla effettiva possibilità dell'accesso e della frequenza all'università, oppure si tratta della solita regalia demagogica che è stata data ai giovani studenti. Noi proponiamo quindi di aumentare questo stanziamento per gli assegni di studio fino a 20 miliardi; considerato il ritmo di svalutazione della lira e quello dell'aumento del costo della vita non ci sembra di fare una proposta paradossale o demagogica.

Con l'emendamento Nicosia 7. 10 proponiamo di aumentare fino a 20 miliardi lo stanziamento per le opere universitarie. Se teniamo presente che in quasi nessuna università italiana esistono collegi idonei ad ospitare gli studenti, nemmeno quelli che abitano fuori sede, che l'organizzazione delle mense studentesche è veramente precaria, che non ci sono altri servizi culturali e di assistenza per gli studenti, e che a tutte queste esigenze dovrebbero provvedere le opere universitarie, non è concepibile che da un lato si assegnino alle stesse scarsi fondi, e che dall'altro si arrivi a determinare che le opere universitarie devono fare la lesina, fino al 30 per cento, sugli studenti poveri, ai quali viene fatto pagare il costo delle opere programmate per il futuro, opere che comunque, viste le dotazioni attuali, saranno insufficienti a sanare le situazioni, ed a far sì che le strutture siano adeguate alle esigenze dei giovani.

Anche queste annotazioni rientrano in una delle critiche fondamentali che noi portiamo avanti nei confronti di questo provvedimento: una delle critiche fondamentali deriva dal fatto che qui ci si è ricordato un po' di tutto, persino di qualche personaggio o figlio di personaggio altolocato dello Stato, ma ci si ostina a dimenticare la situazione di centinaia di migliaia di giovani studenti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma dell'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Per consentire alle opere universitarie di organizzare dall'anno accademico 1973-74 un servizio di medicina preventiva e di assistenza sanitaria per gli studenti, il ministro eroga

contributi per le stesse fino ad un massimo di 5 miliardi annui.

**7. 11. Tortorella Giuseppe, Nicosia, d'Aquino, Grilli, Cerullo.**

**d'AQUINO.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**d'AQUINO.** Abbiamo ritenuto opportuno presentare questo emendamento per l'importanza che riveste, soprattutto in questi tempi, la medicina preventiva. Desidero sottolineare i motivi per cui riteniamo che le opere universitarie debbano badare a queste situazioni. Ci sono degli atenei in cui non esistono neppure i poliambulatori. Consentendo alle opere universitarie di organizzare un servizio di medicina preventiva e di assistenza sanitaria per gli studenti, si potrebbe avviare una collaborazione tra le opere universitarie, le cliniche universitarie e gli enti ospedalieri; e questo soprattutto per favorire lo sviluppo della medicina preventiva, settore che la riforma sanitaria dovrebbe investire di materiali e di mezzi, al fine di consentire quel necessario sviluppo, al quale la medicina italiana deve aspirare. Riteniamo che la spesa di 5 miliardi l'anno non possa pesare sul bilancio, e ci auguriamo pertanto che l'emendamento venga approvato dall'Assemblea.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il terzo comma dell'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Vengono trasferite alle regioni le funzioni, i fondi e le attrezzature delle opere universitarie; viene altresì trasferito alle regioni il relativo personale, che verrà inquadrato nei ruoli regionali.

**7. 6. Bini, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

L'onorevole Bini ha facoltà di svolgerlo.

**BINI.** Lo scopo di questo emendamento non è di intervenire su tutta la materia del diritto allo studio, ma soltanto, in collegamento con altri emendamenti a questo stesso articolo, di intervenire sulle strutture attual-

mente esistenti, in modo che quella che viene chiamata l'assistenza universitaria (mense, trasporti, cooperative librerie, assegnazione di libri, assistenza sanitaria, assegni di studio e così via) sia qualcosa di reale, in sostanza un meccanismo che funzioni.

Nel corso della discussione della legge di riforma universitaria durante la passata legislatura, quando noi proponemmo che questa materia fosse trasferita alle regioni, ci fu risposto che le regioni non erano pronte ad adempiere a questo compito perché erano appena costituite, erano, per così dire, immature. Recentemente, discutendo su questo emendamento in Commissione, il relatore ci ha risposto che non in ogni regione c'è l'università e ciò rappresenterebbe la difficoltà ad accogliere la nostra proposta.

Quest'ultimo argomento non ha il minimo valore e, a ben vedere, non ha nemmeno molto senso, mentre l'altro — quello relativo alla immaturità delle regioni — se anche avesse avuto valore nel 1971, lo ha perso oggi, perché ormai le regioni mature lo sono abbastanza. Mentre non sono mature ma versano in condizioni quasi comatose le opere universitarie, questa specie di patronati scolastici a livello universitario, quasi tutte rette da commissari e con un personale che versa in condizioni di assai grave disagio.

Il risultato è che la cosiddetta assistenza non funziona, che quel po' che viene concesso in forma di assegni di studio va in parte a giovani che non ne hanno bisogno (come tutti hanno detto in questo dibattito), che le mense e gli alloggi sono insufficienti, e così via.

Il nostro emendamento propone quindi che la materia della cosiddetta assistenza universitaria, come tutta la cosiddetta assistenza scolastica, passi alle regioni, secondo una interpretazione — che a noi sembra corretta — dell'articolo 117 della Costituzione. Di conseguenza, alle regioni dovrebbero passare anche le attrezzature e il personale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma, sostituire dalle parole: a tal fine, fino alle parole: le cui condizioni economiche siano equiparabili, con le seguenti:*

a) a studenti appartenenti a famiglie di salariati dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, e di altre categorie assimilabili alla condizione dei salariati;

b) a studenti appartenenti a famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi il cui red-

dito imponibile non sia superiore a lire 1.800.000 annue.

7. 7. **Raicich, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta, Picciotto, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Al sesto comma sostituire le parole: la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue con le seguenti: le condizioni sopra elencate.*

7. 8. **Raicich, Vitali, Tessari, Tedeschi, Picciotto, Pellegatta Maria Agostina, Natta, Giannantoni, Finelli, Chiarante, Bini, Berlinguer Giovanni, Benedetti Tullio.**

L'onorevole Raicich ha facoltà di svolgerli.

**RAICICH.** In materia di assegni di studio — istituiti nel 1963 — noi abbiamo ormai una esperienza decennale, e, come rilevava recentemente anche il rapporto del CNEL sulla situazione sociale del paese, il giudizio che si può dare di questa forma di assistenza è che essa non abbia in realtà favorito il diritto allo studio delle classi più disagiate.

È questo per due motivi. Prima di tutto perché non si è inciso alla base delle strutture dell'insegnamento (ma questo non riguarda il provvedimento in esame); in secondo luogo perché sul terreno dell'università il sistema fiscale italiano e il modo di agire delle opere universitarie hanno determinato il fatto (noto, del resto, all'opinione pubblica in quanto risultante anche da una serie di indagini svolte dalla magistratura a vari livelli e in diverse città italiane) che è assai raro il caso che uno studente veramente disagiato riesca a percepire l'assegno di studio, mentre non è raro il caso che l'assegno di studio vada a finire nelle tasche di chi avrebbe comunque la possibilità di studiare.

Questo significa che le condizioni prioritarie per l'assegnazione di assegni di studio — che vengono qui ripetute dalla legge precedente — hanno fallito al loro scopo. Affermiamo questo per due ordini di considerazioni. In primo luogo perché noi riteniamo (e siamo lieti che questa legge recepisca questa nostra convinzione) che la prima base dell'assegno di studio deve essere fornita attraverso prestazione di servizi. In secondo luogo perché viene fissata una prima fascia di attribuzione alle famiglie il cui reddito imponibile non sia superiore a 1.800.000. Noi sappiamo che il sistema fiscale italiano è tale per cui è molto facile che una famiglia anche

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

di veramente disagiate condizioni economiche, una famiglia operaia, una famiglia di chi lavora nella industria, raggiunga effettivamente questo livello (e che questo livello tra l'altro risulti dagli accertamenti fiscali, dato che si tratta di uno stipendio che non può essere ovviamente occultato), mentre attività professionali, attività terziarie e altre sfuggono a questi accertamenti anche quando sono maggiori e risultano rientranti in questa categoria.

Perciò noi proponiamo — e l'avevamo già proposto nel corso della discussione sulla proposta di legge n. 612 nella passata legislatura e nelle proposte di legge che abbiamo presentato in questa — un altro criterio che a noi pare più valido: creare una prima fascia di coloro che appartengono a famiglie di salariati dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie che a queste siano assimilabili, in modo da garantire in primo luogo l'assegno di studio ai figli di coloro che realmente lavorano e sostengono lo sforzo produttivo maggiore. E, solo dopo questa prima categoria, passare al reddito imponibile non superiore ad 1 milione ed 800 mila lire. Tra l'altro abbiamo anche l'impressione che, in questa fase di passaggio della riforma tributaria, il reddito imponibile di 1 milione ed 800 mila lire possa creare inconvenienti ancora maggiori per il modo in cui il reddito imponibile sarà valutato. In altre parole rischiano che restino privi dell'assegno di studio proprio coloro che ne avrebbero maggiormente bisogno.

L'emendamento successivo trasferisce al sesto comma dell'articolo 7 le stesse considerazioni che ho ora svolto, e pertanto lo diamo per illustrato.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7-bis con il seguente:*

A partire dall'anno accademico 1974-75 vengono istituite 10.000 borse di merito da lire 500.000 cadauna che verranno attribuite dalle opere universitarie sulla base di graduatorie di corso di laurea che tengano conto esclusivamente del merito dello studente.

Il ministro della pubblica istruzione distribuirà i 5 miliardi annualmente destinati alle borse di merito proporzionalmente agli iscritti in corso delle varie università.

7-bis. 2. **Nicosia, d'Aquino, Cerullo, Grilli, Tortorella Giuseppe.**

**CERULLO.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 7-bis, aggiungere il seguente comma:*

È soppresso il secondo comma dell'articolo 149 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

7-bis. 1.

**Mazzarino.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerlo.

**MAZZARINO.** Il secondo comma dell'articolo 149 di cui al mio emendamento recita: «Coloro i quali non sostengano esami per 8 anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate».

L'approvazione del presente emendamento faciliterebbe il rinnovamento delle strutture universitarie chiarendo il problema della funzione degli studi. Appare assai pericolosa la tendenza ad escludere dagli studi universitari coloro che, per loro scelta, sentano la esigenza di un approfondimento ulteriore, oppure che, per la natura dei loro impegni di lavoro, si trovino costretti ad estendere la frequenza oltre i limiti fissati. Conservando codesti limiti, c'è pericolo che si faccia, senza che ce ne accorgiamo, una scelta culturale (anche in questo caso, come fu detto per altri casi) inconsapevolmente reazionaria. Agevoleremo una limitazione nella carriera di studente universitario ed eluderemo quella libertà di scelte che per gli studenti è il punto centrale della loro attività.

Comunque, signor ministro, io dichiaro di ritirare l'emendamento, riservandomi però di presentare un'apposita proposta di legge allo stesso fine, proposta sulla quale confido fin da ora di avere il consenso di tutti i gruppi, stante la razionalità della stessa.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 8 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

«Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, e della car-

riera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici nonché della carriera di concetto amministrativa delle università, della carriera di concetto del personale di ragioneria e della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo della carriera esecutiva, delle segreterie universitarie nonché dei ruoli di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b) e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30 per cento nell'anno 1974, del 30 per cento nell'anno 1975 e del 40 per cento nell'anno 1976.

La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per il tesoro.

Un terzo dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per esame colloquio riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. I residui due terzi vanno coperti mediante pubblici concorsi.

Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si prescinde dal limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma dell'articolo 8 aggiungere, in fine, le parole:* È istituita nel ruolo tecnico delle università la qualifica di ingegnere capo aggiunto cui è attribuito il parametro 530.

**8. 1. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di svolgerlo.

**MAZZARINO.** Lo diamo per svolto, signor Presidente, in quanto la motivazione ci sembra ovvia.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma dell'articolo 8, aggiungere le seguenti parole:* le attuali dotazioni organiche dei policlinici universitari sia per quanto attiene al personale amministrativo sia per quello paramedico sono incrementate mediamente del 30 per cento nell'anno 1974, del 30 per cento nell'anno 1975 e del 40 per cento nell'anno 1976. Inoltre la remunerazione economica del predetto personale paramedico ed amministrativo viene equiparata alle retribuzioni dovute al medesimo personale impiegato dalle dipendenze degli enti ospedalieri.

**8. 2. d'Aquino, Nicosia, Grilli, Tortorella Giuseppe, Cerullo.**

L'onorevole d'Aquino ha facoltà di svolgerlo.

**d'AQUINO.** Con questo emendamento si mira a introdurre nella legge un provvedimento risolutivo per quanto concerne il personale paramedico, numericamente carente nei policlinici e soprattutto nei policlinici di nuova istituzione (mi riferisco in particolare al policlinico di Messina e a quello di Catania), intendendosi in questa maniera incrementare il personale del policlinico stesso del 30 per cento nel primo anno, del 30 per cento nel secondo anno e del 40 per cento nel terzo anno.

Vorrei sottolineare a questo proposito che i policlinici di Messina e di Catania vivono su personale che si è qualificato nell'impegno lavorativo attraverso dei corsi svoltisi all'interno dei policlinici stessi, per personale privo ad esempio, di qualificazione infermieristica. Questo personale era stato assunto dalle università e gravava sul bilancio universitario. Successive leggi hanno disposto che la retribuzione di questo personale passasse a carico del bilancio dello Stato e segnatamente del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Così talune di queste situazioni precarie ancora non incidono sul numero effettivo dell'organico e conseguentemente non possono avvalersi, mediamente, del 10, 20 e 30 per cento di aumento che lo stesso decreto-legge comporta per gli organici del personale universitario. Pertanto una norma specifica per i policlinici assume ancor più importanza in

quanto consente di risolvere un problema che, seppure risolto nel decreto-legge in misura inferiore alle necessità e ai bisogni, tuttavia per quanto attiene ai policlinici non gode della soluzione prevista dal decreto-legge.

In subordine vi è poi un altro gravissimo problema che potrebbe essere risolto con l'approvazione di questo emendamento, quello della presentazione di una futura proposta legislativa al riguardo, che potrebbe, in tal modo, essere evitata. È di tutta evidenza che non vi può essere una remunerazione del personale delle cliniche e degli istituti di cura universitari e dei policlinici diversa dalla remunerazione del personale paramedico degli enti ospedalieri. Questo anche perché la legge specifica adotta lo stesso parametro, in tutti i doveri e diritti, per il personale paramedico degli enti ospedalieri e per il personale paramedico degli istituti di cura e delle cliniche. Non vi è però, parametro di uguaglianza economica.

Così nei policlinici universitari ospedalizzati si assiste — l'ho detto ieri e mi piace ripeterlo oggi — all'iniqua situazione di un infermiere o di un portantino che, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, in quanto dipendenti dal policlinico universitario, percepiscono uno stipendio di 130-150 mila lire, mentre il portantino o l'infermiere che dipendono economicamente dall'ente ospedaliero clinicizzato percepiscono uno stipendio che oscilla dalle 180 alle 280 mila lire mensili per gli infermieri.

Tutto ciò crea una sperequazione enorme e non conforta, indubbiamente l'affitudine, non solo, ma soprattutto la volontà all'impegno lavorativo del personale che, dovendo occuparsi dell'assistenza ai malati, è un personale altamente qualificato dal punto di vista della prestazione del lavoro.

Per tali motivi, se il nostro emendamento venisse approvato, si risolverebbe, con questo decreto-legge, l'annoso problema del personale paramedico, problema che tante volte ha messo in difficoltà la vita dei policlinici e delle cliniche universitarie, e ha provocato scioperi a catena e continuativi, trovando comprensione umana nei consigli di amministrazione delle università, privi purtroppo degli strumenti per venire incontro a queste valide richieste.

L'emendamento in esame potrebbe quindi di un colpo risolvere una questione, che trova l'appoggio di tutte le rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Vorrei che la Presidenza considerasse se non sia necessario che almeno il relatore per la maggioranza ascolti lo svolgimento degli emendamenti. Il fatto che non sia presente è un po' singolare.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, ritengo che ella abbia ragione nel formulare questo rilievo. Se ella, onorevole Natta ne fa una richiesta formale, a norma di regolamento, non posso che sospendere la seduta.

NATTA. Ne faccio una richiesta formale.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,45.**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:*

Le opere universitarie sono autorizzate ad intervenire direttamente nella gestione delle cooperative librerie universitarie o a comunque contribuire al loro funzionamento al fine di favorire l'attività editrice e la distribuzione di testi a prezzo politico.

I contributi in personale, attrezzature e materiale, dovranno essere subordinati alla possibilità di controllo sulla regolarità di funzionamento delle cooperative.

**8. 0. 1. Grilli, Nicosia, d'Aquino, Tortorella Giuseppe, Cerullo.**

GERULLO. Lo consideriamo già svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9 del decreto-legge.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà:

a) due rappresentanti degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico di insegnamento ufficiale nella facoltà;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6.

Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

I rappresentanti studenteschi in seno ai consigli di amministrazione delle opere universitarie sono eletti direttamente dagli studenti, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà: qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione.

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e secondo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

I consigli delle opere sono integrati con un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

a) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso né liti pendenti;

b) tre rappresentanti dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

c) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

d) un rappresentante del personale non insegnante;

e) tre rappresentanti degli studenti.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.

Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nell'ateneo ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 9, sostituire il primo periodo fino alla parola: incarichi: con le seguenti parole:*

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre con voto deliberativo ai consigli di facoltà:

9. 15.

**Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha facoltà di svolgerlo.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Il nostro emendamento si ricollega ad un interrogativo di fondo al quale il presente provvedimento non dà alcuna risposta. Quale doveva essere, infatti, la funzione dell'attuale decreto-legge se non quella di assicurare la continuità funzionale dell'università, definendo cioè le posizioni giuridiche ed economiche degli incaricati esterni, a livello di cattedra, e dei borsisti, a livello di assistenti? Il decreto-legge, invece, si preoccupa soltanto di rimaneggiare, frettolosamente e in modo molto discutibile, le posizioni del personale di ruolo (ag-

gregati e assistenti ordinari) senza risolvere la situazione dei precari. Agli incaricati esterni si concede, fino all'entrata in vigore della riforma, una stabilizzazione che era sostanzialmente già acquisita sulla base della vigente legislazione, mentre si crea, stranamente, un nuovo tipo di rapporto di impiego, e cioè il... contratto a termine imprevedibile. Ai borsisti, dopo una minaccia di licenziamento dovuta ad una svista emendata *in extremis*, non si sa offrire altro che una sopravvivenza quadriennale sotto forma di contratto a termine.

A questo punto si pone un'alternativa che non è più possibile eludere. Se gli attuali professori incaricati di insegnamenti ufficiali (e che, come tali, hanno le stesse responsabilità didattiche e le prerogative normali che competono ai professori ordinari) non sono docenti validi, allora bisogna invalidare anche i corsi di insegnamento e le commissioni di esame da essi presiedute e, di conseguenza, tutti i diplomi di laurea rilasciati negli ultimi decenni; se, viceversa, i professori incaricati sono docenti validi, come è richiesto dalla legge sul conferimento degli incarichi per concorso pubblico, allora non vi è motivo che essi siano considerati docenti « di serie A » nelle cattedre e « di serie B » nei consigli di facoltà.

L'attuale decreto-legge estende agli stabilizzati la partecipazione ai consigli, ma escludendoli dal voto per tutto ciò che concerne i professori ordinari. Ciò significa che, sotto un'apparente democratizzazione, resta integra, efficace e ricattatoria, in mano a pochi intimi, l'arma dei concorsi e delle chiamate, togliendo ogni autonomia di espressione ai consigli, resi inutilmente pletorici.

L'emendamento proposto vuole appunto correggere questa stortura.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 9 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:*

a) i professori incaricati non stabilizzati;

b) una rappresentanza degli assistenti di ruolo in servizio presso la facoltà, che non siano professori incaricati, pari al 33 per cento degli assistenti stessi;

c) una rappresentanza dei contrattisti di cui al precedente articolo 5, in servizio presso la facoltà, pari al 20 per cento dei contrattisti stessi;

d) una rappresentanza dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6, in servizio presso la facoltà, pari al 20 per cento degli stessi;

e) tre rappresentanti del personale non docente in servizio presso la facoltà, eletti dai non docenti.

9. 4. **Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Vitali, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari.**

*Al secondo comma dell'articolo 9 sostituire le parole da:* in ragione di cinque eletti *sino a:* al di sopra di tale numero *con:* in ragione di 7 eletti nelle facoltà con meno di mille iscritti, di 9 nelle facoltà con più di 1.000 e sino a 2.000 iscritti, di 12 nelle facoltà con più di 2.000 e sino a 5.000 iscritti, di 15 al di sopra di tale numero. Qualora siano presentate più liste di candidati, i rappresentanti sono distribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti dalle varie liste.

9. 5. **Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Al quarto comma dell'articolo 9 sostituire le parole:* oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati, *con le seguenti:* tutti i membri del consiglio di facoltà di cui al primo e al secondo comma. Nella prima applicazione della legge, i consigli di facoltà così allargati procederanno entro il 31 gennaio 1974 al rinnovo dei presidi di facoltà.

9. 6. **Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Al decimo comma dell'articolo 9 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

b) tre membri designati dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale;

9. 7. **Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 9, i seguenti commi:*

Agli studenti, ai docenti, al personale non docente e alle loro organizzazioni è garantita la libertà di assemblea, di riunione, di associazione, di iniziativa sindacale, culturale e politica all'interno dell'università.

L'uso dei locali per tali iniziative è disciplinato con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione di intesa con le organizzazioni interessate.

Ogni gruppo, associazione, movimento organizzato stabilisce in modo autonomo l'ordine del giorno e i modi di svolgimento delle proprie riunioni. Alle assemblee possono essere invitate a partecipare anche persone esterne all'università.

**9. 10. Chiarante, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

L'onorevole Chiarante ha facoltà di svolgerli.

**CHIARANTE.** Nell'illustrare gli emendamenti da me presentati all'articolo 9 del decreto-legge, non posso non muovere da una constatazione e cioè che questa norma affronta una materia che dovrebbe assumere la massima importanza non dico in una legge generale di riforma dell'università ma anche solo in un provvedimento urgente che volesse realmente qualificarsi come un primo avvio, sia pure parziale e timido, verso un processo di rinnovamento dell'università italiana.

È infatti l'articolo che affronta la questione della democrazia nell'università, della democratizzazione degli organi di gestione dell'università, questione che è stata in tutti questi anni al centro delle tensioni politiche che sono esplose nell'università italiana. È stato un tema centrale della lotta delle organizzazioni dei docenti subalterni, delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente dell'università. Costoro hanno condotto la loro battaglia contro un certo tipo di gestione, rigidamente elitaria, caratteristica dell'università italiana, concentrata nel ristretto corpo dei professori di ruolo, ed hanno posto ormai da molti anni l'obiettivo della possibilità di un intervento reale di tutte le componenti universitarie, in tutte le decisioni che riguardano la vita dell'università.

Questo della democrazia è stato un tema centrale della lotta studentesca, esplosa con tanto rilievo a partire dagli anni 1967-68; que-

sta lotta ha infatti posto, come obiettivo fondamentale, proprio quello delle conquiste di un terreno democratico di iniziativa, di organizzazione autonoma della presenza di studenti all'interno dell'università. Da queste lotte, come da quelle delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente, come dalle lotte studentesche di questi anni, è stata posta in discussione la tradizionale gestione dell'università in Italia. È uno dei momenti salienti della crisi che travaglia il nostro mondo universitario. La gestione elitaria e corporativa fa sì che quello che dovrebbe essere un centro di grandi interessi collettivi strettamente collegato con i generali bisogni del paese, si risolve in una istituzione che finisce con l'essere gestita come un corpo separato, con criteri sottratti ad ogni reale controllo democratico sia da parte delle forze interne all'università stessa, sia da parte delle forze rappresentative di interessi generali operanti nella società, intorno all'università.

A questi problemi che sono stati posti con violenza dal mondo universitario in questi anni, quali risposte fornisce l'articolo in esame? Ieri sera, al termine della discussione sulle linee generali, il ministro ha replicato respingendo le critiche di timidezza che sono state mosse al provvedimento, giudicandole ingiustificate. Vorrei chiedere all'onorevole ministro se non sia addirittura eufemistico parlare di timidezza a proposito delle misure previste in questo articolo. Queste misure vorrebbero presentarsi come un avvio di un processo di democratizzazione degli organi di gestione dell'università, ma finiscono in molti casi con il contraddire le esigenze di un reale sviluppo della democrazia nell'università. Basta infatti pensare alle limitazioni di vario genere poste da questo articolo. Gravi limitazioni sono poste innanzitutto nella composizione degli organi gestionali dell'università: ad esempio, nel consiglio di facoltà, il peso attribuito alle categorie rappresentative della parte più giovane e numerosa del corpo docente (assistenti, contrattisti, titolari di assegno didattico e scientifico), è un peso addirittura simbolico e del tutto inconsistente in relazione alle decisioni reali che da questi organismi debbono essere assunte. Inoltre, basta pensare alla composizione proposta per i consigli di amministrazione: questi organismi dovrebbero rappresentare l'istanza in cui, in modo più immediato, i problemi dell'università si confrontano con gli interessi generali della popolazione; in tale sede la problematica dovrebbe assumere un peso sostanziale, infrangendo il carattere di corporazione

chiusa e di corpo separato finora presentato dall'università. Dovrebbero avere peso sostanziale le rappresentanze delle forze generali della società, interessate ad un nuovo rapporto tra università e problemi complessivi del paese. In questo organismo si opera, è vero, una timida apertura alle rappresentanze delle regioni e delle organizzazioni sindacali, ma questa rappresentanza è numericamente del tutto inconsistente rispetto alla composizione di questo organismo, e per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei lavoratori si tratta di una rappresentanza che viene, in primo luogo, concepita come contrappeso e bilanciamento con le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali, quasi si trattasse di stabilire un equilibrio tra spinte corporative nei confronti dell'università, e non già di fare posto alle forze che rappresentano la voce e gli interessi delle grandi masse popolari.

In secondo luogo, questa designazione di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori viene subordinata a criteri che lasciano aperte molte strade per procedure di carattere arbitrario. In terzo luogo, vi sono limitazioni gravi dei poteri che vengono conferiti alle diverse componenti che vengono immesse negli organi di governo delle università. Non vi è, cioè, una parità di poteri nella partecipazione a questi organi di governo. Ad esempio, è vero che gli incaricati stabilizzati sono immessi nel consiglio di facoltà, ma è anche vero che vengono sottratte alla loro competenza non solo le questioni che riguardano la chiamata o le persone dei professori di ruolo, ma anche le questioni che riguardano l'assetto didattico complessivo della facoltà, di cui è momento fondamentale la discussione, la decisione intorno alla ripartizione delle cattedre tra diversi insegnamenti.

Per quel che riguarda gli assistenti, non solo è escluso dalla competenza dei rappresentanti degli assistenti tutto ciò che riguarda appunto l'organizzazione concreta della didattica e dell'insegnamento, cioè la distribuzione delle cattedre e degli incarichi, ma anche la partecipazione all'elezione del preside di facoltà, per cui il loro intervento all'interno di questi organismi non si vede bene poi in quale effettivo potere decisionale si concreti.

Vi sono, infine, limitazioni gravi anche per quel che riguarda gli organi che sono investiti di queste misure, sia pure limitatissime, di avvio ad una prima democratizzazione. Non si vede, ad esempio, perché quello stesso allargamento previsto per la composizione del consiglio di facoltà non si estenda anche alla

composizione del corpo accademico, per il quale invece si mantengono le attuali disposizioni. Si vuole con ciò limitare e l'elezione del rettore e le decisioni riguardanti la politica generale dell'università alla sola corporazione dei docenti di ruolo.

Ma vi è soprattutto un punto particolarmente grave, a nostro avviso, in questo articolo, quello che riguarda le rappresentanze degli studenti. L'onorevole ministro ha affermato ancora ieri sera che questo articolo, con le norme che conteneva a proposito della rappresentanza studentesca, voleva essere una sollecitazione, uno stimolo allo sviluppo di una presenza democratica degli studenti nella gestione dell'università. In effetti, un reale sviluppo di questa presenza democratica richiede due condizioni fondamentali. La prima condizione è un pieno riconoscimento dei diritti democratici per tutte le forze operanti nell'università: diritti di assemblea, di riunione, di autonoma organizzazione, di iniziativa politica, sindacale, culturale dell'università.

È vero che in molti casi gli studenti hanno conquistato in questi anni di fatto questi diritti, ma è anche vero che vi sono diritti che continuamente vengono rimessi in discussione o da organi del potere accademico o dallo stesso potere politico. Il loro pieno riconoscimento in sede legislativa, come avvio alla riforma, è perciò una condizione fondamentale proprio per lo sviluppo di una presenza democratica nell'università.

La seconda condizione, che invece la lettera del decreto vanifica, è che la possibilità da parte degli studenti di essere presenti con propri rappresentanti, con propri poteri di iniziativa e di proposta, all'interno degli organi di governo dell'università, non sia subordinata ad una norma capestro, quale quella del raggiungimento di un *quorum* minimo di votanti, che rischia di fatto di vanificare questa stessa possibilità, in particolare in tutte le grandi università del nostro paese e anche in quelle minori, in cui sia in prevalenza il numero dei fuorisede.

Noi consideriamo questo punto particolarmente grave, perché si tratta di una scelta — quella compiuta dal Governo, dalla maggioranza — che non solo non favorisce un reale sviluppo di una presenza democratica degli studenti, di una loro partecipazione al governo dell'università, ma rischia di tradursi in un reale ostacolo ad un processo di crescita democratica, di allargamento della democrazia universitaria.

Di qui discendono gli emendamenti che abbiamo presentato a questo articolo. Con l'emendamento 9. 4 proponiamo una diversa composizione dei consigli di facoltà, che sia appunto estesa a tutta la fascia più giovane del corpo docente, con la presenza di tutti i professori incaricati non stabilizzati, con una presenza più consistente degli assistenti di ruolo, dei contrattisti, dei titolari di assegno di studio, e con la presenza anche dei rappresentanti del personale non docente in servizio presso la facoltà, che non si vede perché debba essere totalmente escluso dalla gestione della facoltà.

Con l'emendamento 9. 5, poniamo il problema di dare anche numericamente una rappresentanza più consistente ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo della facoltà. Ma colleghiamo soprattutto questo emendamento con il successivo emendamento Natta 9. 8, con il quale si propone di superare il meccanismo del *quorum*, stabilendo una proporzionalità tra il numero degli studenti che comunque partecipano alla votazione e il numero dei rappresentanti che essi eleggono all'interno degli organi di governo, in modo da rispondere sia alla esigenza di offrire comunque la possibilità di assicurare una designazione di rappresentanti da parte degli studenti all'interno degli organi di Governo sia a quella di graduare questa rappresentanza secondo quello che è il grado effettivo di partecipazione della massa studentesca alle elezioni per la designazione di questi organismi.

Con l'emendamento 9. 6 proponiamo che sia abolita l'assurda e grave limitazione che esclude dalla elezione del preside di facoltà tutti i membri del consiglio di facoltà che non siano appunto i docenti di ruolo e gli incaricati stabilizzati, e chiediamo che in fase di prima applicazione della legge si proceda, sulla base del consiglio di facoltà allargato, al rinnovo dei presidi entro il 31 gennaio 1974.

Con l'emendamento 9. 7 avanziamo la richiesta di una più consistente e significativa presenza dei rappresentanti delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori all'interno del consiglio di amministrazione dell'università, portando al numero di tre i rappresentanti sia delle regioni sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e affidando direttamente la designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali alle organizzazioni stesse e non subordinandola a quel pericoloso meccanismo che viene invece previsto nel testo del decreto. Estendiamo poi questa proposta di democratizzazione degli organi

di governo anche al corpo accademico, alla elezione del rettore, al senato accademico.

Infine, con l'emendamento 9. 10 proponiamo un comma aggiuntivo all'articolo, che riguarda quella che già indicavo come una condizione fondamentale per lo sviluppo di una reale democrazia nell'università, cioè che sia garantito agli studenti, ai docenti, al personale non docente e alle loro organizzazioni una pienezza di diritti democratici all'interno della università (libertà di assemblea, di riunione, di associazione, di iniziativa sindacale, culturale e politica), la possibilità di uso dei locali dell'università, l'autonomia da parte di ogni gruppo e associazione nel promuovere e organizzare queste riunioni, la possibilità di invitare a partecipare alle assemblee nelle università anche persone esterne alle università. Ci sembra, come dicevo, una condizione fondamentale in particolare per lo sviluppo di una presenza democratica degli studenti nell'università, ma anche, più in generale, per l'arricchimento della vita democratica nell'università, per dare a tutte le componenti universitarie una reale possibilità di esercizio dei diritti democratici.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma lettera a) dell'articolo 9, sostituire le parole:* quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo, *con le seguenti:* I professori incaricati non stabilizzati e quattro rappresentanti degli assistenti di ruolo.

9. 2.

**Masullo.**

*Dopo il terzo comma dell'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Le assemblee studentesche di corso, di facoltà, di ateneo, eleggono delegazioni, le quali illustrano agli organi accademici competenti le mozioni in esse approvate sui problemi della vita universitaria.

9. 3.

**Masullo.**

*Sostituire il quattordicesimo comma dell'articolo 9, con il seguente:*

Le adunanze dei consigli di cui ai commi precedenti, salvo che per le questioni indicate al comma 1, e tutti gli atti, senza limitazioni, dei consigli stessi, sono pubblici.

9. 12.

**Masullo.**

L'onorevole Masullo ha facoltà di svolgerli.

MASULLO. Questi emendamenti sono stati da me presentati per un motivo che ritengo fondamentale. Da parte del Governo e del relatore per la maggioranza nel dibattito in Commissione sono stati espressi dei « no » molto recisi a tutti i tentativi che l'opposizione di sinistra ha fatto per migliorare il testo di questo decreto, soprattutto in ordine al problema della democrazia nell'università. Questi « no », così recisi, sono stati implicitamente motivati dalla preoccupazione di spostare il tessuto del decreto, non si sa sotto il peso di quali minacce. Questi « no » invece dovrebbero suggerire la preoccupazione di far sì che il decreto stesso non peggiori la situazione di fatto, la situazione attuale sulla quale il decreto stesso andrà ad operare. Ecco allora che il primo di questi emendamenti, il 9. 2, propone di allargare la presenza dei professori non di ruolo nel consiglio di facoltà, sostituendo al primo comma, lettera a), le parole: « quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo », con le altre: « i professori incaricati non stabilizzati e quattro rappresentanti degli assistenti di ruolo ». Questo, come dicevo, proprio per non peggiorare una situazione già in atto. Infatti, non bisogna dimenticare che l'attuale testo unico che regola la vita delle università, all'articolo 16 stabilisce che ai consigli di facoltà possono partecipare — salvo per quelle materie che sono qui indicate e riprese nella prima parte del comma — tutti i professori incaricati. Attualmente nelle facoltà delle università italiane, ai consigli di facoltà, salvo per queste materie espressamente negate dalla legge, partecipano tutti i professori incaricati.

Ora, nel momento in cui si stabilisce che debbano invece partecipare ai consigli di facoltà, oltre ai professori incaricati non stabilizzati, complessivamente solo quattro rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo, il decreto introduce una innovazione che è chiaramente peggiorativa. Cioè, ad un certo punto, le università italiane si troveranno, nelle loro riunioni di consiglio, a dover chiudere la porta in faccia a quei colleghi che, viceversa, fino a questo momento sono stati ammessi nel consiglio di facoltà. Ecco perché l'emendamento, nella sua estremamente discreta minimalità, che è ovviamente in qualche modo sostitutiva, nel momento attuale, di una più

ampia innovazione, si sofferma soprattutto sulla necessità che al consiglio di facoltà partecipino tutti i professori incaricati, e non soltanto quelli stabilizzati.

A questo stesso obiettivo è finalizzato l'emendamento 9. 3, con il quale si chiede di inserire, dopo il comma terzo, un comma concernente le assemblee studentesche. È stato già ampiamente denunciato dai colleghi del gruppo comunista come l'introduzione della rappresentanza degli studenti negli organi di governo dell'università, di cui al decreto in esame, sia un'introduzione molto timida, una introduzione che, stante il meccanismo del *quorum* minimo, finisce per far correre il rischio di non avere in alcun modo rappresentanza di studenti negli organi universitari. Il che avrebbe, tra l'altro, il sapore di una beffa nei riguardi degli studenti che attualmente un qualche tipo di rapporto con le facoltà — quanto meno le facoltà più aperte — riescono ad averlo.

D'altra parte, ben sappiamo come gli studenti si siano, negli ultimi sei-sette anni, sempre più attestati sulle posizioni di un tipo di partecipazione che non si riducesse a quella delle cosiddette rappresentanze, ma che fosse il più largo possibile, tale soprattutto da esprimersi nelle assemblee. È evidente che nell'ambito del decreto-legge in esame non è possibile dare alle assemblee uno spazio molto ampio. Le assemblee, però, di fatto ci sono e gli studenti, di fatto, discutono i loro problemi e affrontano le questioni fondamentali della loro vita e del loro lavoro nelle università. Il problema, quindi, che incombe alla responsabilità del politico, è quello di permettere a dette assemblee un tipo di rapporto e di comunicazione con gli organi della facoltà, stabilendo che le assemblee, anche se prive di peso dal punto di vista deliberativo, possano ufficialmente comunicare i loro risultati, possano ufficialmente illustrare le proprie mozioni, possano avere un canale di rapporto non clandestino con gli organi dell'università. Questa la ragione per la quale l'emendamento propone che le assemblee studentesche di corso, di facoltà e di ateneo eleggano delegazioni le quali illustrino agli organi accademici competenti le mozioni in esse approvate sui problemi della vita universitaria. Sappiamo che la democrazia fondamentalmente si regge e vive in quanto vive ed ha una sua intensa funzione la comunicazione fra le varie componenti di un determinato corpo sociale. Immaginare una università nella quale, fra le componenti integranti della stessa, manchino reali canali di comuni-

cazione e si sopprimano anche quelli che di fatto esistono, è certamente pensare ad un qualcosa che non è solo contro una certa visione di tipo più o meno ideologico della vita dell'università e della società, ma che è contro i fatti stessi, contro la stessa realtà.

L'emendamento 9. 12 si riferisce al quattordicesimo comma dell'articolo 9, nel quale si afferma che tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici. Anche in Commissione abbiamo affrontato questo problema, e si è senz'altro chiarito che, quando si dice « atti », si intende atti nel senso latino e notarile della parola, cioè gli *acta*, ossia le trascrizioni documentali di ciò che si è venuto svolgendo, discutendo e deliberando nei vari consigli.

Ma il problema, come nei casi precedenti, è quello di non fare un passo indietro. In realtà, oggi molti consigli di facoltà in Italia, salvo per quei particolari argomenti che sono espressamente menzionati nel primo comma dell'articolo 9, vengono svolti in forma pubblica, cioè alla presenza di tutti coloro che vi hanno interesse e che ovviamente, pur senza potere intervenire dal punto di vista attivo, intervengono come spettatori e partecipi, sia pure in questa forma passiva, di ciò che nella vicenda dei consigli si viene realizzando. Invece, con il quattordicesimo comma dell'articolo 9, in fondo, si congela dal punto di vista giuridico la legittimità dei consigli nella misura in cui essi non sono pubblici, perché si parla esplicitamente di una pubblicità, ma come di pubblicità riservata soltanto agli atti.

Ecco perché, allora, l'emendamento 9. 12 propone che le adunanze dei consigli di cui ai commi precedenti, salvo che per le questioni indicate al comma primo, e tutti gli atti, senza limitazioni, dei consigli stessi, siano pubblici. Credo che una vera democrazia non possa avere paura della pubblicità, perché tutto ciò che si discute negli organi di un ente pubblico, come è l'università, è qualcosa che certamente non può essere discusso nell'interesse di private ed individuali esigenze, ma è discusso soltanto e sempre in funzione di esigenze di carattere collettivo e pubblico. Non si vede, dunque, perché debba questa vicenda essere chiusa agli occhi di coloro che ad essa sono interessati.

In fondo, sappiamo (è stato detto in varie occasioni) che una vera democrazia è quella nella quale le vicende delle scelte avvengono, per così dire, in vetrina, sotto gli occhi di tutti, senza poter avanzare sospetti. Anche in

questo caso si deve instaurare un minimo di comunicazione o, per lo meno, non si deve soffocare un minimo di comunicazione. Come dicevo all'inizio, molte delle attività dei consigli di facoltà delle università italiane sono ormai, per prassi, pubbliche; e non si vede perché, viceversa, attraverso la dizione del decreto, che presume di aprire le nuove frontiere della vita universitaria, si dovrebbe cominciare con il soffocare persino questo nucleo esiguo di democrazia che attualmente nell'università si riesce a far vivere.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 9, lettera a), sostituire le parole da: Nelle facoltà fino alle parole: elevato a dieci con le seguenti:*

Nelle facoltà in cui il numero complessivo dei professori incaricati stabilizzati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati eleggono una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.

9. 1. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

**GIOMO.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOMO.** L'emendamento è stato da noi presentato perché la democrazia non deve essere sbilanciata da una parte né dall'altra. Non può permettersi che il governo della facoltà cada nelle mani degli incaricati e che i professori di ruolo e fuori ruolo siano messi in minoranza, anche perché la democrazia non è soltanto partecipazione, ma è partecipazione responsabile di tutte le forze. A noi sembra che i professori, siano essi di ruolo o non di ruolo, rappresentino sempre una componente con maggiore responsabilità nel mondo universitario, dal punto di vista sia scientifico sia didattico.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 9 sostituire le parole da: cinque eletti, fino a: di tale numero, con le altre: sei eletti nelle facoltà con meno di 2.000 iscritti in corsi di laurea, di 9 quando questi siano più di 2.000 ma meno di 5.000, di 12 al disopra di tale numero;*

*ed allo stesso comma aggiungere, dopo le parole: di proposta, le altre: e di voto.*

**9. 13. Grilli, Nicosia, d'Aquino, Cerullo, Tortorella Giuseppe.**

*Aggiungere all'articolo 9, in fine, il seguente comma:*

A spese dell'università prima dello svolgimento delle elezioni studentesche dovrà essere spedita a tutti gli studenti una pubblicazione sulla quale — con diritto a spazio eguale — tutti i candidati ai consigli di facoltà dell'Opera universitaria e di amministrazione potranno liberamente informare gli elettori del proprio programma. Le candidature sono individuali.

**9. 14. Tortorella Giuseppe, Nicosia, d'Aquino, Cerullo, Grilli.**

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

Gli studenti eletti nei consigli di facoltà costituiscono il consiglio studentesco di ateneo il quale cura l'organizzazione di iniziative culturali ricreative ed assistenziali, amministra i contributi OSA per la parte non erogata ai Centri universitari sportivi, sotto il controllo di un comitato nominato dal rettore e costituito da un professore ordinario presidente, dal direttore amministrativo e da un professore incaricato.

Il contributo OSA viene elevato a lire 2.000 annue a studente e viene diviso in parti uguali tra il CUS ed il consiglio studentesco di Ateneo.

L'erogazione dei fondi viene autorizzata volta per volta dal comitato di controllo e viene sospesa qualora non venga garantita la piena disponibilità per tutti gli studenti, senza alcuna discriminazione, dei servizi e la totale agibilità delle iniziative organizzate dal consiglio studentesco di ateneo.

**9. 0. 16. Grilli, Nicosia, Cerullo, Tortorella Giuseppe, d'Aquino.**

CERULLO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERULLO. Con l'emendamento 9. 13. intendiamo aumentare, quantitativamente e qualitativamente, la partecipazione degli studenti

alla vita degli organi di governo dell'università. Ci sembra, infatti, che, sotto questo aspetto, il testo dei provvedimenti urgenti, nel suo complesso, sia largamente carente. In effetti, non solo ci sembra scarsa la rappresentanza studentesca in rapporto alle altre componenti, ma ci sembra veramente irrisorio, per non dire irridente, il limitarsi ad attribuire a questa rappresentanza la facoltà di parola e di proposta, senza attribuire cioè ad essa nemmeno un voto pari agli altri voti per le materie che attengono e interessano il mondo studentesco. Non abbiamo mai chiesto e non intendiamo chiedere che gli studenti siano ammessi a partecipare e a decidere sui fatti scientifici e didattici dell'università: gli studenti vanno all'università per apprendere e quindi non possono pretendere di insegnare proprio a chi sta lì per insegnare. Però, per tutti i fatti che attengono all'organizzazione della vita universitaria, agli organismi e alle istituzioni della partecipazione e alla vita culturale dell'università, al collegamento fra università e società, negare agli studenti la partecipazione con pienezza di vita e decisione significa eludere, se non irridere, al tema della partecipazione stessa, che, pure, è uno dei temi fondamentali del dibattito universitario in atto nella nostra nazione da molti anni a questa parte.

Non vorrei che il ministro Malfatti passasse alla storia del movimento studentesco come il Pilato della partecipazione; e ciò perché, tra i provvedimenti più urgenti che si impongono per quanto riguarda la vita dell'università, oggi c'è proprio la risposta che la classe politica deve ad un'istanza condotta, talora tumultuosa e talora meno, ma sempre fondata, tanto più oggi che l'università non è più sede per ristrette élites ma è il punto d'incontro di larghe masse studentesche che rappresentano tutto il paese. E dico il Pilato della partecipazione perché, a prescindere dalla esiguità della rappresentanza riconosciuta e del suo carattere fittizio — perché non ha potere di voto — anche il comma che conclude questo articolo, demandando ai consigli di facoltà l'emanazione del regolamento per le elezioni degli studenti e la garanzia della libertà e della segretezza del voto, costituisce un modo elegante per venir meno ai propri doveri. Se c'è un impegno, un obbligo, un dovere costituzionale e istituzionale del Parlamento, e quindi dell'esecutivo, questo è quello di provvedere alla tutela della libertà e della segretezza del voto, e a stabilire, perciò, anche le modalità connesse a questo momento fondamentale della partecipazione gio-

vanile, a questo momento fondamentale dell'esercizio di libertà della nostra società.

Ecco perché insistiamo e raccomandiamo al Governo, al di fuori dell'emendamento in sé e per sé, di provvedere anche alla emanazione di norme di attuazione per quanto riguarda questa partecipazione degli studenti alla vita dell'università.

L'emendamento tende a dare alla loro rappresentanza un voto pieno e maggiore ampiezza; però raccomandiamo anche che si provveda a tutelare in tutti i modi — e a non demandare ad altri — la normativa che concerne non soltanto l'atto elettorale, ma anche i modi fondamentali in cui si debbono articolare e svolgere la rappresentanza e la partecipazione studentesca nelle università.

In questo quadro, si colloca anche l'emendamento 9. 14, con il quale chiediamo che l'università provveda a proprie spese (anche se, poi, attinge le proprie risorse in gran parte dallo Stato, e comunque dalla società, e, quindi, da tutti noi) a concretare il diritto di eguaglianza in ordine all'esercizio della libertà di voto, di partecipazione politica e di rappresentanza, con la stampa — a proprie spese, ripeto, — di documenti nei quali i vari studenti candidati possano esporre le proprie linee d'azione, il proprio programma, possano presentare se stessi, senza rendere determinanti le sperequazioni che si determinano, molto spesso, tra gruppi che detengono grosse risorse economiche e gruppi che invece non ne hanno.

D'altra parte, nel momento in cui ci si avvia al riconoscimento della necessità di un finanziamento pubblico dei partiti, mi sembra che sia coerente pensare anche a livello universitario ad una forma di pubblico finanziamento per l'esercizio della partecipazione universitaria.

L'articolo 9-bis — sempre per cercare di rendere più concreta questa forma di partecipazione che nel testo del Governo è appena abbozzata — tende ad assicurare anche gli strumenti essenziali per ogni attività, e quindi anche per quelle politiche, a qualunque livello. Se non si stabilisce in che cosa consistano i poteri e le attribuzioni, se non si prevedono le dotazioni strumentali e finanziarie per gli organismi della rappresentanza studentesca, si fa un discorso astratto e generico, passibile, poi, di tutte le interpretazioni faziose, sopraffattrici, e alla fine mistificatrici, cui già stiamo assistendo in molte università della nostra Italia. Questo anche perché se non si provvede a precisare i caratteri di questi costituendi organismi si rischia di resuscitare

ciò che morì per intrinseca malattia molti anni fa, e che fu semplicemente seppellito dalla contestazione studentesca: il vecchio organismo rappresentativo universitario che scimmiettava il Parlamento con i partiti e le assemblee, e si trascinava in una logora, stantia e spesso scorretta gestione del potere o, per meglio dire, dei mezzi universitari. Così facendo, non solo non avremmo provveduto a dare sfogo legittimo e costruttivo all'esigenza di partecipazione degli studenti alla vita dell'università, ma avremmo contribuito a riaprire antiche piaghe, a rinfocolare antiche tensioni, riproponendole drammaticamente nelle università e nella società.

Ecco perché i nostri emendamenti si inquadrano tutti nel discorso che stiamo portando avanti per far sì che questi provvedimenti urgenti — già così difettosi sotto molti aspetti tecnici, ma soprattutto largamente carenti rispetto alle attese della gioventù studiosa — apportino almeno qualche cosa di concreto e di specifico che possa domani orientare ed indirizzare la normativa che auspichiamo sia richiamata all'attribuzione del Governo, o che comunque possa almeno essere stimolata, a livello di consigli di facoltà, da indirizzi di carattere generale precisati nel corpo del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al tredicesimo comma dell'articolo 9, dopo le parole: oltre 50.000 studenti, aggiungere le parole: Sempre per quel che riguarda gli studenti, la votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai limiti indicati, ma in tal caso è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti di cui al secondo comma del presente articolo.*

**9. 8. Natta, Vitali, Tessari, Tedeschi, Raicich, Picciotto, Pellegatta Maria Agostina, Giannantoni, Finelli, Chiarante, Bini, Berlinguer Giovanni, Benedetti Tullio.**

*aggiungere, alla fine dell'articolo 9, i seguenti commi:*

Il corpo accademico è composto di tutti i membri che fanno parte dei consigli di facoltà. Esso elegge nel suo seno il rettore, previa discussione sui problemi dell'università e la gestione dell'ateneo. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è composto da 3 membri di ciascun consiglio di facoltà eletto dai consigli stessi.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento decadranno i rettori e i senati accademici attualmente in carica e in ogni università si procederà all'elezione del rettore e del senato accademico secondo le norme del precedente comma. Il corpo accademico si riunisce almeno tre volte l'anno per discutere dei problemi di gestione e di sviluppo dell'ateneo, o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9. 9. **Giannantoni, Vitali, Tessari, Tedeschi, Raicich, Picciotto, Pellegatta Maria Agostina, Natta, Finelli, Chiarante, Bini, Berlinguer Giovanni, Benedetti Tullio.**

**CHIARANTE.** Li diamo per svolti, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-bis.**

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano per ciascuna delle università statali dell'Aquila e di Chieti le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

9. 0. 1. **Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-ter.**

A decorrere dall'anno accademico 1973-74 la libera università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e l'istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

Al loro posto sono istituite le seguenti università:

a) università degli studi dell'Aquila;

b) università degli studi di Chieti « G. D'Annunzio » con sede in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

9. 0. 2. **Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-quater.**

L'università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle facoltà di magistero; di in-

gegneria; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di medicina e chirurgia.

L'università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di architettura; di economia e commercio; di lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia; di giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale; di scienze politiche con l'annessa scuola di perfezionamento in diritto europeo e di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali hanno sede in Teramo.

Nella stessa sede può essere nominato un prorettore.

9. 0. 3. **Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-quinquies.**

I consigli di amministrazione della libera università degli studi dell'Aquila, della libera università « G. D'Annunzio » e del libero istituto universitario di medicina e chirurgia di cui ai citati decreti presidenziali del 18 agosto 1964, n. 921, 8 maggio 1965, n. 1007, e 25 giugno 1969, n. 425, sono sciolti.

Fino a quando non sarà costituito il consiglio di amministrazione delle suddette università statali, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata al rettore in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assume, pertanto, la veste di commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere durata superiore a 3 anni accademici.

Al commissario governativo dell'università « G. D'Annunzio » di Chieti è altresì affidato l'incarico di predisporre gli atti necessari affinché la sede staccata di Teramo sia costituita in università autonoma entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al commissario è affidato l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge nonché alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Del consiglio di amministrazione farà parte un rappresentante del consorzio universitario di ogni capoluogo,

9. 0. 4. **Delfino.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-sexies.**

Ogni commissario governativo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenterà al Ministero della pubblica istruzione lo statuto della università.

Lo statuto di ciascuna università, predisposto dal commissario governativo coadiuvato dai consigli di facoltà (o dai comitati tecnici), sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. 0. 5.

**Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-septies.**

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio dei professori di una facoltà appartenente ad una delle due università statali risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di facoltà. A tale comitato saranno aggregati in aggiunta ai professori di ruolo

Il comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal ministro della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un triennio.

Qualora alla scadenza del triennio medesimo, ad una delle facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato per la detta facoltà con le stesse modalità e con la stessa durata indicata nel comma precedente.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge ad una facoltà risultino assegnati comitati, gli stessi continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza del triennio della loro istituzione.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, designati da membri di ciascun comitato ne eserciteranno le funzioni.

9. 0. 6.

**Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-octies.**

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario organicamente assegnato

ai posti di ruolo previsti dagli statuti delle due dette università libere e dell'istituto universitario di medicina e chirurgia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle università subordinatamente al giudizio favorevole da parte del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ed alla osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo, alla rispettiva carriera è effettuata nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita conservando l'anzianità maturata sia nella predetta qualifica o classe che nel ruolo di provenienza.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale sede sarà conservata almeno per cinque anni, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le suddette norme che hanno carattere transitorio, sono operanti soltanto nella prima attuazione della legge.

9. 0. 7.

**Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-nonies.**

Il personale non di ruolo non insegnante, in servizio nelle due università libere e nell'istituto universitario di medicina e chirurgia alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1971, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti di ciascuno dei corrispondenti

ruoli organici previsti dalla tabella C annessa alla presente legge, su quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 7.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 e, ai fini del collocamento in ruolo, l'anzianità richiesta è ridotta a metà.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 0. 8.

Delfino.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-decies.**

Al personale di ruolo delle due Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia che, per effetto della presente legge, viene inquadrato negli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze di una delle predette libere università e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale delle suddette università e del suddetto istituto si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9bis e 9ter della legge 4 aprile 1950, n. 22, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35bis e 35ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente ed ausiliario.

9. 0. 9.

Delfino.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-undecies.**

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette università libere e il predetto istituto universitario di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati a cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati alla cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni.

9. 0. 10.

Delfino.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-duodecies.**

Gli studenti, regolarmente iscritti presso una delle anzidette università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà della rispettiva università statale.

9. 0. 11.

Delfino.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-terdecies.**

Il patrimonio mobile ed immobile delle due suddette università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle due università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei comuni e delle province dell'Aquila, di Chieti e di Teramo o degli enti consorziati è mantenuto per le rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle due università.

9. 0. 12.

Delfino.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-quattordecies.**

Il contributo consorziale per il funzionamento dell'università sarà determinato mediante apposite convenzioni, da stipulare tra ognuna delle menzionate università ed il consorzio universitario delle rispettive province

e da approvare con decreto presidenziale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per eguale periodo di tempo.

9. 0. 13.

**Delfino.**

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**ART. 9-quindecies.**

All'onere derivante dall'istituzione dei posti di ruolo di professore e di personale non insegnante di cui alle apposite tabelle A e C, si provvede con i fondi autorizzati dal provvedimento legislativo concernente la riforma dell'ordinamento universitario per quanto riguarda rispettivamente il trattamento econo-

mico complessivo del personale docente e gli incrementi da apportare agli organici del personale docente.

Alle esigenze relative al personale assistente da assegnare alle università degli studi de L'Aquila e di Chieti, secondo l'allegata tabella B, si provvede nell'ambito delle nuove istituzioni di posti di ruolo stabilite con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

All'onere relativo all'erogazione del contributo per spese di funzionamento, relativo all'anno accademico 1973-74, stabilito in lire 1.500 milioni, si provvede per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del fondo iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A

## POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO

*Università dell'Aquila:*

Facoltà di magistero . . . . .	posti n.	6
Facoltà di ingegneria . . . . .	» »	6
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . .	» »	9
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	» »	6

*Università « G. D'Annunzio » di Chieti - Pescara:*

Facoltà di lettere e filosofia . . . . .	posti n.	4
Facoltà di architettura . . . . .	» »	4
Facoltà di economia e commercio . . . . .	» »	4
Facoltà di lingue e letterature straniere . . . . .	» »	3
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	» »	5
Facoltà di giurisprudenza . . . . .	» »	4
Facoltà di scienze politiche . . . . .	» »	3
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali . . . . .	» »	3

## TABELLA B

## POSTI DI ASSISTENTI DI RUOLO

*Università dell'Aquila:*

Facoltà di magistero . . . . .	posti n.	10
Facoltà di ingegneria . . . . .	» »	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . .	» »	14
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	» »	10

*Università « G. D'Annunzio » di Chieti - Pescara:*

Facoltà di lettere e filosofia . . . . .	posti n.	6
Facoltà di architettura . . . . .	» »	7
Facoltà di economia e commercio . . . . .	» »	7
Facoltà di lingue e letterature straniere . . . . .	» »	7
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	» »	10
Facoltà di giurisprudenza . . . . .	» »	6
Facoltà di scienze politiche . . . . .	» »	4
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali . . . . .	» »	5

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

TABELLA C

## POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

*Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo*

	Parametro	L'Aquila	Chieti
Direttore amministrativo — 1 <sup>a</sup> classe . . .	530	—	1
Direttore amministrativo — 2 <sup>a</sup> classe . . .	426 387	}	1
Direttore di sezione . . . . .	307		
Consigliere . . . . .	257 190	}	7

*Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo*

Segretario capo . . . . .	370	1	1
Segretario principale . . . . .	297 255	}	5
Segretario . . . . .	218 178 160		

*Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria*

Goadiutore . . . . .	245	}	17	20
	213			
	183			
	163			
	133			
	120			

*Carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie*

Direttore di ragioneria di 2 <sup>a</sup> classe . . .	307	}	1	1
Vice direttore di ragioneria . . . . .	257 190			

*Carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie*

Ragioniere capo . . . . .	370	1	—	
Ragioniere principale . . . . .	297 255	}	1	3
Ragioniere . . . . .	218 178 160			

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

*Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche*

	Parametro	L'Aquila	Chieti
Bibliotecario di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	307	}	1
Bibliotecario . . . . .	257		
	190		

*Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche*

Aiuto bibliotecario capo . . . . .	370	1	—
Aiuto bibliotecario principale . . . . .	297	}	3
	255		
Aiuto bibliotecario . . . . .	218	}	—
	178		
	160		6

*Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati*

	435	}	8
	426		
Tecnico laureato . . . . .	387	}	4
	307		
	257		
	218		

*Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori*

Tecnico capo . . . . .	370	6	2
	302	}	54
	260		
Tecnico coadiutore . . . . .	227	}	18
	188		
	160		

*Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico*

	245	}	40
	218		
Tecnico . . . . .	188	}	20
	168		
	143		
	128		

*Ruolo organico del personale ausiliario*

	165	}	18
	143		
Bidello, custode usciere . . . . .	133		24

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

**ART. 9-sedecies.**

Alle università statali degli studi dell'Aquila e di Chieti è assegnato il personale insegnante assistente, di segreteria, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di cui alle tabella A, B e C annesse al presente decreto. I posti previsti dal comma precedente, esclusi quelli di assistenti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle università e istituti di istruzione universitaria.

9. 0. 15.

**Delfino.**

L'onorevole Delfino ha facoltà di svolgerli.

**DELFINO.** Signor Presidente, con questi emendamenti noi rinnoviamo la proposta, già avanzata al Senato dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, tendente ad ottenere mediante questo decreto-legge la statizzazione delle libere università abruzzesi, dell'università dell'Aquila e dell'università « Gabriele D'Annunzio » di Chieti, Pescara, Teramo. Questa nostra proposta, espressa attraverso questi emendamenti al decreto-legge, vogliamo rapidamente illustrarla dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale, credo che non ci sia settore politico di questo Parlamento (come so che non c'è in Abruzzo settore politico o sociale, o ente locale) che non sia d'accordo sulla necessità e sull'urgenza di arrivare alla statizzazione di queste libere università.

La stessa legge sul piano di sviluppo della scuola per il decennio 1959-1969 prevedeva l'istituzione di università statali nelle regioni che ne erano prive.

Anche il sottoscritto, nel lontano 1960, presentò in tal senso una proposta di legge, spinto dall'ancor fresco ricordo (ero appena uscito dall'università di Roma) di tanti studenti universitari abruzzesi che, più poveri di me, compivano tra molte difficoltà i loro studi. Da ciò derivava, secondo me, la necessità di dare anche ai giovani abruzzesi la possibilità di studiare, indipendentemente dalle loro risorse economiche. Mi spingeva naturalmente anche la consapevolezza della necessità di estendere le sedi universitarie a tutte le regioni che ne erano prive.

Un provvedimento del genere avrebbe dovuto essere adottato da tempo, al fine di colmare quella lacuna che costituiva in pratica il retaggio dell'Italia preunitaria, in cui le università esprimevano una realtà composta

da tanti Stati, principali, granducati che nella maggior parte dei casi non erano molto più grandi di una città. Questa è una delle tante ragioni del distacco del Mezzogiorno dalle zone settentrionali del paese, distacco che già da molto tempo avrebbe dovuto essere colmato. In realtà, però, non vi fu alcuna iniziativa da parte dei governi e non vi fu accordo del Parlamento sulle proposte presentate da singoli deputati. E fu proprio in conseguenza del mancato accoglimento di tali proposte di legge che nacquero le libere università d'Abruzzo, inizialmente osteggiate dalle sinistre in quanto ritenute carenti e insufficienti.

Io invece penso che sia stato un fatto positivo l'aver dato vita a queste università, visto che oggi si può senz'altro affermare che molte migliaia di giovani abruzzesi, figli di lavoratori, hanno potuto studiare proprio perché esistevano quelle università, e ciò in considerazione anche di quanto ci dimostra, per esempio, la situazione dell'università di Roma, costruita per 15 mila studenti ed ora chiamata ad ospitarne più di 150 mila.

In una situazione del genere, le libere università abruzzesi, pur con tutte le loro lacune, hanno svolto una loro precisa funzione che però incontrava dei limiti nella carenza di mezzi.

Alla fine, a seguito di tutta una serie di pressioni, il governo Colombo presentò, il 15 novembre 1971, un disegno di legge che prevedeva la statizzazione, ricordando che (cito testualmente) « per le dimensioni e lo sviluppo assunti dalla predetta istituzione universitaria (circostanze queste determinate anche dal crescente favore che essa ha incontrato per l'efficacia dell'azione svolta) i contributi degli enti consorziati non riescono più a soddisfare le esigenze di sviluppo della libera università ». C'era cioè un'iniziativa governativa di centro-sinistra per istituire le università abruzzesi a L'Aquila, a Pescara, nell'area Chieti-Pescara con sede in Chieti, ed anche per riconoscere alle facoltà esistenti nell'università di Teramo, in un periodo di 3 anni, una autonoma organizzazione universitaria. Da qui nacque il disegno di legge presentato dal ministro Misasi e dal ministro Colombo. Con lo scioglimento anticipato della Camera, questo disegno di legge non arrivò mai in porto. Dopo il Governo di centro-sinistra, c'è stato un Governo che è stato, più o meno giustamente, chiamato di centro-destra. Il Governo Andreotti, il 5 marzo di quest'anno, ha ripescato questo disegno di legge, l'ha portato al Consiglio dei ministri (anche su sol-

lecitazioni venute dall'Abruzzo, dal Parlamento e anche dal sottoscritto) che lo ha approvato. Ma questo disegno di legge (il ministro della pubblica istruzione ne conoscerà certamente la vicenda « gialla ») non è stato mai presentato in Parlamento, né alla Camera né al Senato. Debbo dire però che esso, predisposto dal Governo di centro-destra, costituiva la ripetizione del disegno di legge predisposto dal Governo di centro-sinistra e del quale non si è saputo più niente. Quello che invece si è saputo in Abruzzo è che, nel presentare il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974, fra i tagli apportati da questo Governo, c'era anche il taglio sul fondo globale di parte corrente di 1.500 milioni, che nel bilancio del 1973 rappresentavano la copertura finanziaria del provvedimento legislativo di statizzazione delle università abruzzesi. È evidente che noi abbiamo denunciato questo taglio come una volontà di non arrivare alla statizzazione delle università abruzzesi. Abbiamo denunciato questo taglio pubblicamente, e non avevamo altro modo se non quello di presentare interrogazioni in questo senso, dal momento che subiamo un boicottaggio sistematico da parte dei quotidiani, che a volte passano anche per quotidiani di destra o di centro-destra, come per esempio *Il Tempo*, che pubblica regolarmente i comunicati e le prese di posizione del partito comunista, ma non quelle del Movimento sociale italiano. Per rendere note queste cose, non abbiamo potuto fare altro che dei comizi e spiegare alla gente le cose che stavano accadendo e che facevano seguito ad altri torti che stava subendo la nostra regione. Questa denuncia ha coinciso anche con una denuncia di fallimento (fallimento anche in senso finanziario) che ha trovato espressione in dichiarazioni di consorzi universitari e dei senati accademici. Ad esempio il corpo accademico dell'università Gabriele d'Annunzio, in data 3 ottobre, riunito in seduta straordinaria, afferma: « ...considerata la gravità della situazione di bilancio determinatasi anche a seguito degli ingenti incrementi di spesa, ritiene che la mancata statizzazione dell'università abruzzese degli studi Gabriele d'Annunzio, nonostante i ripetuti impegni governativi e la redazione di due progetti di legge in materia, ora decaduti, renda impossibile il protrarsi della situazione attuale. Invita pertanto il Governo e il Parlamento a provvedere, nei tempi minimi possibili, alla statizzazione dell'università ». Questi mancati impegni infatti, potrebbero determinare la chiusura di quella università. Analoga po-

sizione è assunta dal senato accademico della università dell'Aquila.

Davanti a questa situazione di minaccia di chiusura e di fallimento (c'è un passivo di 15 miliardi in questi anni), poiché le entrate consentono di coprire solo la metà delle spese e i bilanci degli enti locali sono quelli che sono (non c'è bisogno di sottolineare la impossibilità degli enti locali di dare ulteriori contributi alle università), poiché le università abruzzesi raggiungono una popolazione studentesca ragguardevole che va dai 20 ai 25 mila studenti universitari (e non capiamo perché per gli studenti universitari statizzati lo Stato, a quanto pare, debba spendere mediamente 80-90 mila lire per ognuno mentre per quelli dell'Abruzzo debba spendere un decimo della somma), è evidente che, davanti a questa situazione, di fronte alla minaccia di chiusura dell'università, dopo telegrammi e pressioni, il ministro abbia infine ricevuto i rappresentanti delle due università.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Più volte, li ho ricevuti!

DELFINO. Infatti. E le dirò subito che la prima volta, a queste brave persone che sono venute da lei, ha risposto in questi termini: un impegno formale qui, ora, non lo posso prendere; il mio è un impegno sostanziale ad interessarmi ed a cercare di portare a soluzione il problema; datemi un momento di respiro per vedere come vi posso aiutare, ma datemi anche la soddisfazione di vedere la continuità dell'azione da voi intrapresa; chiedete per ora un maggiore impegno agli enti locali. Questa è stata la prima risposta del ministro il quale ha incontrato il 12 ottobre i rappresentanti dell'università « Gabriele d'Annunzio ».

Questa risposta, onorevole ministro, non poteva essere soddisfacente, e lo stato di agitazione è continuato e si è allargato. E, logicamente e conseguentemente, non poteva non allargarsi la nostra denuncia e la nostra pressione. Così ci siamo trovati davanti ad una serie di uomini politici e di parlamentari, molto loquaci in periferia, ma molto silenziosi in Parlamento, i quali hanno voluto giudicare questa nostra denuncia e il nostro appello a darsi da fare affinché non si arrivasse alla chiusura dell'università (ho qui una serie di documenti): il fatto che si sia chiesto che si provvedesse a statizzare questa università mediante decreto-legge, il fatto che si sia fatto chiedere

dai giovani, che si sono mobilitati per questo specifico problema che riguardava i loro studi e il loro avvenire, tutto ciò è stato considerato come tentativo di colpo di Stato, come una manovra eversiva, reazionaria, e sono stati inviati telegrammi al ministro affinché intervenisse per far cessare tutte queste manovre eversive. Infatti venire qui, presentare degli emendamenti, chiedere che sia fatta giustizia, parlare di queste cose democraticamente alla gente, ha il significato di un « fatto eversivo »; siccome il « fatto » viene da destra è eversivo, mentre se viene da sinistra non è eversivo, è democratico; perché ormai si è in presenza di un totalitarismo delle parole che viene da sinistra, con gli uomini della democrazia cristiana negli enti locali, nelle regioni, che seguono pedissequamente queste impostazioni di sinistra.

Non ci sono state altre iniziative, e noi abbiamo insistito nella nostra proposta. Abbiamo detto che se si vuole arrivare sollecitamente alla statizzazione delle università non si può far altro che emanare un decreto-legge. Dal momento che il problema è ormai giunto a maturazione e l'opinione pubblica locale preme in questo senso, così come in questo senso è orientata la volontà di tutte le forze politiche, perché non si può far ricorso ad uno strumento che il Governo utilizza regolarmente, e anche a sproposito, per un problema che è veramente urgente?

Si è ritenuto di non dover accogliere questo appello per l'emanazione di un decreto-legge e noi approfittiamo adesso l'occasione per rilanciare questo appello.

La Camera sta discutendo la conversione in legge del decreto-legge che si intitola: « Misure urgenti per l'università ». Ebbene, signor ministro, non vi è misura più urgente di quella di intervenire per una università che muore. Queste sono misure urgenti per le università che, comunque, potrebbero vivere; nel caso in questione, invece, si tratta di intervenire per non far morire delle università che versano in condizioni disastrose, per i motivi che abbiamo esposto e che indubbiamente il ministro conosce.

In questa situazione di insoddisfazione è continuata l'agitazione. I senati accademici hanno promosso una serrata, e in Abruzzo sono ancora affissi i manifesti del senato accademico dell'Aquila nei quali si legge che si proclama la serrata dell'università perché non si può andare avanti in questo modo. Data la situazione noi chiediamo la statizzazione immediata dell'università. E il ministro della pubblica istruzione che cosa fa? Riceve nuova-

mente quelle rappresentanze e dice che per il momento può cercare di trovare qualche fondo per dare qualche contributo, un aiuto finanziario, e poi promette la statizzazione entro il mese di marzo. Signor ministro, ma perché a marzo?

Come fa ella, che cerca faticosamente di far giungere in porto questo decreto-legge, di farlo convertire in legge entro i 60 giorni, e deve contare le ore e i minuti che mancano alla scadenza, come fa — dicevo — a dirci che si provvederà alla statizzazione entro marzo? E perché entro marzo e non entro novembre? Cosa cambia da adesso al mese di marzo? Perché quello che si può fare oggi, domani, con un voto qui e al Senato, si deve fare entro marzo, quando esiste già il disegno di legge predisposto dal Governo di centro-sinistra e esiste un disegno di legge del Governo di centro-destra? Vi è già lo strumento: sono gli articoli aggiuntivi che ho presentato e che sto svolgendo, i quali si sostanziano in una vera e propria proposta di legge.

Ella, signor ministro, ci deve dire i motivi reconditi, per i quali presenterà il disegno di legge per la statizzazione dopo l'approvazione del decreto-legge recante misure urgenti per l'università e non si può provvedere a questa statizzazione in questa sede, accettando i nostri emendamenti o proponendone altri che diano una diversa impronta e una diversa giustificazione e strutturazione alla statizzazione delle università abruzzesi.

Come fa ella a promettere la statizzazione entro marzo, se l'articolo 10 del decreto-legge prevede che i disegni di legge per le nuove università verranno presentati al Parlamento entro un anno e comunque dovranno essere sentite le regioni e si dovrà tener conto delle osservazioni del CIPE relative alla popolazione scolastica? Come fa ella a promettere entro il prossimo mese di marzo la statizzazione delle università. Quando chiede un anno di tempo per presentare i disegni di legge per le nuove università?

Dal momento che vi è la volontà di statizzare le università, perché non bisogna statizzarle in questa occasione? Cosa si oppone? Vi è persino la copertura finanziaria di 1.500 milioni, che si rinvergono nel bilancio dello Stato di quest'anno e che non sono stati toccati. Perché non si deve agire secondo questa linea e su questa strada? Poiché in Abruzzo siamo amministrati da enti locali che sono solamente dei teatrini in cui si tengono delle recite scomposte e inconcludenti, le dirò che, senza volerlo, la giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato un ordine del giorno, in base

al quale chiede testualmente che venga definita la statizzazione delle università abruzzesi nell'ambito dell'approvazione di questo decreto-legge. Questa è l'impostazione della giunta regionale, ma quando il discorso si è trasferito al consiglio regionale — e poiché bisognava dare spazio alle mozioni del partito comunista — il consiglio regionale ha approvato un documento, in cui oltre a condannare le « manovre eversive », di cui la presentazione di questi emendamenti è stato l'ultimo atto da una parte si chiede che si statizzino le università abruzzesi entro il 1973 (questo è il testo di una mozione democristiana), poi, dato che si deve fare sempre il « pateracchio » con la mozione comunista, si afferma che ciò deve avvenire nell'ambito dell'articolo 10 di questo decreto-legge e che le regioni esprimeranno i loro pareri, e via discorrendo.

Adesso, invece di battersi per la statizzazione delle università, i parlamentari abruzzesi dei gruppi di centro-sinistra e, soprattutto, quelli comunisti, hanno costituito all'Aquila un bel « comitatone », come a Milano, e si divertono a fare le conferenze; se la fanno e se la cantano tra loro, prendendo in giro la popolazione e gli studenti. Sono gli stessi deputati e consiglieri regionali, che sono stati aggrediti, nelle case e nelle sedi di partito; è naturale che, quando si prende in giro la gente, questa reagisca e non si controlli più.

E negli stessi termini che oggi certi partiti e certi uomini si stanno muovendo nei confronti degli studenti e delle popolazioni. È comodo fare politica dentro le sale delle università, riunendovi tra voi e raccontandovi le barzellette. E qui dentro che dovette spiegare i motivi per cui oggi non volete la statizzazione. E in questa sede, colleghi della maggioranza, che dovette ripetere quanto andate dicendo in Abruzzo, e cioè che volete una università di tipo nuovo, perché quella attuale non vi piace!

Voi dovette dare all'Abruzzo università statali del tipo di quelle che vi sono oggi: quando poi sarà riformata tutta l'università italiana, anche in Abruzzo, come in ogni altra regione, l'università sarà essa pure riformata. Ma occorre evitare le fughe in avanti, né si può rifiutare oggi all'Abruzzo l'università cui la regione ha diritto soltanto perché l'attuale modello di ateneo non piace e si vuole attendere l'università del futuro. Tutto ciò è troppo comodo, anche se poi certi prezzi bisognerà pagarli, quando sarà chiara ed evidente l'impostazione demagogica e la povertà di iniziativa e di fantasia di cui i partiti della maggioranza stanno dando prova nell'affrontare

problemi che tanto direttamente interessano le popolazioni dell'Abruzzo e soprattutto gli studenti della regione.

Questa è la tragica commedia che in questi giorni si sta recitando in Abruzzo; ma qui, alla Camera, dobbiamo assumere determinate decisioni e operare determinate scelte, se vogliamo la statizzazione dell'università d'Abruzzo. Questo è il momento: vi è lo strumento legislativo, e cioè il decreto-legge; esistono i finanziamenti; vi è, almeno a parole, la volontà politica. Perché attendere? Che cosa bisogna aspettare? Ella, onorevole ministro, ha dichiarato, come già ho ricordato, che alla statizzazione si arriverà entro il marzo del 1974; ma chi ci garantisce che di tale impegno sarà rispettato, dal momento che l'articolo 10 del presente decreto-legge rinvia ad un piano nazionale e prevede i pareri del CIPE e della regione?

Già in Abruzzo si è riaperta la polemica tra le varie province. A L'Aquila, dopo che i rappresentanti di altre province sono stati accusati di campanilismo, si è riaperta la polemica di campanile. Ella dovrebbe sapere, onorevole Aiardi, che a L'Aquila vi sono state riunioni alle quali hanno partecipato anche persone presenti in quest'aula e nel corso delle quali ci si è pronunziati contro la pluralità delle sedi universitarie, affermandosi che Teramo non deve essere più sede universitaria: si è dunque già fatta una discriminazione nei confronti della città di Teramo. Il problema delle sedi, invece, era stato risolto dal disegno di legge presentato dal governo Colombo e poi da quello dell'onorevole Andreotti. Non siamo dunque noi a riaprire una polemica circa l'assegnazione delle varie sedi a L'Aquila o a Teramo, a Pescara o a Chieti. In questo modo si viene a rompere indubbiamente un delicato equilibrio.

Domani l'onorevole Mariani, che in questo momento non partecipa ai lavori della nostra Assemblea, terrà a L'Aquila una conferenza e magari spiegherà come verrà attuata la statizzazione dell'università: si riapriranno le polemiche sulla struttura da dare a questa università, si pronunzieranno discorsi in merito, si farà nuovamente dell'accademia. E tutto ciò mentre l'università abruzzese è priva di mezzi finanziari e non ha la possibilità di garantire gli studi ai quali i giovani abruzzesi hanno diritto.

Con questi nostri emendamenti noi intendiamo porre di fronte alle loro responsabilità tutte le forze politiche e soprattutto il Governo. Esso parla molto dei problemi del Mezzogiorno, ma ogni volta che ci si trova

di fronte a qualche atto concreto che possa interessare il Mezzogiorno (e l'Abruzzo rientra nel Mezzogiorno), vi è sempre qualche pretesto per limitare i fondi, per dirottare insediamenti industriali, per rinviare all'infinito ogni provvedimento.

Noi attendiamo dunque di conoscere i motivi per i quali la maggioranza e il Governo rifiuteranno questi emendamenti. Aspettiamo di conoscere le ragioni in base alle quali questa nostra richiesta, a quanto ci è dato sapere, sarà respinta da un ministro del quale pure abbiamo una stima personale.

Questo atteggiamento non è serio: non si possono eludere, con giri di parole, problemi di tanta gravità. Ci dovete soprattutto dire, signori del Governo, perché intendete rinviare a marzo una decisione che potreste adottare fin da ora, esistendo tutti i presupposti per poterlo fare subito, sì da ridare serenità e prospettive di studio e di lavoro ai 20 mila studenti universitari dell'Abruzzo. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 10 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

« Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

a) delle osservazioni del CIPE relative alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

I disegni di legge di cui al comma secondo del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà, presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà.

È vietata l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

È altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocattedra ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dopo le parole:* per la istituzione di nuove sedi universitarie, *aggiungere le seguenti:* statali, ferma restando la possibilità di istituire libere Università.

10. 2. **Tripodi Antonino, Aloï, Valensise.**

*Al terzo comma dopo le parole:* in sede diversa da quella dell'ateneo, *aggiungere le seguenti:* sempre che la popolazione scolastica della località che chiede il distacco di corsi di laurea non rappresenti, in termini numerici, almeno il 30 per cento degli iscritti all'Università.

10. 4. **Tripodi Antonino, Aloï, Valensise.**

*Al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole:* in deroga a quanto previsto, gli Istituti universitari, attualmente esistenti, possono disporre l'ampliamento delle facoltà ad un numero non inferiore a 3.

10. 3. **Tripodi Antonino, Aloï, Valensise.**

**ALOÏ.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALOÏ.** Signor Presidente, i tre emendamenti che mi accingo ad illustrare, anche a nome degli altri proponenti, sono fra loro coordinati. Essi riguardano una materia che già il collega Delfino ha esaminato in riferimento al problema della statizzazione dell'università abruzzese.

Non posso non riprendere il tema già toccato dal collega Delfino, in quanto ritengo, come già ho avuto modo di porre in evidenza nell'intervento svolto in sede di discussione generale, che l'articolo 10, se sarà approvato nei termini in cui è formulato, sia tale da pregiudicare qualsiasi possibilità futura di istituire nuove università. Questo articolo finirà con il peggiorare una situazione già esplosiva, determinata dall'affollamento delle nostre università. Il discorso relativo a questo tema è

stato più volte aperto, specialmente per quanto concerne l'università di Roma che, istituita per 15 mila studenti, si trova ad ospitarne circa 150 mila.

Ma l'aspetto più deprimente, se mi si consente l'espressione, dell'articolo 10 consiste nel bloccare l'istituzione di nuove università, nonché nel sancire l'impegno governativo di varare entro un anno i provvedimenti di legge volti specificamente a sbloccare questa situazione. Tutto questo non potrà che arrecare nocimento, ed inoltre, come ha rilevato l'onorevole Delfino, anche se il Governo volesse e potesse mantenere i suoi impegni, dovrebbe essere anche consultato il CIPE e dovrebbero anche essere chiesti i pareri delle regioni e, a questo proposito, il discorso ci porterebbe molto lontano. È infatti purtroppo nota la maniera in cui funzionano e agiscono le regioni, segnatamente la Calabria, in cui si sono registrate ondate di contestazioni, essendo la regione espressione di una realtà clientelare, elettorale che, in quanto tale, non esprime rappresentativamente le esigenze della nostra popolazione.

Il secondo punto che intendo sottolineare è rappresentato dall'aspetto strettamente giuridico, cioè dalla incostituzionalità (rilevata al Senato, nell'intervento del senatore Dinaro, qui alla Camera nel corso del mio intervento) che attiene all'articolo 2 della legge n. 924, la cosiddetta Codignola-*bis* (l'ombra di Codignola ritorna continuamente!) che viene a costituire una remora ed un motivo di contrasto, non dico con l'articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 (concernente il diritto degli enti di istituire libere università), ma addirittura con l'articolo 33 della Costituzione. Secondo infatti il disposto costituzionale tra le libertà del cittadino sono sancite anche quelle dell'arte e della scienza nonché quella del loro insegnamento. A questo principio di carattere generale, il costituente ha inteso conferire uno specifico contenuto al terzo comma del medesimo articolo, affermando che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione. Gli obblighi dello Stato a questo proposito sono indicati nel quarto comma dell'articolo 33. Questo articolo viene ad essere violato proprio dall'articolo 10 del provvedimento al nostro esame. A questo proposito, non può ritenersi valido il discorso della sospensione momentanea la quale, innanzitutto, è di carattere annuale. Ribadisco che in Italia nulla è più definitivo del provvisorio. Dal punto di vista giuridico non può essere valida la considerazione secondo la quale si sarebbe trattato di sospensione e non di integrale violazio-

ne di un diritto. Per carità di patria rinunciamo a sollevare tale questione di costituzionalità, e ci limitiamo ad offrire attraverso questi tre emendamenti soluzioni che, accolte, contribuirebbero a decongestionare una situazione che non potrà non incidere, negativamente e notevolmente, sul piano delle prospettive future.

Il primo emendamento che si riferisce al secondo comma dell'articolo 10, viene ad integrare proprio il principio di carattere generale cui si informa appunto il secondo comma, nella misura in cui consente al Governo di limitare il blocco relativo all'istituzione di nuove sedi universitarie solo per quel che concerne le università statali. Ovviamente con ciò si esclude la possibilità di istituire nuove università. Noi offriamo, invece, una soluzione anche a livello giuridico, una soluzione che indubbiamente non può non essere recepita, se veramente vi è della buona volontà in questa direzione.

Onorevole ministro, vorrei pregarla di prestare particolare attenzione a quanto sto dicendo, perché le cose a cui mi riferisco sono obiettivamente e geograficamente circoscrivibili e testimoniano della gravità della situazione. Si tratta di problemi molto importanti e seri, che preoccupano notevolmente la mia parte politica.

Il primo emendamento offre una scappatoia anche dal punto di vista giuridico, impedendo che si chiuda ogni prospettiva in ordine al problema delle libere università.

Con il secondo emendamento, che riguarda il terzo comma dell'articolo 10, noi chiediamo (anche qui facciamo riferimento ad una situazione obiettiva concernente la Calabria in generale e Reggio Calabria in particolare), a proposito del divieto dell'istituzione di nuovi corsi d'insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo, una deroga nel caso che la popolazione scolastica della località che chiede il distacco rappresenti in termini numerici almeno il 30 per cento degli iscritti all'università.

Onorevole ministro, Reggio Calabria presenta una situazione particolare. Dopo l'istituzione dell'università calabrese, che assolve indubbiamente ad un suo compito di università particolare, di istituto tecnologico, di università di tipo inglese, pur con la sua limitata potenzialità di ricezione dei giovani calabresi (a malapena oggi, a tre anni dalla sua istituzione, riesce ad ospitare mille o poco più studenti, infatti pur essendo situata nel contesto di una realtà calabrese che in-

cide nella misura di 40 mila studenti, pochi giovani di Reggio Calabria hanno avuto la possibilità di accedervi). Si pensi, ad esempio, che fino a qualche anno fa solo uno studente reggino era riuscito ad accedere all'università « calabrese », che indubbiamente (non voglio entrare in polemica) è un'università *sui generis*, tipica o, se vogliamo, atipica. Comunque, l'istituzione di quella università non ha risolto i problemi dei giovani di Catanzaro, di Cosenza e soprattutto di Reggio Calabria, che continuano a frequentare l'università di Messina incidendo sulla realtà studentesca dell'università di Messina nella misura del 70 per cento (fra l'altro, il 40 per cento almeno della popolazione studentesca calabrese che frequenta l'ateneo messinese è rappresentato da studenti reggini).

Onorevole ministro, ella comprenderà bene come, in una situazione di questo genere, noi non possiamo esimerci dal sottolineare l'esigenza di uno sbocco diverso. Se proprio si vuole statuire il divieto dell'istituzione di nuovi corsi d'insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati, quanto meno noi chiediamo che si faccia un'eccezione per quelle località dove la popolazione scolastica che frequenta le sedi universitarie è rilevante. Quindi è un discorso questo che deve essere valutato alla luce della particolare situazione che non è solo di Reggio Calabria, ma anche di altre città. Non comprendiamo perché, ad un certo punto, si debba bloccare la situazione quando — e lei questo lo sa, signor ministro — da parte del magnifico rettore dell'università di Messina è stata avanzata una proposta volta ad istituire dei corsi distaccati di laurea nella città di Reggio. D'altronde a Reggio Calabria già funzionano sezioni della segreteria della università di Messina per l'espletamento delle pratiche burocratiche ed esiste persino la possibilità, ad esempio, di tenere sessioni di esami. Quindi, proprio in riferimento alla situazione obiettiva — ella, signor ministro, sa che la Calabria e in modo particolare Reggio hanno una particolare fisionomia — noi riteniamo che questo discorso possa essere recepito.

C'è poi il terzo emendamento che riguarda l'ampliamento delle facoltà ad un minimo di tre nelle università in cui ne esista una sola. Né è casuale, signor ministro, la nostra indicazione del suddetto numero minimo di facoltà. Infatti anche se non c'è ancora nulla di istituzionalizzato, di legiferato in questa materia, sappiamo che tutte le proposte di legge, tutte le iniziative di riforma anche quando si riferiscono ai « dipartimenti », prevedo-

no che una università per potersi definire tale e poter sopravvivere deve avere almeno tre facoltà. A Reggio Calabria l'istituto di architettura ha una sola facoltà per questo il comitato tecnico dell'istituto di architettura ha richiesto al Ministro della pubblica istruzione e per esso al Consiglio superiore della pubblica istruzione di pronunciarsi in ordine alla proposta modifica dell'articolo 1 dello statuto volta a rendere possibile l'istituzione di altre tre facoltà. Nel mese di maggio di quest'anno il Consiglio superiore della pubblica istruzione (sezione prima) non si è assolutamente pronunciato, tacitamente rigettando la proposta. Purtroppo ne risulta evidente la volontà politica di non recepire le istanze di Reggio Calabria: si vuole cioè che quella di architettura resti la sola facoltà, condannando l'università di Reggio Calabria, che ha questa sola facoltà, ad una futura estinzione e ad una facile demolizione mediante eventuali provvedimenti legislativi. Del resto la facoltà di architettura una qualche funzione l'ha assolta: sorta come libera università — e qui il discorso del collega Delfino ritorna di attualità — a poco a poco ha avuto il suo riconoscimento, è stata statizzata ed oggi riesce, attraverso situazioni contenute di contestazione, ad assolvere al suo ruolo istituzionale, attuando quella che è la sua realtà istituzionale.

Per questo noi ci siamo mossi in tale direzione e chiediamo che venga approvato questo emendamento volto soprattutto a sanare situazioni analoghe a quelle di Reggio Calabria e ad impedire che venga vanificata l'attività di determinati istituti che pure hanno svolto e svolgono un preciso lavoro culturale e formativo. Il nostro discorso trasfuso in questi tre emendamenti tra loro concatenati vuole in definitiva consentire — se verrà accettato dal ministro della pubblica istruzione — una soluzione, uno sbocco dal punto di vista squisitamente giuridico e costituzionale. Il nostro, signor ministro, è un appello accorato di calabresi, in modo particolare di reggini, che hanno vissuto nel recente passato un pesante dramma, fatto di impegni non mantenuti, di promesse disattese, di illusioni che si sono trasformate in delusioni spesso cocenti. È un appello che mi auguro venga raccolto anche a livello degli emendamenti da noi presentati, che tendono a rendere più organico, più agevole, più valido l'articolo 10. Mi auguro veramente che questo appello venga recepito. Quando parlavo di libera università, alludevo, oltre che alla università di Catanzaro, a quella che si è costituita in questi giorni a Reggio Calabria. Ad un certo punto, infatti, viste cadere le pro-

spettive che ho sopra ricordato, i reggini non hanno saputo far di meglio che avviarsi alla soluzione che ho detto, che in prospettiva può consentire, con il riconoscimento, un certo tipo di sbocchi ai giovani reggini, ai giovani catanzaresi, ai giovani cosentini, che da troppo tempo attendono e che noi non dobbiamo deludere.

In questa direzione ci siamo mossi, presentando anche alcuni ordini del giorno. Vi invitiamo, se lo credete, a dire no. Sarebbe amaro che lo diciate. Siamo invece convinti che accoglierete il nostro appello, che recepirete il significato della proposta, al di là della parte politica, dalla quale proviene. È proposa che intende interpretare le esigenze della gioventù studiosa della Calabria, che vuole dare un contributo alla soluzione di un problema: quello della scolarità universitaria calabrese. *(Applausi a destra)*.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma dell'articolo 10, dopo le parole: riconoscimento di nuove facoltà, aggiungere le seguenti:* È consentito, tuttavia, il riconoscimento di istituzioni di grado universitario già funzionanti in città sede di università statale o riconosciuta, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di pareggiamento e completata la durata legale del corso. È consentita, altresì, la statizzazione di università e di istituti riconosciuti da almeno quattro anni.

10. 5. **Caradonna, Nicosia, d'Aquino, Grilli, Tortorella Giuseppe, Cerullo, Almirante, Turchi, Rauti, Marchio, Aloï.**

L'onorevole Caradonna ha facoltà di svolgerlo.

**CARADONNA.** L'emendamento, che il sottoscritto con i deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale membri della Commissione pubblica istruzione della Camera e con i parlamentari del Lazio ha presentato, è sottoposto all'attenzione del Parlamento solo perché esiste ormai la certezza che il decreto-legge in esame dovrà ritornare al Senato. La nostra non è dunque una proposta formale o demagogica, ma il tentativo di mutare effettivamente il provvedimento, dando la possibilità al Governo di provvedere tempestivamente a sanare la situazione abnorme esistente nel Lazio, come pure altre situazioni, quali quelle che abbiamo sentito ricordare dall'onorevole

Delfino, in ordine alle libere università, già riconosciute, d'Abruzzo.

Per quanto attiene al Lazio, l'emendamento fa particolare riferimento all'università di Cassino. A Cassino è da quattro anni in funzione una libera università di economia e commercio, alla quale si sono iscritti migliaia di studenti, anche perché si tratta di una facoltà seriamente organizzata, e con indirizzo di studi specializzato. È praticamente l'unica facoltà di economia e commercio ad indirizzo industriale. L'onorevole ministro Malfatti sa come l'Italia avrebbe bisogno di una seria riforma universitaria, anche nella qualità degli studi. Sa che ci si deve arrangiare con una riforma di carattere parziale, per risolvere alcune questioni di numero e di mezzi, e soprattutto alcune questioni di potere e di sistemazioni. Ma il ministro Malfatti sa anche che, purtroppo, i programmi di studio nelle nostre facoltà di economia e commercio sono un po' gli stessi di alcuni decenni fa, quando l'attività di dette facoltà era volta a formare dei super-ragionieri, sempre nel campo commercialistico. Il progresso dell'economia e delle nuove tecniche organizzative e lo sviluppo sociale hanno portato, alla necessità di nuove specializzazioni nel campo dell'economia, per cui le facoltà di economia e commercio, organizzate come lo sono oggi nel loro ordine di studi, non sono sufficienti ad adempiere la funzione formativa di esperti in determinati campi di attività economiche. Sappiamo, infatti, che si pensa di far sorgere facoltà universitarie per *managers* a Milano; che di corsi di *marketing* vi è soltanto il corso privato per laureati dell'IPSOA a Torino (non so se ancora funzioni); che Siena ha dato l'esempio di una facoltà di economia e commercio specializzata nel campo del credito (si chiama economia e banca); che Cassino, grazie all'iniziativa di alcuni alti funzionari dello Stato e di alcuni giuristi, ha dato l'avvio alla creazione di una facoltà di economia e commercio con specializzazione nel campo della dirigenza industriale.

Gli studenti che si sono regolarmente iscritti a quest'ultima facoltà, pagando le quote necessarie, si sono trovati davanti al *fumus* del possibile riconoscimento, perché c'era la famosa legge Codignola che garantiva una legittima aspettativa circa il riconoscimento di ulteriori facoltà, laddove esisteva già una sede universitaria, sia pur libera, ma riconosciuta dallo Stato. A Cassino, da venti anni, vi è per l'appunto la libera facoltà di magistero, riconosciuta dallo Stato. Tralasciamo i modi in cui è avvenuto il ri-

conoscimento e quelli che sono stati i retroscena (in Italia, le università sono sorte così, più per dare due posti ai socialisti e tre ai democristiani nel consiglio di amministrazione, che per altro), fatto sta che è sorta la facoltà di magistero a Cassino e che il riconoscimento da parte dello Stato è giunto con una certa rapidità.

**È, poi, accaduto che questa facoltà è andata avanti come ha potuto.** Successivamente, in Cassino è sorta anche la libera facoltà di economia e commercio, in attesa tuttora del riconoscimento. Vi sono studenti che da quattro anni studiano, che hanno terminato i corsi e che si vedono rilasciare un diploma di laurea che non serve a nulla. C'è, dunque, la minaccia di veder svanire nel nulla un'iniziativa che si mantiene autonomamente. Il problema dell'università di Cassino, onorevole ministro, risiede nel fatto che vi esiste una facoltà di magistero riconosciuta dallo Stato, ma che detta facoltà è in stato fallimentare. È per questo che nel nostro emendamento chiediamo che il Governo abbia la facoltà di statizzare le università già libere, ma giuridicamente riconosciute. **La facoltà di magistero di Cassino langue; i professori sono in sciopero e hanno indirizzato appelli disperati al ministro della pubblica istruzione e ai parlamentari del Lazio.** La facoltà, in una parola, non ha di che pagare i professori; le aule sono in uno stato di fatiscenza; naturalmente, il consorzio universitario, composto dai vari comuni, è composto da soci che non pagano; il comune di Cassino ha concesso appena 10 milioni e gli altri comuni della zona hanno stanziato i fondi, ma non pagano, perché si sa che i comuni non pagano. La situazione della facoltà di magistero è dunque veramente penosa.

Onorevole ministro, non vogliamo in questa sede metterci a illustrare il dramma delle università del Lazio. Certo, non si è mai fatto un piano universitario per il Lazio; e l'onorevole Delfino ha messo in evidenza lo sconcio vergognoso dell'università di Roma che con i suoi 150 mila studenti il nuovo rettore eletto, professor Vaccaro, ha definito ricettacolo degli asini di mezzo mondo.

Forse, si può anche sostenere che queste università minori dovrebbero essere più serie. Ma intanto io sono dell'avviso che, quando in una regione si verifica il fenomeno abnorme, mostruoso, di una università che conta 150 mila iscritti, l'unica cosa razionale sia il decentramento delle università. Diversamente, vorrei sapere quale potrà essere il significato del dialogo tra docenti e discenti

o quello della maggiore comprensione dei docenti! Siamo al punto che, se veramente vogliono tenere delle lezioni, i docenti della università di Roma debbono radunare gli allievi in piazza San Pietro o in piazza del Popolo e servirsi degli altoparlanti. Dovremmo dire che i veri studenti benemeriti sono quelli che non frequentano le aule delle università; perché se costoro si presentassero alle lezioni, sarebbe veramente impossibile far funzionare regolarmente i corsi di laurea.

È questo si verifica in particolare anche alla facoltà di magistero dell'università di Roma, le cui aule sono frequentate da appena mille studenti rispetto ai 15 mila iscritti. In considerazione di questo, la facoltà di magistero di Cassino, se lo Stato vorrà mantenerla in vita, potrebbe essere veramente utile. Cassino, onorevole ministro, ha protestato in piazza; non so se i parlamentari laziali degli importanti partiti di maggioranza le abbiano trasmesso l'appello disperato del consiglio comunale e del sindaco stesso di Cassino. Appello, questo rivolto al Governo in nome di una città martire, la cui popolazione, illusa della istituzione delle università, vede che queste corrono il rischio di essere abolite dopo aver subito la presa in giro di parlamentari, di autorevoli esponenti di tutti i partiti che ancora ultimamente hanno risposto all'appello del comitato di agitazione della città garantendo la presentazione del preciso emendamento che noi abbiamo avuto l'onore di sottoscrivere e che noi soli portiamo *sic et simpliciter* all'attenzione del Parlamento, così come il comitato di agitazione della città di Cassino, sindaco *in primis*, ha desiderato.

Noi non vogliamo fare del campanilismo, onorevole ministro; ci addolora il constatare che fino ad oggi la classe dirigente politica del Lazio non abbia saputo elaborare un piano per le università del Lazio e che gli esponenti politici della regione facciano come l'asino di Buridano tra l'università di Cassino, la promessa università di Frosinone e la presunta università di Sora. A proposito di quest'ultima, non so se ella, signor ministro, sia a conoscenza del fatto che in quel comune è stata ufficialmente inaugurata, con la partecipazione del professor Stefanini, una facoltà biennale di medicina, nella quale vanno a prendere ripetizioni gli studenti che non riescono a frequentare le lezioni alla facoltà di medicina dell'università di Roma.

Non entriamo poi nelle polemiche tra Latina e Viterbo. Appena vi è stato il riconoscimento giuridico della facoltà di magistero a Cassino, naturalmente ogni piccola città ha

avanzato la richiesta per una propria università, e anche giustamente. Io penso che non vi sarebbe stato nulla di strano se si fossero convocati i parlamentari del Lazio, se si fossero convocate le forze politiche, se tanti altissimi esponenti dei partiti di maggior rappresentatività nel Lazio si fossero preoccupati di associare nelle responsabilità tutti i parlamentari del Lazio per un esame delle eventuali iniziative da prendere. Non è che non sia possibile istituire diverse piccole università, piccole naturalmente non per prestigio, perché gli istituti universitari devono essere seri, ma rispetto al numero degli iscritti, sì da assicurare anche una maggiore serietà di partecipazione agli studi. Tali piccole università nel Lazio servirebbero a decentrare l'università di Roma che ha assunto dimensioni abnormi ed il cui problema non sarà risolto dalla favola della nuova università, perché il piano regolatore di Roma, con buona pace degli amministratori comunali, dopo tanti anni di democrazia cristiana e di centro-sinistra è saltato e a Tor Vergata, essendosi ormai costruito su tutte le aree l'università non si potrà fare. Tor Vergata è circondata da interi quartieri abusivi, con migliaia di case, e, se si vorrà fare la nuova università, bisognerà adoperare le divisioni corazzate sovietiche con relativa artiglieria, per poter utilizzare i terreni ove costruire la nuova città universitaria. Quindi il Lazio è condannato ad avere un'università a Roma, abnorme, che è ricettacolo dei somari di mezzo mondo, e forse non per colpa degli studenti. A questo punto infatti i somari sono coloro che hanno la responsabilità di governo, la responsabilità di aver creato istituti universitari impossibili che sfornano soltanto laureati in possesso di pezzacci di carta, istituti dove non si può insegnare nulla e dove la contestazione non è un problema di carattere sociologico o di carattere filosofico, ma rischia di diventare un problema di capienza.

Almeno si cominci, signor ministro; salviamo almeno quello che a Cassino è già sorto, la facoltà di magistero, che è sorto perché ad un certo momento alcuni esponenti politici hanno voluto acquisire delle benemerienze. Salviamo almeno la validità dei titoli di studio di una facoltà come quella di economia e commercio, ad orientamento industriale, che è l'unica che ci sia in Italia, e che rappresenta già un esperimento di avanguardia, fatto per volontà di privati, di studiosi, di tecnici. Si tratta di un'università libera che si può mantenere autonomamente, e che può formare, per una zona che è un polo di sviluppo nel-

l'ambito della Cassa per il mezzogiorno, i dirigenti di azienda che al Mezzogiorno mancano. Oltretutto Cassino è in una posizione di baricentro rispetto al Molise, ed è un centro che può permettere il convergere di un'attenzione particolare per quella che è una facoltà come quella di economia e commercio di orientamento industriale.

Ecco perché noi siamo convinti di non difendere una questione campanilistica, di non fare demagogia in favore di una città e contro un'altra, ma di proporre una soluzione particolare, concreta del problema del decentramento degli istituti universitari nel Lazio. Cassino merita giustizia, e soprattutto lo Stato non può aver contribuito ad ingannare migliaia di studenti che hanno regolarmente frequentato gli studi convinti che prima o poi avrebbero avuto un titolo di studio giuridicamente valido.

Onorevole ministro, le nostre parole sono accurate; noi per risolvere il problema abbiamo proposto un preciso strumento, che darà al Governo la possibilità di sanare rapidamente la situazione dell'università di Cassino. Mi auguro che voi ascoltiate, se non la nostra voce, la voce di tutta la popolazione di Cassino, entrata in sciopero generale, e che attende non più parole, ma fatti, attende non più inganni ma concrete realizzazioni da parte del Parlamento e del Governo. *(Applausi a destra)*.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma dell'articolo 10, dopo le parole: dell'ateneo, aggiungere le parole: fatta eccezione per quei corsi che costituiscano il completamento ed il potenziamento di corsi di singole facoltà funzionanti in idonee sedi, gestiti da consorzi già istituiti secondo le indicazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.*

10. 1. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

**GIOMO.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOMO.** Con questo emendamento vogliamo evitare che siano bloccati i corsi presso le università riconosciute. Se questo dovesse avvenire, il comma terzo dell'articolo 10 avrebbe lo stesso effetto della famosa legge Codignola, che bloccò i concorsi universitari. Infatti, i corsi universitari funzionanti in sezioni distaccate dalle sedi degli atenei non potrebbero continuare fino alla loro conclusione.

D'altra parte, ci sembra che questo emendamento, non consentendo la proliferazione di nuove università, non turbi l'economia generale dell'articolo 10 del decreto-legge, ma permetta anzi alle università già esistenti di continuare a funzionare in pieno, senza essere tagliate via come se fossero dei rami secchi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11 del decreto-legge.

SERRENTINO. *Segretario, legge:*

« Per la realizzazione delle opere di edilizia già finanziate, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'area idonea, provvede il ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indefferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 644.

I limiti di spesa fissati dall'articolo 9-bis, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni.

L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.

Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.

Il ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.

I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.

La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

11. 1. **Raicich, Giannantoni, Chiarante, Bini, Tessari, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Natta, Finelli, Tedeschi, Picciotto, Pellegatta Maria Agostina.**

L'onorevole Raicich ha facoltà di svolgerlo.

RAICICH. Con questo emendamento abbiamo inteso tener conto dell'opportuno suggerimento formulato in sede di parere dalla Commissione affari costituzionali, la quale ha rilevato la necessità di troncane ogni discussione circa la possibilità che la regione possa essere surrogata dal Ministero dei lavori pubblici in caso di inadempienza. Si tratta, in pratica, di ripristinare una corretta applicazione del decreto delegato in materia urbanistica, che non prevede affatto che il Ministero possa surrogare la regione.

D'altra parte, vorrei dire per inciso, che non ritengo giusto tenere un atteggiamento di vero e proprio sospetto nei confronti degli enti locali e delle regioni — che, secondo alcuni, sono sempre inadempienti o tardivi — ed avere poi fiducia dell'intervento del Consiglio dei ministri, soprattutto se si pone mente al fatto che esiste un noto precedente in campo universitario, quello dell'istituzione dell'università in Calabria, per la quale la legge del 1967 prevedeva un termine di sei mesi: nulla si è ancora fatto, proprio per la « puntualità », del CIPE e del Consiglio dei ministri.

Il nostro emendamento, qualora fosse approvato, introdurrebbe il meccanismo proposto dalla Commissione affari costituzionali. Un meccanismo molto semplice e già prospettato dall'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, secondo la quale, qualora il comune o la regione non si siano pronunciati entro novanta giorni e non abbiano deliberato le varianti al piano regolatore, la proposta formulata dal consiglio di amministrazione dell'università costituisce *illico et immediate* variante di piano.

È chiaro che gli enti locali avranno dunque tutto l'interesse, oltre che il dovere, ad agire tempestivamente, prima in seno all'organo di amministrazione dell'università e poi in sede consiliare.

Credo quindi che il suggerimento del comitato pareri della Commissione affari costituzionali debba essere accolto, proprio per applicare in modo corretto il decreto delegato in materia urbanistica.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 12 del decreto-legge.

**SERRENTINO, Segretario, legge:**

« Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non

è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.

Al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresì per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di lire 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio, è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Esso non compete a coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire.

Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, che raccoglie la dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per poterne beneficiare.

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le università versano al tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente articolo 5.

Con provvedimento del ministro per la pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato, che non svolga privatamente libera attività professionale retribuita o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, superiore a due milioni di lire, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno annuo pensionabile ed utile ai fini della indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

A partire dalla stessa data è soppressa la indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni di indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.

Al personale di cui al primo comma che non svolga alcuna attività di consulenza professionale né fruisca di altri emolumenti a qualunque titolo a carico dello Stato o di enti pubblici è attribuito, in deroga al precedente comma, un ulteriore assegno di entità pari al precedente, ma non pensionabile.

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. **le università versano al tesoro dello Stato** anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente articolo 5.

Ove il personale di cui al quarto comma non fruisca né di consulenze professionali né di incarichi di insegnamento retribuiti, né dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e neppure di un qualunque contributo o premio su fondi del Centro nazionale delle ricerche o di altro ente di ricerca e svolga le sue mansioni di ricerca scientifica e di insegnamento a tempo pieno presso l'università, l'aggiunta di cui al quarto comma è raddoppiata.

Per avere diritto all'indennità di cui al precedente comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ogni anno accademico, sotto la loro personale responsabilità, al dirigente dei servizi amministrativi dell'università di svolgere la loro attività a tempo pieno con un impegno aggiuntivo equivalente a quello di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con provvedimento del ministro della pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi e ad altri eventuali incarichi d'insegnamento resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni a carico del Centro nazionale delle ricerche e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico. In nessun caso è inoltre permesso ai professori ed assistenti di percepire retribuzioni a carico degli organismi ed enti predetti.

**TABELLA**

Assegno pensionabile annuo lordo.

Parametro	Importo
825 . . . . .	L. 2.000.000
772 . . . . .	» 1.880.000
609 . . . . .	» 1.680.000
535 . . . . .	» 1.440.000
443 . . . . .	» 1.300.000
387 . . . . .	» 1.055.000
317 . . . . .	» 1.000.000
243 . . . . .	» 770.400
12. 1. <b>Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.</b>	

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato che non esercita attività professionali, ivi compresa quella retribuita ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, è attribuita, con effetto

dal 1° luglio 1973, una indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante.

Per avere diritto all'indennità predetta ogni docente universitario deve dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico, sotto la propria responsabilità, di non esercitare attività professionale; il consiglio di amministrazione dell'università, cui il docente appartiene, effettua, gli accertamenti necessari di intesa con l'amministrazione finanziaria.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno; assorbe l'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; è subordinata alla corresponsione dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, l'indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Al personale assistente di cui all'articolo 3 è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 75.000, con l'osservanza della disciplina di cui al precedente comma. Detta indennità è cumulabile con quella di ricerca scientifica.

Ai professori del ruolo aggregato è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973, e fino al collocamento nel ruolo dei professori straordinari di cui all'articolo 3, una indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 80.000, con la osservanza della disciplina di cui al terzo comma.

Le indennità previste dal presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione per incarico di insegnamento, salva l'opzione per il solo personale assistente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei professori e degli assistenti di ruolo di cui alla nota tabella unita, quadro terzo, sezione A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Lo stanziamento di lire 100 milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingue e letterature straniere a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

**12. 2. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire i commi primo e secondo dell'articolo 12 con i seguenti:*

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato, che non svolga privatamente libera attività professionale retribuita o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, superiore a due milioni di lire, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno annuo pensionabile ed utile ai fini della indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

**12. 3. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Sostituire il quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 12 con il seguente:*

Al personale di cui al primo comma, che non svolga alcuna attività di consulenza professionale né fruisca di altri emolumenti a qualunque titolo a carico dello Stato o di enti pubblici, è attribuito, in deroga al precedente comma, un ulteriore assegno di entità pari al precedente, ma non pensionabile.

**12. 4. Giomo, Mazzarino, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Al sesto comma dell'articolo 12 aggiungere, in fine: nonché a coloro che fruiscono di altro stipendio od emolumento a carico dello Stato o di altri enti pubblici.*

**12. 5. Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quilleri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo l'ottavo comma dell'articolo 12 aggiungere i seguenti:*

Ove il personale di cui ai precedenti commi non fruisca né di consulenze professionali né di incarichi di insegnamento retribuiti, né dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e neppure di un qualunque contributo o premio su fondi del CNR o di altro ente di ricerca e svolga le sue mansioni di ricerca scientifica e di insegnamento

a tempo pieno presso l'università, l'aggiunta di cui al quarto comma è raddoppiata.

Per avere diritto all'indennità di cui al precedente comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ogni anno accademico, sotto la loro personale responsabilità, al dirigente dei servizi amministrativi dell'università di svolgere la loro attività a tempo pieno con un impegno aggiuntivo equivalente a quello di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

12. 6. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*Dopo il decimo comma dell'articolo 12 aggiungere il seguente:*

Le pensioni ordinarie e di reversibilità ai professori e agli assistenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono riliquidate computando l'assegno che, in base al parametro di loro appartenenza al momento del collocamento a riposo spetterebbe loro a norma del presente articolo.

12. 7. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*All'undicesimo comma dell'articolo 12, dopo la parola: assistenti, aggiungere la parola: universitari.*

12. 8. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

*All'undicesimo comma dell'articolo 12, sopprimere le parole: o indennità.*

12. 9. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i docenti universitari di ruolo attualmente in servizio possono chiedere il riconoscimento dei servizi previsti dall'articolo

lo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, o il riesame della valutazione dei servizi medesimi, se già effettuato dall'amministrazione.

12. 0. 1. **Mazzarino, Giomo, Malagodi, Bignardi, Bozzi, Quillieri, Cottone, De Lorenzo, Ferioli.**

**MAZZARINO.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti e questo articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAZZARINO.** L'emendamento Giomo 12. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 12 del decreto-legge, è l'emendamento principale; gli altri sono ad esso subordinati e sono stati presentati ai singoli commi dell'articolo in questione nel presupposto di un loro più facile accoglimento. In sostanza gli emendamenti sono diretti ad attribuire al personale docente universitario un nuovo trattamento economico secondo il seguente criterio: 1) assegno annuo pensionabile sulla base della annessa tabella, che tende a modificare la tabella del decreto-legge, per tutti i docenti che non svolgano attività professionale o di consulenza retribuita superiore a 2 milioni di lire annue; 2) il predetto assegno è raddoppiato per coloro che non svolgono alcuna attività di consulenza professionale, né fruiscono di altri emolumenti a qualunque titolo a carico dello Stato o di enti pubblici; 3) lo stesso assegno è triplicato nei confronti di quei docenti che non fruiscono né di consulenze professionali, né di incarichi di insegnamento retribuiti, né di qualsiasi altro contributo o premio e che dedicano tutto il loro tempo alla ricerca scientifica e all'insegnamento. Gli assegni aggiuntivi di cui ai commi secondo e terzo del nuovo testo dell'articolo 12 da noi proposto non sono pensionabili. Da calcoli fatti l'onere di spesa aggiuntivo non dovrebbe essere rilevante.

Poche parole sull'articolo aggiuntivo 12. 0. 1. Una sentenza del Consiglio di Stato del 1971 ha equiparato il servizio prestato nella classe terminale della carriera di assistente ordinario al servizio prestato nell'ex grado sesto dell'impiego civile dello Stato, portando da 4 a 8 il numero massimo di anni di servizio che può essere riconosciuto ai professori ordinari. Molti professori ordinari non hanno potuto giovare dell'anzidetta sentenza a causa del disposto del penultimo comma dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che fa obbligo ai docenti universitari di chiedere il riconoscimento dei servizi di cui al predetto articolo, a pena di decadenza, entro un

anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Ovvii motivi di giustizia dunque sono alla base dell'articolo aggiuntivo proposto.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 12, con i seguenti:*

Al personale insegnante di ruolo e incaricato delle università e istituti di istruzione è attribuito, a decorrere dalla data del 1° novembre 1973, un assegno mensile pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita nella misura di lire 300.000 per i professori di ruolo e di lire 200.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non compete a coloro che:

a) facciano parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di assemblea o consiglio regionale o di presidente o membro di governo o giunta regionale, di presidente o membro di amministrazione provinciale, di sindaco o assessore di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a cento mila abitanti;

b) ricoprano cariche o svolgano attività retribuite presso enti pubblici o privati;

c) svolgano libera attività imprenditoriale o professionale o di consulenza professionale retribuita.

Ai professori di ruolo, che abbiano anche un incarico, e agli incaricati esterni, che abbiano un altro incarico, presso università statali o legalmente riconosciute, l'assegno compete solo se essi rinunciano a tale incarico.

Gli assistenti di ruolo che siano incaricati interni possono usufruire dell'assegno solo se si pongono in congedo dall'ufficio di assistente.

12. 10.

**Masullo.**

L'onorevole Masullo ha facoltà di svolgerlo.

**MASULLO.** L'onorevole ministro, sia in Commissione sia in aula, ha ribadito il concetto dell'impegno del Governo per l'introduzione dell'istituto del tempo pieno. Ora, mi sembra che sia perfettamente coerente con questo proposito, in prospettiva del quale le dichiarazioni del ministro ci mostrano la direzione dell'orientamento politico del Governo

stesso, un primo concreto atto di avvio a questa istituzione del tempo pieno. Un primo concreto atto sul quale non può pesare alcuna remora di natura giuridica o formale, atteso che non si tratta di obbligare il personale universitario al tempo pieno, ma si tratta, come è nello spirito di questo emendamento, semplicemente di differenziare, dal punto di vista del trattamento economico, coloro i quali il tempo pieno attuano e coloro i quali non lo attuano.

In fondo, nel decreto-legge è stabilita una indennità di 150 mila lire lorde mensili non pensionabili per tutti i professori universitari, anche per coloro i quali abbiano attività professionali con un reddito imponibile non superiore a due milioni. Sappiamo bene, per il modo come funziona in Italia il meccanismo fiscale, che saranno ben pochi i professori liberi professionisti i quali non saranno in grado di esibire un certificato fiscale attestante che la loro attività professionale privata è valutata per un reddito imponibile non superiore ai due milioni.

Quindi il vero elemento discriminante della presenza o meno del professore nell'università, per la sua dedizione reale all'attività didattica e all'attività scientifica, è quello di svolgere o no attività professionale.

Ecco che allora lo spirito dell'emendamento appare evidente. Con esso si sancisce che a tutti i professori, i quali svolgono la loro attività nell'università, viene attribuito un assegno mensile di lire 300 mila, per i professori di ruolo, e di lire 200 mila, per i professori incaricati esterni e per gli assistenti, purché non facciano parte del Governo nazionale, non abbiano mandato parlamentare, non rivestano cariche nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro né altre cariche di carattere politico che, evidentemente, anche se non impediscono al professore di esercitare la sua attività nell'università, certamente non gli consentono di esercitarla a tempo pieno.

E ancora, questo particolare assegno non viene dato ai professori i quali ricoprano cariche o svolgano attività retribuite presso enti pubblici o privati, e a tutti coloro i quali svolgono libera attività imprenditoriale o professionale o di consulenza professionale retribuita.

Si aggiunge anche nello stesso emendamento che ai professori di ruolo non può spettare questo assegno mensile nel caso che costoro abbiano un incarico universitario; non può essere concesso agli assistenti di ruolo se questi non si mettono in congedo dalla funzione di assistente. Con il che, ovviamente, si

realizza un duplice obiettivo: quello di una incentivazione economica, mediante un meccanismo che per altro non comporta alcun aggravio di bilancio (perché con questo meccanismo coloro i quali possono dichiarare di non avere attività professionale sono ben pochi), a favore di coloro che realmente svolgono attività esclusivamente nell'università; e al tempo stesso quello della riunificazione delle funzioni, sì da evitare che si abbiano persone con due funzioni, cioè un professore ordinario che ha anche un incarico, un assistente ordinario che ha anche un incarico. Non si riesce infatti a comprendere come ci si possa dedicare a pieno tempo a due funzioni certamente distinte, anche se non totalmente diverse. Nel contempo sarebbe possibile liberare una serie di posti di incarico per altri studiosi, per giovani, per persone le quali possono veramente entrare nell'università per dedicarvisi a tempo pieno.

¶ In questo modo ci sembra che da un lato si introdurrebbe, in via, per così dire, non coattiva, il principio del tempo pieno, dall'altro si premierebbero coloro i quali nell'università effettivamente lavorano venendosi altresì a interrompere in parte anche quel meccanismo che, fino a questo momento, ha paralizzato, tra l'altro, il movimento delle retribuzioni nelle università italiane. Si pensi che un professore incaricato, oggi, nelle università italiane, ha uno stipendio di 200-250 mila lire al mese: paragonatelo a tutti gli altri redditi delle varie categorie nella società contemporanea e potrete rendervi conto che certamente questo non è affatto uno dei redditi più alti.

Ma che cosa ha certamente contribuito a questa situazione di stallo del personale universitario, anche dal punto di vista delle retribuzioni? Il fatto che la gran parte del potere accademico ufficiale, cioè la gran parte dei professori di ruolo, sono esponenti politici oppure persone che esercitano attività professionali e prestano consulenze retribuite, ai quali, quindi, fa piuttosto comodo che le retribuzioni rimangano a questo livello basso, poiché ciò costituisce, in un certo modo, un alibi per la loro evasione verso attività professionali esterne. Vengono invece puniti proprio quei pochissimi professori ricercatori, che svolgono realmente e esclusivamente attività didattica o scientifica. Sicché da un lato si premiano le alte burocrazie civili e militari, da un altro si comprimono le varie energie di carattere progressista, quali sono le energie dei puri ricercatori e dei professori che fanno il loro dovere, e si finisce con il man-

tenere, all'interno dell'università, una situazione che è certamente contraddittoria con alcuni principi che troppo facilmente si enunciano e che troppo facilmente si trasgrediscono.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al sesto comma dell'articolo 12, dopo le parole: consulenza professionale sopprimere le parole: con reddito annuo, escluso quello derivante da diritto d'autore, superiore a due milioni di lire.*

**12. 11. Raicich, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

L'onorevole Raicich ha facoltà di svolgerlo.

**RAICICH.** Noi abbiamo presentato, nel corso del dibattito su questo provvedimento, un emendamento, illustrato dall'onorevole Giovanni Berlinguer, riguardante il tempo pieno, il pieno impiego didattico e di ricerca di coloro che lavorano nelle università.

Nelle varie vicende della discussione di questo decreto-legge, il ministro e il relatore per la maggioranza ci hanno fatto sempre notare che esisteva, ormai acquisito, un impegno da parte del Governo di riservare ad altra sede, ad un prossimo futuro, una normativa rigorosa e specifica sul tempo pieno e sulla incompatibilità. Comunque noi riteniamo che per lo meno questo decreto-legge non debba andare in direzione contraria alla istituzione del tempo pieno e della incompatibilità, non deve cioè incentivare il disimpegno e la professionalità privata dei docenti universitari. Purtroppo non è così, perché l'articolo 12 con una novità rispetto a tutta la normativa precedente, determina una eccezione quando prescrive che l'assegno, paragonabile al vecchio assegno di indennità di ricerca scientifica, non compete a coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire. Si crea cioè un *plafond* non ampio (sappiamo che questo è un reddito in cui tuttavia rientrano molti professionisti (falsando i loro reali guadagni), che costituisce un incentivo al disimpegno, una promessa di non applicare domani il tempo pieno.

Noi riteniamo perciò che rappresenti una dimostrazione di coerenza da parte del Governo, nel momento in cui esso annuncia di impegnarsi nel senso del tempo pieno, non fare un passo indietro, attuando realmente e immediatamente tutto quello che ormai è acquisito come necessario e che abbiamo illustrato nel corso di questo dibattito.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

« Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo » (già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (1628-B);

dalla V Commissione (Bilancio):

« Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont » (2073), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge FIORET ed altri: « Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (348), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

BELCI: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste » (585); ARZILLI ed altri: « Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno » (698); BOLOGNA ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova » (1181); CATTANEI ed altri: « Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova » (1939); in un testo unificato e con il titolo: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova » (585-698-1181-1939);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania » (approvato dal Senato) (1919-ter), con modificazioni;

dalla XIV Commissione (Sanità):

« Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (1914), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge OLIVI ed altri: « Integrazione del consiglio d'amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie » (1489), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

« Concessione di un contributo straordinario per l'undicesimo congresso internazionale di cancerologia » (approvato dalla XII Commissione del Senato) (1612).

### Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla II Commissione (Interni):

« Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto » (2471) (con parere della V Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

« Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (899-B) (con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

« Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2509) (con parere della I e della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espro-

priazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2484) (con parere della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato) (1532-B) (con parere della I Commissione);

« Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2500) (con parere della I, della V, della VI e della VII Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

Senatori GAROLI ed altri: « Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (2493) (con parere della V e della XIV Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

« Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse » (2457) (con parere della I e della V Commissione);

« Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi » (2458) (con parere della I, della IV, della VI, della X e della XII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano già stati assegnati in sede referente, han-

no chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

*VII Commissione (Difesa):*

BUFFONE: « Reclutamento straordinario di vicebrigadieri in servizio nell'Arma dei carabinieri » (196).

*XII Commissione (Industria):*

Senatori MERLONI ed altri: « Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (approvato dalla X Commissione del Senato) (2094).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 22 novembre 1973, alle 11:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università (approvato dal Senato) (2456);

GIOMO: Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie (389);

AZZARO: Modifica alla legge 3 giugno 1971, n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario (696);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (721);

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

CAROLI: Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli (1368);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Provvedimenti urgenti per la università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria (1577);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (1834);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (1835);

PISICCHIO ed altri: Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori universitari associati (1951);

PERRONE e SINESIO: Modifica all'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari (2200);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato (2303);

— *Relatori*: Spitella, per la maggioranza; Giomo e Mazzarino; Giannantoni e Berlinguer Giovanni, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvidenze per l'industria cantieristica navale (1938);

— *Relatore*: Marocco.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

CABRAS: Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (2226);

— *Relatore*: Cusumano.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

SPAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di la-

voro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (474);

— *Relatore*: Borra.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1427);

— *Relatore*: Amodio.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONOIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243)

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

*e delle proposte di legge costituzionali:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (664);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonadis;

BOFFARDI INES e CATTANELI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 21,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**

**Dott. MARIO BOMMEZZADRI**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

**Dott. MANLIO ROSSI**

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONI**

D'ANIELLO. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per conoscere se intenda esplicare azione atta a risolvere la annosa questione dell'ospedale di Amalfi (Salerno).

Premesso che dal comitato regionale di programmazione ospedaliera già da oltre 4 anni è stata inclusa nel relativo piano regionale la istituzione di detto ospedale ed aggiunto che anche la individuazione di idonei locali è da tempo definita, l'interrogante chiede di conoscere se il ritardo nell'apertura di detto nosocomio sia da addebitare a negligenza della amministrazione comunale di Amalfi o ad intralci burocratici sorti in altri settori. Questo anche per la considerazione che di recente è stata tenuta presso la regione Campania una apposita riunione a seguito della quale sarebbe lecito aspettarsi a brevissima scadenza la auspicata soluzione.

Si ricorda che due illustri uomini: il poeta Quasimodo ed il professor De Maria sono deceduti in costiera amalfitana ricevendo con enorme ritardo i soccorsi indispensabili a causa della mancanza di un ospedale nella zona.

La carenza di un ospedale in quella zona risulta aggravata dallo scarso numero di medici nei comuni che vanno da un estremo all'altro della costiera salernitana. (5-00597)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI.  
— *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) chi ha deciso di distorcere in modo apertamente insidioso il servizio televisivo sulla piana di Gioia Tauro, teletrasmesso il 18 novembre 1973 nella rubrica *A come agricoltura* avendo con una scandalosa censura falsificato la sostanza e la realtà dell'inchiesta

con il preciso fine di confondere i telespettatori italiani sulla realtà sociale ed economica della zona e di occultare il vero giudizio della popolazione in relazione all'insediamento del 5° Centro siderurgico e le proposte sostenute dalle forze politiche democratiche dirette a saldare l'industrializzazione con un'agricoltura rinnovata strutturalmente;

2) i motivi per i quali invece di dare risalto alle dichiarazioni dei sindaci la RAI-TV ha preferito trasmettere le affermazioni false e tendenziose fatte da personaggi legati agli agrari locali autentica espressione delle forze eversive e fasciste ed oppositori di ogni processo di sviluppo agricolo e industriale, in quanto difensori della rendita parassitaria, della speculazione e dei rapporti agrari feudali mantenuti nella zona con lo sfruttamento coloniale delle masse bracciantili e contadine, nonché con il dominio su tutta l'economia;

3) se siano a conoscenza della profonda indignazione e della viva protesta che la scandalosa trasmissione ha suscitato tra la popolazione e tra gli amministratori dei 32 comuni, di diverso orientamento politico, quali interpreti veri della volontà e delle esigenze popolari e protagonisti di tante lotte sociali sostenute unitariamente con le organizzazioni sindacali ed i partiti democratici attraverso scioperi e memorabili manifestazioni popolari per obiettivi di sviluppo e di rispetto della democrazia.

La protesta è scaturita perché la RAI-TV ha escluso con la censura del servizio i sindaci, dimostrando così che l'ente radiotelevisivo è spesso schierato dalla parte dei nemici dei calabresi e del Mezzogiorno e ad ignorare la realtà democratica rappresentata dagli enti locali;

4) quali misure urgenti intendono mettere in atto per far luce sulle responsabilità della scandalosa trasmissione e per democratizzare la RAI-TV in modo che i servizi siano improntati al pieno rispetto della obiettività facendo risaltare i principi di democrazia e le aspirazioni delle masse popolari anziché gli interessi delle forze conservatrici che tutt'ora mantengono l'egemonia su alcune importanti trasmissioni radiotelevisive. (5-00598)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BUSETTO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, in riferimento alla risposta scritta data dallo stesso Ministro alla interrogazione n. 4-05975 (*Resoconto stenografico* n. 141) riguardante un'eventuale cessione alla FIAT della SAIMP di Padova, non ritenga di dover disporre una indagine rivolta ad appurare la oggettività e la veridicità delle informazioni che in detta risposta sono contenute.

In particolare nella risposta si afferma che:

1) « La capacità produttiva della SAIMP si è trovata ad essere superiore alle attuali esigenze del mercato » — « a seguito della persistente congiuntura che ha colpito il settore delle macchine utensili ». In realtà altre aziende dello stesso settore non hanno registrato lo squilibrio tra produzione e mercato sopra lamentato;

2) « La società si è posta l'obiettivo di dar luogo a produzioni di contenuto tecnologico particolarmente avanzato ». L'azienda si sta indirizzando verso prototipi di rettifiche per la società FIAT, ma accade un continuo cambiamento di tecnici qualificati che non favorisce il perseguimento dell'obiettivo indicato. Infatti nel periodo di due anni nell'ufficio tecnico dell'azienda su quaranta componenti si sarebbero verificati ben trentacinque cambiamenti, gli stessi tecnici hanno inoltre ben poche soddisfazioni materiali e morali per il lavoro che effettuano. I responsabili dei settori tecnici sono stati cambiati, tranne uno. Una conferma ulteriore viene dal fatto che la SAIMP lavora quasi esclusivamente per il settore automobilistico della FIAT fornendo un prodotto che nella terminologia usuale viene definito « medio basso della produzione nazionale »;

3) « L'azienda ha potuto mantenere inalterato il livello occupazionale ». Questa affermazione non trova riscontro nei fatti in quanto in due-tre anni da un complesso di effettivi di circa 620 unità (160 settore impiegatizio, 460 settore operaio) si è passati a circa 530 (180 impiegati, 350 operai). C'è stato quindi un abbassamento del livello occupazionale.

Per sapere se non ritiene che l'incremento dell'occupazione auspicato a conclusione della risposta, non debba essere perseguito indirizzando la SAIMP verso prodotti di alta

specializzazione che possono essere collocati non solamente presso la FIAT, ma presso altri gruppi quali ad esempio l'OTO-MELARA, l'Alfa e l'Alfa-sud, l'ASGEN, la SPICA, aziende dell'IRI le quali molto spesso debbono ricorrere al mercato estero per l'acquisto di macchine utensili, mentre potrebbero trovare nella SAIMP — dello stesso gruppo IRI — la fabbrica capace di offrire loro i prodotti di cui hanno bisogno. (4-07579)

**FERIOLI E GIOMO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — preme-

presso: che gli insegnanti di matematica e fisica degli istituti tecnici statali commerciali « G. Scaruffi » di Reggio Emilia e « L. Einaudi » di Correggio (Reggio Emilia), incaricati a tempo indeterminato per l'insegnamento di tali discipline presso detti istituti, hanno preso parte ai corsi abilitanti speciali, indetti con decreto ministeriale 2 marzo 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1972 (supplemento ordinario parte prima) n. 80, per le classi 51 e 51a valide per l'insegnamento di matematica e fisica per tutte le scuole medie superiori (e quindi anche per gli istituti tecnici commerciali), come risulta dalla colonna 4 della tabella A annessa al decreto sopracitato;

che la scelta da parte loro delle classi 51 e 51a e non già della classe 36, fu determinata dal fatto che, mentre alla classe 36 non faceva riscontro alcuna cattedra di insegnamento per gli istituti tecnici commerciali, in quanto nella colonna 4 della tabella A relativa a questa classe di abilitazione non compariva tra gli insegnanti la fisica, la classe di abilitazione 51a comprendeva invece la matematica e fisica negli istituti tecnici;

che soltanto in un secondo tempo, quando i corsi abilitanti speciali erano stati ultimati ed era già stata sostenuta dai partecipanti la prova finale, fu apportata una modifica al suddetto decreto ministeriale con altro decreto ministeriale del 9 dicembre 1972 con il quale veniva aggiunto agli insegnamenti compresi nella classe 36 di cui sopra anche la materia « fisica negli istituti tecnici »;

che tale nuovo provvedimento recava gravissimo danno a quanti avevano conseguito l'abilitazione per le classi 51 e 51a;

che ad anno scolastico iniziato, a seguito di sollecitazioni del provveditorato agli studi di Reggio Emilia a fornire chiarimenti,

il Ministro inviava il tele n. 2333 del 28 settembre 1973 in cui non solo non si faceva alcun cenno agli abilitati per le classi 51 e 51a circa la possibilità di essere confermati nell'insegnamento fino ad allora prestato, ma si dichiarava categoricamente che l'unica abilitazione valida per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali è soltanto quella della classe 36 -

in base a quali criteri si è ritenuto di adottare siffatti provvedimenti con i quali si sono posti i suindicati docenti nella condizione di occupare in qualità di non abilitati la cattedra di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali, pur essendo in possesso di specifica abilitazione con tutte le conseguenze negative che deriveranno loro ai fini dell'immissione nei ruoli in applicazione dell'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico.

In considerazione di quanto sopra, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare in ordine a quanto sopra detto. (4-07580)

MALAGODI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri.* — Per conoscere se il Governo ritenga soddisfacente, al fine della tutela dei nostri prodotti lattiero-caseari, la svalutazione testé decisa a Bruxelles della « lira verde » rispetto all'unità di conto nella misura del 7,5 per cento (ed attuata in due fasi di cui una prima del 4 per cento ed una seconda del 3,5 per cento nell'arco dei prossimi dieci mesi). Si domanda in particolare perché si sia attuato un adeguamento della « lira verde » tale da lasciare, in gran parte, ancora in piedi il vantaggio degli esportatori stranieri in Italia dei prodotti lattiero-caseari comunitari rispetto ai nostri operatori del settore, costretti a sopportare il peso di una concorrenza impari che costringe un numero sempre più grande di aziende - e di stalle - a cessare la loro attività.

La condizione di inferiorità in cui si trova il settore lattiero-caseario italiano non dipende soltanto dalla svalutazione di fatto della lira e dallo sganciamento di essa dal « serpente » comunitario (con conseguente squilibrio del valore in lire dell'unità di conto), ma anche da un'anomalia nel regime comunitario del latte e dei suoi derivati. Infatti non avendo il latte un prezzo d'intervento all'importazione dai paesi extracomunitari ed esercitandosi la tutela comunitaria solo sui suoi prodotti di trasformazione, esso non dovrebbe in

quanto tale, secondo le regole generali, essere assoggettato a prelievi e rimborsi all'interno della Comunità; comunque, non esercitandosi il regime dei prelievi e dei rimborsi sulla polvere magra di latte (cioè sulla parte proteica del latte in polvere) non è conseguente che tale regime debba poi applicarsi, oltretutto alla componente grassa, anche alla componente proteica del latte e del formaggio.

L'interrogante desidera conoscere, a tal proposito, se il Governo non intenda sostenere, nel quadro della revisione dei regolamenti della CEE proposta in questi ultimi giorni dall'esecutivo della stessa, una modifica al regime applicabile ai prodotti lattiero-caseari nel senso delle sopra illustrate considerazioni e, comunque, quali soluzioni intenda proporre a difesa di un settore cui non è giusto addossare il costo di ingiustificati profitti stranieri né, in maniera sproporzionata, l'onere derivante dalla politica di contenimento dei prezzi interni. (4-07581)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare onde ovviare al grave inconveniente che si riscontra costantemente nel pagamento da parte dell'INPS delle pensioni di invalidità, che viene effettuato a distanza di molti mesi ed in alcuni casi di anni dal riconoscimento del diritto da parte dell'assistito.

In particolare per conoscere i motivi per i quali ancora non viene corrisposta la pensione riconosciuta a Federico Giuseppe nato a San Lorenzello (Benevento) il 25 marzo 1915 ed ivi domiciliato alla via Toppo n. 25, da parte della sede INPS di Benevento. (4-07582)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda istituire, nel popoloso centro di Venturina (Livorno), un ufficio staccato dell'INAM, con ciò evitando ai cittadini, di quella località, il grave disagio di portarsi in Piombino, località molto distante, per pratiche di vidimazioni, ricette, controlli, analisi e altro. (4-07583)

SKERK, MENICHINO E LIZZERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della denuncia di sette giovani antifascisti, tra i quali due studenti greci, da parte della questura di Trieste, accusati di aver imbrattato i muri dell'università con

scritte ostili ai colonnelli che in questi giorni hanno compiuto un massacro e stanno effettuando una spietata repressione in Grecia.

Questa denuncia di giovani democratici ha destato profonda impressione tra l'opinione pubblica, la quale è indignata, in quanto i fascisti di Trieste e Gorizia stanno da anni imbrattando monumenti ai caduti della Resistenza, le tabelle bilingui, chiese e sinagoge, edifici pubblici e negozi, e non vengono mai né sorpresi né denunciati per questi loro atti.

Per sapere quindi se non ritiene questo comportamento degli organi di pubblica sicurezza di Trieste parziale e sospetto.

(4-07584)

GIORDANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quale ragione circa 800 brigadieri dei carabinieri hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami di avanzamento da circa 2 anni, e cioè dal giugno 1972, ed ancora oggi attendono tutti la promozione; e per quali ragioni altri 600 brigadieri hanno dato gli esami per l'avanzamento a maresciallo nel mese di giugno 1973 mentre debbono essere ancora promossi quelli sopra ricordati.

Mentre le disposizioni di legge prevedono che i brigadieri, dopo quattro anni di permanenza nel grado, debbano essere promossi al grado superiore, attualmente si verifica che moltissimi di costoro sono già da 7 e anche 8 anni permanenti nello stesso grado.

Si fa presente che mentre per i brigadieri dell'arma dei carabinieri si verifica la anomala situazione suddetta, i brigadieri invece della pubblica sicurezza, che in numero maggiore hanno sostenuto gli esami nel mese di agosto del 1973, dal successivo settembre, e cioè dopo un mese, sono stati promossi al grado di maresciallo con tutti i benefici che ne derivano.

L'interrogante ritiene necessario rilevare la discriminazione che avviene nel trattamento dei brigadieri dei due corpi, per chiedere che vengano rimosse le cause che lo determinano.

Sembra che i ritardi delle promozioni in questione siano da attribuirsi al fatto che i marescialli maggiori che dovevano essere collocati in congedo al compimento del 56° anno di età, sono stati trattenuti a domanda e sono stati lasciati in organico a danno dei giovani, invece che essere collocati, come possibile, fuori ruolo.

(4-07585)

VENTUROLI, ABBIATI DOLORES, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI CECILIA, DI GIOIA, LA BELLA, ASTOLFI MARUZZA, DE CARNERI, JACAZZI E MENICHINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se intenda accertare, in concorso con le regioni, se e in quale misura è stata applicata la norma che fa tassativo divieto ai medici dipendenti da unità ospedaliere, dell'esercizio della propria attività professionale presso case di cura private, ovunque abbiano sede e da chiunque siano gestite. Per sapere, inoltre, se e quali provvedimenti amministrativi ed eventualmente penali sono stati promossi da parte delle amministrazioni ospedaliere, contro gli inadempimenti e se presso le regioni e il Ministero esiste o meno una casistica suscettibile degli opportuni controlli, sulla effettiva e totale efficienza degli ospedali pubblici.

(4-07586)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo disappunto degli insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato negli istituti professionali di Stato perché non è chiaro se la immissione in ruolo debba riguardare anche detti insegnanti dato che il primo comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, non dispone esplicitamente per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole professionali mentre il legislatore, in altre leggi (esempio: articolo 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1074), non ha ommesso la dizione « professionale » e quale provvedimento, pertanto, intenda promuovere al fine di una esatta interpretazione della normativa prevista dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, onde sanare tale ingiustizia.

Se gli insegnanti di ruolo nella scuola media unica che hanno ottenuto, ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 6 settembre 1972 e della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 204 dell'11 agosto 1973 protocollo n. 159/14, di rimanere nel posto-cattedra ottenuto da tanti anni negli istituti secondari di secondo grado saranno, al pari degli altri insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato, immessi in ruolo nel posto-cattedra attualmente occupato (nell'anno scolastico 1973-74) perché, in mancanza, palese sarebbe il diverso trattamento per tali insegnanti, per i quali nulla prevede l'articolo 17 della citata legge 30 luglio 1973, n. 477, e quale provvedimento si intenda adottare o promuovere per sanare anche detta palese ingiustizia.

(4-07587)

PANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono le ragioni che hanno indotto il Ministero ad operare l'esproprio di circa 1.000 ettari di terra di proprietà del comune di Villagrande (Nuoro) siti nella zona Quirra di San Giorgio e denominata « Cannargia ».

Per sapere le ragioni che hanno indotto il Ministero a non rispettare i diritti dei pastori affittuari dei suddetti terreni.

Per sapere altresì se corrisponde a verità il fatto che i suddetti terreni sono stati concessi alla società agricola sarda o comunque a società collegate alla proprietà della cartiera di Arbatax di Tortolì e a quale titolo e per quali fini e se non ritenga questo fatto un gravissimo abuso sia nei confronti della popolazione di Villagrande, sia dei pastori affittuari dei suddetti terreni.

Per sapere infine che cosa intende fare per ripristinare i diritti dei pastori affittuari e per evitare il determinarsi di gravi condizioni di tensione nel comune di Villagrande.  
(4-07588)

PANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave e delicato stato di tensione determinatosi nel comune di Seui (Nuoro) in conseguenza del fatto che, avendo l'amministrazione comunale negli anni scorsi illegittimamente affittato dei terreni gravati da usi civici in zona denominata « Orboredu » a privati non aventi il diritto al godimento dei terreni stessi in quanto non cittadini di Seui, la popolazione rivendica la piena reintegra del proprio diritto attraverso la rescissione di un contratto d'affitto illegittimo.

Per sapere se non ritengano, data la delicatezza della situazione resa più esasperata dalla carenza di pascoli per i pastori della zona, di compiere ogni possibile intervento di sollecitazione presso le autorità che si occupano della questione allo scopo di addivenire ad una rapida soluzione della controversia che oppone l'amministrazione ed i cittadini senesi contro privati che illegittimamente detengono il possesso di terreni il cui godimento spetta invece esclusivamente alla popolazione di Seui.  
(4-07589)

PASCARIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale esito hanno avuto le domande intese ad ottenere il riconoscimento dell'Ordine di Vittorio Veneto

e l'assegno vitalizio, dei seguenti ex-combattenti:

Aprile Salvatore nato a Galatina il 17 giugno 1898 e ivi residente;

Barbetta Pietro nato a Galatina il 7 dicembre 1892 e ivi residente;

Stefanizzi Salvatore nato a Galatina il 5 ottobre 1894 e ivi residente. (4-07590)

PASCARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni del più volte lamentato ritardo con cui vengono istruite e definite le pratiche di riliquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti della pubblica istruzione; in particolare, per avere notizie sulla pratica, segnalata peraltro nella interrogazione parlamentare 4-06843, della signora Ada Fantina Concetta Lionetti nata Rubietti (posizione n. 112815) docente elementare collocata a riposo il 30 settembre 1969.  
(4-07591)

GASPARI, BOTTARI E DEL DUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale fondamento abbia la notizia di fonte sindacale secondo cui la società Magneti Marelli farebbe pagare per il pasto aziendale ai lavoratori di Sesto San Giovanni lire 150 e ai lavoratori della stessa società dello stabilimento di San Salvo lire 450.

La notizia sindacale ha determinato fra i lavoratori dello stabilimento di San Salvo uno stato di agitazione e soprattutto di indignazione nei confronti delle dirigenze della società che offende in tal maniera la giustizia e con la giustizia, la dignità dei lavoratori meridionali.

Per sapere pertanto se, ove la notizia risultasse falsa, non sia opportuna una immediata smentita ufficiale per ripristinare nello stabilimento di San Salvo la serenità del lavoro e ove, invece, risultasse fondata, quali provvedimenti il Governo ritiene di poter adottare senza che i lavoratori siano costretti a ricorrere ancora una volta a scioperi prolungati in una situazione nella quale la responsabilità della dirigenza aziendale appare grave e offensiva per il criterio discriminatorio insito nella disposizione.  
(4-07592)

CARRI, MARTELLI E TRIVA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che dalle città di Parma, Reggio Emilia e Modena dalle 7,30

alle 8,30 parte per Bologna un solo treno, proveniente da Milano e diretto a Reggio Calabria. Detto treno è regolarmente affollato, in rapporto allo stesso percorso che compie, e tutti coloro che per ragioni di studio e di lavoro devono recarsi a Bologna entro le 9 dalle città indicate, trovano posto solo eccezionalmente. Da rilevare fra l'altro che da Parma, Reggio Emilia, Modena per Bologna si è registrato ultimamente un sensibile aumento dei viaggiatori giornalieri dei quali più di mille dalle 7,30 alle 8,30.

Per sapere quindi in rapporto a ciò se non si intenda provvedere immediatamente ad immettere sulla rete, da Parma a Bologna, un treno « pendolare » composto da un massimo di quattro elementi, che potrebbe precedere il Milano-Reggio Calabria di 15-20 minuti, con partenza da Parma alle 7,15 e che potrebbe effettuare fermate intermedie per raccogliere viaggiatori oltre che dalle città di Parma, Reggio e Modena da Sant'Ilario, Rubiera e Castelfranco. (4-07593)

**CARRI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle crescenti difficoltà che si verificano nelle comunicazioni telegrafiche e telefoniche urbane, interurbane e internazionali nel comprensorio delle ceramiche di Sassuolo, Casalgrande, Scandiano, in provincia di Modena e Reggio Emilia, come conseguenza dell'aumento considerevole della popolazione e delle attività di carattere industriale e per sapere quali disposizioni sono state impartite o si intendono impartire per superare tale difficoltà ed evitare le gravi conseguenze che esse determinano dal punto di vista economico e commerciale. (4-07594)

**CARRI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza degli scavi di terra che a ritmo sempre crescente vengono effettuati nei comuni di Baiso e Carpineti di Reggio Emilia per rifornire le ceramiche della zona. Tali scavi vengono effettuati senza nessun programma, mettendo in pericolo interi abitati e provocando gravi e irreparabili lacerazioni sul territorio, con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista morfologico e idrogeologico. Il trasporto della terra dalle zone degli scavi alle ceramiche ha creato fra l'altro problemi complessi di viabilità poiché la rete stradale esistente è inadeguata al traffico pesante che si è venuto a determinare.

In conseguenza di tutto ciò per sapere:

1) se da parte dello Stato, d'accordo con la regione Emilia-Romagna, siano state salvaguardate le prerogative che per legge riguardano detti scavi e l'utilizzazione di quanto fa parte del sottosuolo;

2) se si ritenga opportuno predisporre un piano di scavi che sia tale da non pregiudicare l'ambiente e più in generale l'assetto del territorio;

3) se, d'accordo con gli enti interessati, non si pensi di andare ad una sistemazione della viabilità ed alla costruzione di vie camionabili che evitino soprattutto il transito dei mezzi pesanti dai centri abitati. (4-07595)

**TERRAROLI E ABBIATI DOLORES.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è stato informato dell'improvviso e finora « inspiegabile » decesso del soldato Amilcare Stefanini, in servizio di leva al 121° reggimento di artiglieria campale di stanza a Bologna.

Gli interroganti fanno presente che lo Stefanini fu ricoverato all'ospedale militare di Bologna il 5 novembre 1973, senza che in precedenza (e anche nel corso della licenza-premio appena fruita) avesse accusato mai alcun sintomo di infermità o di malessere di una qualche rilevanza, a causa di non meglio precisati « dolori addominali » e che da lì fu trasferito — dopo qualche giorno — all'ospedale Maggiore di Bologna, morendovi il 12 novembre successivo senza che si scoprisse alcunché di preciso sul male che lo aveva colpito.

Per conoscere quali misure intenda adottare il Ministro per accertare le cause e far piena luce sulla dinamica del luttuoso fatto. (4-07596)

**PREARO, STELLA, CRISTOFORI, LOBIANCO, BORTOLANI, TRAVERSA, BALDI, BALASSO, BERSANI, RUSSO FERDINANDO, BIANCHI FORTUNATO, SCHIAVON, MONTI MAURIZIO, URSO SALVATORE E ARMANI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali immediati provvedimenti si intendano adottare al fine di assicurare l'approvvigionamento dei carburanti per l'agricoltura la cui carenza determina gravissimi danni alle operazioni indispensabili in questo periodo. In particolare per la lavorazione autunnale dei terreni, l'essiccazione del risone e del mais, la

raccolta delle varietà tardive di frutta, il trasporto e la lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli, nei caseifici, nelle centrali ortofrutticole, nelle cantine sociali, negli oleifici, ecc. Così pure negli allevamenti razionali dei bovini e animali di bassa corte.

Il silenzio del Governo per questo settore crea giustificati allarmi nei produttori agricoli e nelle cooperative, costretti a ricorrere al mercato libero e anche alla borsa nera per procurarsi a qualsiasi prezzo il carburante.

Per sapere se non ritengano opportuno emanare con urgenza (come dispone per altro l'articolo 12, lettera d), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, nonché l'articolo 38 del relativo regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1934, n. 1303) apposito decreto ministeriale che contempra la priorità — trattandosi di servizio di interesse pubblico — delle forniture in favore dei depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi agli utenti di macchine agricole, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1963.

Si tenga conto che il consumo annuo di carburante agricolo incide per meno del 2 per cento sull'intero consumo nazionale di prodotti petroliferi e che non è mai mancato neppure nei periodi bellici.

Non assicurare il carburante significa arrestare, paralizzare ogni lavorazione tenuto conto della generalizzata meccanizzazione dell'agricoltura e della scomparsa quasi totale del bue e del cavallo da lavoro.

Per sapere, infine, se il Ministro dell'agricoltura non convenga sull'opportunità di istituire apposita commissione che attenda alle esigenze degli approvvigionamenti di carburante per l'agricoltura della quale facciano parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ente UMA e delle società petrolifere.

(4-07597)

LURASCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se è informato che in molti comuni della montagna lombarda la ricezione sul primo e secondo canale televisivo è spesso assai scadente ed addirittura nulla;

2) se può ed intende intervenire perché in Lombardia si provveda a breve termine a migliorare le condizioni di ricezione della rete televisiva, dando alle popolazioni di montagna un servizio necessario sia per ragioni sociali sia per motivi turistici;

3) se è a conoscenza che i ripetitori installati a spese dei comuni e da questi auto-

rizzati ai privati sono stati tolti dalla forza pubblica o ne è stata ordinata la rimozione;

4) se non ritiene giusto che la riscossione del canone di abbonamento venga considerata corrispondente al dovere di fornire anche ai cittadini di montagna, residenti in comuni ed in vaste zone scoperte o mal servite di ricezione televisiva, un servizio degno di un paese civile;

5) se non ravvisa l'opportunità di promuovere con la regione Lombardia iniziative di studi e necessari interventi affinché si concedano, qualora si riscontrasse l'impossibilità operativa delle competenti pubbliche istituzioni, non soltanto le autorizzazioni ai comuni, ma anche i finanziamenti per l'installazione di utili e convenienti ripetitori.

(4-07598)

POLI. — *Ai Ministri della sanità, della difesa e dell'interno.* — Per conoscere quali decisioni intendono prendere in ordine al problema dei collegamenti fra l'ospedale di Pisa e le più distanti località, come la Garfagnana, la Lunigiana, le isole dell'arcipelago toscano e parte della Maremma, comprese nell'ampia zona che gravita di fatto sull'ospedale in questione.

Come è noto in tutta la fascia tirrenica che va dal Magra all'Albenga, l'unico ospedale che è in grado oggi per le attrezzature di cui è dotato di far fronte ai più difficili interventi, specialmente nel settore della neuro-chirurgia, è quello di Pisa, il quale, per altro, stante le ben note carenze della rete viaria locale, è difficilmente raggiungibile, soprattutto nei giorni festivi, durante i quali l'Aurelia — cioè l'arteria più importante della zona — è spesso intasata per lunghi tratti.

Allo scopo pertanto di consentire un rapido trasferimento di quei pazienti che abbisognano di urgenti interventi e di ricovero in sala di rianimazione, l'interrogante chiede che venga attentamente esaminata la possibilità di dotare l'ospedale di cui trattasi di un elicottero attrezzato per il trasporto dei feriti e dei malati gravi.

L'elicottero di cui trattasi potrebbe essere parcheggiato presso l'aeroporto di Pisa e dovrebbe essere tenuto a disposizione dell'ospedale locale e di quello di Livorno.

Considerato che negli ultimi tempi si sono avuti purtroppo nella zona numerosi incidenti stradali che si sono conclusi tragicamente per la impossibilità di ricoverare con la necessaria tempestività le persone rimaste ferite negli incidenti medesimi, si sottolinea la necessità di urgenti provvedimenti.

(4-07599)

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga di esaminare con urgenza il ricorso presentato dal padre dell'alunno Gambetti Loris della II sezione F dell'istituto tecnico « Aldini Valeriani » di Bologna, respinto agli esami della sessione autunnale dell'anno scolastico 1972-73 con il voto di 1/10 nell'unica materia in cui era stato rimandato (scienze) con 5/10;

se, in considerazione della ricca argomentazione contenuta nel ricorso, non ritenga di accogliere il ricorso medesimo, sia per togliere un giudizio che appare eccessivamente punitivo nei confronti di un alunno che ha sempre frequentato la scuola con ottimo profitto: sufficienza in tutte le materie, scienze compresa, nel primo quadrimestre e sufficienza in tutte le materie (fra cui tre sette e nove in condotta) nel secondo quadrimestre, tranne il ricordato cinque in scienze, sia per fugare i ragionevoli dubbi che la bocciatura dell'alunno Gambetti ha creato negli ambienti democratici bolognesi che si sia trattato di un fatto di rappresaglia individuale che prescinde dal merito nei confronti di un alunno qualificato politicamente ed impegnato attivamente all'interno della scuola. (4-07600)

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che l'industria dell'abbigliamento « Sironi » di Crevalcore (provincia di Bologna) — legata alla produzione dell'azienda Severi di Carpi — che aveva 42 dipendenti e alcune centinaia di lavoratori a domicilio, ha chiuso l'azienda licenziando tutti i dipendenti adducendo difficoltà finanziarie che non sembrano fondate, poiché il Sironi ha rifiutato qualsiasi possibilità di accordo con i sindacati, con l'amministrazione comunale e con la regione che erano disposti ad esaminare i modi e i tempi per il superamento delle lamentate difficoltà finanziarie ed ha rifiutato anche la possibilità di un eventuale finanziamento offerto dalla regione Emilia-Romagna, non a fondo perduto, ma condizionato alla presentazione di un programma di ristrutturazione e al mantenimento dei livelli occupazionali;

che la chiusura di questa azienda, che si aggiunge alle numerose riduzioni di manodopera femminile in atto nel settore dell'abbi-

gliamento, ha creato grave preoccupazione fra le forze politiche e sociali bolognesi che hanno ravvisato in questi fatti una illecita manovra dei datori di lavoro tesa a ridurre l'occupazione interna, fino ad annullarla in alcuni casi, per estendere ulteriormente il lavoro a domicilio;

per conoscere altresì quali provvedimenti urgenti intendono adottare affinché la ristrutturazione e la riorganizzazione in atto nel settore dell'abbigliamento in tutta la provincia di Bologna avvenga senza ridurre l'occupazione ed in quale modo intendono intervenire per sollecitare l'approvazione definitiva da parte del Senato della nuova legge sul lavoro a domicilio già approvata dalla Camera come richiesto unanimemente dalle forze politiche (PCI, PSI, PSDI e DC) dei consigli comunali di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Bologna. (4-07601)

CALDORO. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio e degli episodi degenerativi verificatisi presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 3, ufficio stralcio, ove da alcuni giorni, per disposizione del conservatore, pur senza essere intervenuto alcun provvedimento innovativo, è divenuto praticamente impossibile alle categorie professionali, ai privati ed agli operatori economici interessati effettuare visioni dei registri immobiliari.

Per sapere pertanto quali provvedimenti urgenti i Ministri intendano adottare per consentire il regolare svolgimento di tale importante servizio della pubblica amministrazione anche per evitare giudizi e impressioni negative che possano intervenire tra gli interessati stando alla coincidenza tra tale lamentato stato di cose e i recenti provvedimenti relativi alla eliminazione dei diritti speciali per i conservatori. (4-07602)

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali ragioni al signor Corrente Achille, nato a Napoli il 27 agosto 1899 e residente in Salerno, ex combattente della prima guerra mondiale e mutilato di guerra, per cui percepisce pensione di 8ª categoria isc. 1.884.012, non ha visto finora accolta la sua istanza presentata tramite il comune di Salerno in data 1º agosto 1968, prot. n. 46161, per ottenere l'assegno vitalizio previsto per gli ex combattenti del 1915-1918. (4-07603)

DI MARINO E BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato dei recenti comportamenti dell'amministrazione provinciale di Salerno.

L'amministrazione deliberò nello scorso ottobre l'assunzione per chiamata diretta di 113 unità in qualità di bidelli, applicati di segreteria e assistenti con chiari criteri clientelari, sfacciati favoritismi.

Contro tali metodi viva fu la protesta delle organizzazioni sindacali e politiche democratiche, che segnalavano le accuse pubbliche di favoritismi, di intralazzi, di vera e propria corruzione, per cui l'amministrazione si impegnò a considerare nulla tale delibera e a procedere alle assunzioni attraverso concorsi con criteri obiettivi.

Successivamente in data 15 novembre la amministrazione, essendo stata la prima delibera annullata dal Comitato regionale di controllo, ha ripetuto la decisione di assumere gli stessi nominativi, escludendo solo i tre casi più scandalosi, provocando una indignazione generale dell'opinione pubblica, che ha sentito tale gesto come una vera e propria sfida.

Per sapere quindi quali iniziative sono state prese dagli organi della magistratura e dalla regione per accertare i motivi di così gravi violazioni dei più elementari principi democratici. (4-07604)

RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza che alla data del 10 novembre 1973 risultavano accreditati presso il Banco di Santo Spirito e la Banca nazionale del lavoro, sul conto della tesoreria regionale del Lazio, oltre 27 miliardi e 737 milioni relativi all'esercizio finanziario del 1972 e più di 46 miliardi e 645 milioni per l'esercizio del 1973, che con provvedimento in corso sono stati stornati dall'apposito fondo presso la Banca d'Italia, a favore della tesoreria regionale laziale — oltre 8 miliardi — che quindi le « giacenze » della regione Lazio hanno superato la cifra di 90 miliardi;

se non ritiene che la mancata utilizzazione di una somma così ingente non stia già trasformando l'ancor neonato ente regione come un inutile doppione dello Stato, anche in termine di accumulo dei residui passivi, che testimoniano — nel Lazio come altrove — gli impegni di spesa presi e non effettuati, per mancanza di concreta capacità operativa;

altresi, se tale problema è stato trattato nei recenti incontri di Palazzo Chigi con i

rappresentanti delle regioni; e, infine, per sapere se di tale incapacità delle regioni a spendere perfino le somme stanziare nel proprio bilancio, è stato in qualche modo tenuto presente, sembrando manifestamente assurdo aumentare i fondi disponibili per le regioni stesse — in un momento in cui si parla tanto di un equilibrio del bilancio dello Stato — di contro a situazioni di cassa sconcertanti come quella della regione Lazio. (4-07605)

POLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali decisioni intendono adottare in merito al ben noto problema della Montedison — Marmi.

Per conoscere, cioè, visto il succedersi di comunicati e dichiarazioni, spesse volte contrastanti l'uno con l'altra, in modo urgente e definitivo, qual è ufficialmente la volontà del Governo in ordine al richiesto intervento dell'EGAM nel settore marmifero.

Si sottolinea l'importanza della questione e si fa presente che i lavoratori del settore sono in agitazione da lungo tempo. (4-07606)

CERRI E BOTTARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se in futuro si intende ancora destinare ad usi militari l'aeroporto di San Damiano (Piacenza) dopo l'avvenuto scioglimento del 50° stormo caccia-bombardieri con il conseguente trasferimento degli aviogetti ad altra base;

se risponde al vero che nel febbraio 1974 scade il contratto che affidava alla NATO l'uso degli impianti;

se detti impianti verranno mantenuti in efficienza;

se non ritiene comunque, prima di qualsiasi decisione, concordarne la nuova utilizzazione con gli enti locali. (4-07607)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare di fronte all'attuale difficoltà per i produttori agricoli di approvvigionarsi di alcuni concimi chimici senza dei quali verrebbe compromesso il processo di produzione e, quindi, ogni fonte di reddito per le categorie agricole.

L'interrogante sottolinea in particolare la posizione assunta da una delle principali industrie produttrici di concimi, la Montedison, che ha recentemente sospeso la vendita

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

dei concimi complessi contenenti fosforo e dei perfosfati, motivando l'improvvisa e grave decisione con il forte aumento e, quindi, l'impossibilità di acquistare le fosforiti dall'estero e, specificatamente, dai paesi arabi.

L'interrogante, nel ricordare che il mercato di tali materie prime comprende anche altre aree del mondo, fa rilevare che la rigida posizione assunta dalla citata industria può configurarsi come una discutibile forma di pressione politico-economica diretta ad ottenere aumenti di prezzi dal CIP (Comitato interministeriale prezzi). Tali aumenti, se possono apparire scontati nella situazione di quasi monopolio in cui tale industria agisce sul mercato nazionale, risulterebbero assolutamente intollerabili per l'agricoltura che è già oberata da elevati costi di produzione e da insoddisfacenti livelli di prezzi dei propri prodotti.

Pertanto, l'interrogante chiede ai suddetti Ministri se non ritengano di dover intervenire per accertare il reale stato delle scorte di materie prime e degli approvvigionamenti dall'estero, al fine di pervenire ad una normalizzazione delle vendite da parte del citato gruppo chimico, attribuendo inoltre un più incisivo ruolo all'industria a partecipazione statale (ANIC), scarsamente presente sul mercato. (4-07608)

PIROLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge 16 maggio 1973, n. 274, e se risponde a verità che una sollecita applicazione della legge viene contrastata dal Ministro del bilancio.

Pertanto si chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti si intendano adottare per evadere, al più presto, le centinaia di pratiche, già istruite, giacenti presso il Ministero dell'industria, tenuto presente che dei 40 miliardi stanziati, 16 miliardi sono destinati alle aziende che operano nel Mezzogiorno e che, più delle altre, hanno bisogno, in questo particolare momento di crisi economica, di un concreto e urgente intervento;

b) se non sia opportuno e doveroso dare la precedenza assoluta alle richieste avanzate dalle aziende che operano nella Campania, attualmente in gravi difficoltà finanziarie aggravate dalla recente epidemia colerica. (4-07609)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della

situazione di disagio in cui si trovano i produttori di vini DOC (« Bianco Martina » e « Bianco Locorotondo ») prodotti nei territori di Cisternino, Martina Franca, Ostuni e Ceglie Messapico (Brindisi), per la mancata iscrizione a tutt'oggi nell'apposito albo dei viticoltori che producono detti vini.

Si fa presente che le domande giacenti da alcuni mesi presso la competente camera di commercio ascendono a 440 e che, per la predetta iscrizione, i produttori hanno regolarmente versato i relativi contributi.

Il ritardo nella iscrizione all'albo reca un evidente e rilevante danno alla categoria interessata che, pur producendo vini pregiati, non può commerciarli come tali. Inoltre, tali viticoltori sono costretti a conferire per le prestazioni viniche il 10 per cento del monte gradi alla distillazione, mentre tale percentuale verrebbe ridotta al 4 per cento se essi fossero in possesso delle relative ricevute.

Per sapere pertanto se non ravvisino l'opportunità di intervenire presso l'ente in questione ai fini del sollecito adempimento di una formalità che può assicurare rilevanti benefici ai produttori interessati. (4-07610)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non si provvede a definire la pratica di pensione di guerra di Cerussi Lodovico, posizione n. 1615687, il quale è in attesa di essere sottoposto a visita superiore, dopo la non accettazione dell'esito della commissione medica di Taranto per le pensioni di guerra, effettuata in data 15 aprile 1969. (4-07611)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga disporre per gli adempimenti di competenza in conseguenza della sentenza dell'8 aprile 1972 con la quale la Corte dei conti, accogliendo il ricorso prodotto da Puzzello Biagio avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 1991227 del 6 ottobre 1962, ha rimesso i relativi atti al Ministero del tesoro. (4-07612)

VINEIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risultano al Ministero le gravi condizioni di ritardo che si registrano nella trasmissione agli interessati, titolari di pensione a contribuzione volontaria, dei bollettini di versamento trimestrale e nell'accredito delle relative scadenze presso il centro elettronico in Roma, ritardi che ormai superano abbondantemente l'anno

e che, oltre a costituire un pregiudizio per la regolarità dei rapporti con gli aventi titolo, rischia di generare ulteriori disguidi in relazione ai recuperi delle trimestralità scadute.

Per sapere se non ritiene di prendere iniziative adeguate per sollecitare l'urgente definizione della situazione ai fini della sua regolarizzazione e normalizzazione. (4-07613)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi che ostano alla definizione dell'annosa pratica di pensione di guerra dell'ex militare De Nigris Vincenzo, posizione n. 9045350, già sottoposto a visita presso la commissione medica di Taranto sin dal 9 agosto 1971. Solleciti e richieste di notizie da parte dell'interessato non hanno avuto risposta di sorta, malgrado il tanto tempo trascorso. (4-07614)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali la direzione generale Istituti di previdenza - Cassa pensioni sanitari - non procede all'aggiornamento del trattamento di quiescenza in favore del dottor Gaetano Capozza da Lecce, titolare della pensione n. 141846 - certificato di iscrizione n. 6428969, assegnatagli con decreto n. 14227 del 17 agosto 1971.

Il predetto sanitario ha fatto presente ripetutamente che come ha beneficiato del riscatto per soli due anni (1930-1932) di assistente volontario, applicandosi nei suoi confronti l'articolo 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, così l'Amministrazione deve aggiornargli il trattamento, avendo egli documentato che per il periodo successivo, dal novembre 1932 al 31 dicembre 1940, ha prestato regolare servizio con la qualifica di assistente, non volontario, regolarmente retribuito: periodo nel corso del quale fu anche provveduto alla globale sistemazione contributiva.

La richiesta, suffragata da adeguata documentazione, sembra legittimare l'aspettativa del richiedente ed anche allo scopo di evitare decisioni giudiziarie, cui l'interessato si vedrebbe costretto far ricorso, appare opportuno che l'Amministrazione decida e si pronunzi sulle domande e solleciti inoltrati. (4-07615)

ZOPPETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali non sono ancora stati concessi i benefici ed i riconoscimenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263 all'ex combattente della guerra 1915-

1918 Massari Sante nato il 4 aprile 1896 e residente nel comune di Lodivecchio (Milano).

La domanda è stata inoltrata dal comune di Lodivecchio in data 18 ottobre 1968 con protocollo n. 3746, al comando militare di zona - Via del Carmine, 4 Milano. (4-07616)

ZOPPETTI, GRAMEGNA E BACCALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è stato modificato il regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti in base a quanto è disposto dall'articolo 4 della legge n. 1046 del 1971.

Per sapere come la Cassa succitata impiega gli ingenti introiti previsti dalla legge n. 1046 del 1971 e se ha provveduto all'applicazione dei miglioramenti che la legge comporta. (4-07617)

URSO GIACINTO E LAFORGIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare che l'attuale agitazione del personale della Motorizzazione civile si prolunghi ulteriormente con grave danno dell'utenza interessata e dell'economia nazionale. (4-07618)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è esatto che nella giornata di lunedì 19 novembre sono stati trafugati nella polveriera di Cecina (Livorno), appartenente al III reggimento artiglieria di Pisa, 800 caricatori *Garant* pari a 6.400 colpi, e un numero imprecisato di bombe a mano;

per sapere se è esatto che i carabinieri hanno arrestato sei militari del III reggimento;

per conoscere dove e a chi erano destinate le armi, e se è altresì esatto che già in passato alcuni militari del III reggimento, in divisa, abbiano manifestato in cortei di protesta contro le forze armate, organizzati da « Lotta continua ». (4-07619)

BALLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende adottare per assicurare ai pescatori e categorie affini la continuità della fornitura del gasolio e degli altri carburanti e lubrificanti indispensabili per l'esercizio dell'attività della pesca.

L'interrogante fa presente che già nei mesi scorsi in alcune zone c'è stata una limitazione delle forniture che ha determinato seri disagi alla già precaria situazione del settore.  
(4-07620)

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO.  
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risulta a verità la notizia relativa alla decisione di chiudere col prossimo 30 novembre il vice-consolato d'Italia in Mentone;

se è a conoscenza, nel caso di una tale decisione, delle conseguenze e dei disagi che si provocherebbero nei confronti di diverse migliaia di lavoratori frontalieri, di oltre sedici mila lavoratori italiani residenti nella zona, i quali giustamente hanno indirizzato al Ministro una petizione tesa a rivedere la decisione al fine di non privare la nostra collettività di un minimo di assistenza, che si renderebbe in ogni caso difficile con la chiusura del vice-consolato a Mentone;

se non intenda rivedere la decisione sopra richiamata in considerazione dei disagi che si provocherebbero verso una parte considerevole di italiani, che una politica economica errata costringe all'amara odissea della emigrazione, per i quali connazionali non possono esistere ed essere valide considerazioni di « economia », pagando gli stessi un prezzo e sacrifici altissimi non solo sul piano economico, ma anche umano a causa del mancato sviluppo di settori e larghe zone del paese.  
(4-07621)

GARGANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza del modo come sono state realizzate sull'autostrada A 24, braccio Roma-Avezzano le opere di attraversamento delle strade preesistenti nel tratto che va dal paese di Cappelle dei Marsi all'uscita verso Avezzano; che tali attraversamenti risultano difficilissimi e talvolta impossibili per i mezzi di cui si servono le popolazioni locali (carretti a trazione animale e rimorchi trainati da trattori) nella stragrande maggioranza dedita ai lavori agricoli; se nel suddetto tratto i lavori possono considerarsi ultimati o se sono previste altre opere e quando saranno realizzabili;

se non ritiene di intervenire, onde evitare alle popolazioni della zona danni e peripezie secolari affinché le opere di attraversamento in fase di avanzata esecuzione sulla

strada che dalle Tre Conche conduce ad Antrosano e sulla « panoramica » che da Avezzano conduce ad Alba Fucens vengano realizzate senza sprofondare i livelli delle due strade, bensì sopraelevando opportunamente l'autostrada, considerato che i tratti ridotti notevolmente al di sotto dell'attuale livello stradale risulterebbero impraticabili soprattutto agli animali trainanti carri ed ai trattori trainanti rimorchi, almeno dal mese di dicembre fino a quello di marzo a causa della neve, del gelo e della pioggia che caratterizzano tale contrada.  
(4-07622)

SACCUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere:

se le cause, per le quali dal mese di marzo 1972 i lavori per la ricostruzione di Tuscania distrutta dal terremoto hanno subito un'interruzione ancor'oggi perdurante, siano da addebitarsi per intero agli interminabili conflitti di competenza sorti tra Stato e Regione, riguardo al problema dell'amministrazione dei fondi stanziati dalla legge speciale per Tuscania;

in particolare, tenendo presente che in base alla valutazione del Genio civile di Viterbo, la percentuale degli immobili danneggiati nelle città di Tuscania e Arlena di Castro risultò superiore all'80 per cento e sempre, secondo la valutazione dello stesso Genio civile, la spesa allora richiesta per la ricostruzione ammontava a circa 16 miliardi di lire;

se corrispondono a verità i dati forniti da un autorevole quotidiano dell'agosto 1973 secondo i quali nel centro storico su 1.125 alloggi dal febbraio 1971 ne sono stati riparati soltanto trecento, mentre più di settecento famiglie risultano ancora senza casa, in parte sistemate in prefabbricati costruiti dalla GESCAL nel 1972, in parte ancora nei magazzini dove si conservano i prodotti agricoli della campagna;

inoltre, se si verificheranno le conseguenze che purtroppo già si dovevano temere dal momento che il Genio civile si trovò ad iniziare e portare avanti i lavori senza l'esistenza di un preciso piano regolatore che venne approvato soltanto nel dicembre 1971, esattamente undici mesi dopo il terremoto: cioè se debbano essere demoliti gli edifici già costruiti dal Genio civile applicando la legge del pronto intervento, edifici che ora risultano in contrasto col nuovo piano regolatore, e se i cittadini di Tuscania, sempre in base alla

legge del pronto intervento che prevede da parte loro il pagamento di una parte dei lavori in proporzione al loro reddito, debbano a questo punto pagare per costruzioni che poi verranno abbattute;

infine, quali saranno le decisioni del Governo in seguito all'aumento dei prezzi verificatosi dal 1971 ad oggi ed in relazione alla richiesta di un anticipo del 75 per cento della spesa totale, presentata dalle ditte appaltatrici per dare inizio ai lavori tenendo presente che oltre al centro di Tuscania il terremoto del febbraio 1971 colpì contemporaneamente i centri minori di Arlena di Castro, Tessenano, Piansano, Capodimonte e Valentano.

(4-07623)

**SACCUCCI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che per provvedere alle necessità di vigilanza delle carceri italiane, saranno richiamati in servizio circa 1.500 agenti di custodia, già da tempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età —:

se sia a conoscenza che soltanto i due terzi dell'intero corpo degli agenti di custodia, che conta all'incirca 13.000 unità, presta veramente servizio d'istituto nelle carceri, mentre il resto degli agenti svolge mansioni di ufficio, da dattilografi a uscieri presso il Ministero di grazia e giustizia o in altri organi dello stesso settore, arrivando perfino ad essere utilizzato nelle case di rieducazione per minori, al posto di personale civile all'uopo specializzato;

se non ritenga più proficuo inviare a prestare servizio d'istituto nelle carceri, in luogo del personale già collocato a riposo tutti gli agenti di custodia che attualmente sono incaricati di mansioni completamente estranee al loro campo di competenza;

se non consideri opportuno provvedere al più presto alla sostituzione degli agenti di custodia, che attualmente ricoprono incarichi negli uffici, con elementi dello stesso corpo, che, pur avendo raggiunto i limiti di età desiderano ancora rimanere in servizio. (4-07624)

**MESSENI NEMAGNA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se non ritengano opportuno che le autoscuole automobilistiche siano riconosciute come enti di diritto pubblico.

Attualmente le autoscuole in parola, non essendo riconosciuto il loro stato giuridico, si

trovano in difficoltà per la regolamentazione assistenziale del personale dipendente e per la regolamentazione assistenziale degli stessi titolari. (4-07625)

**MESSENI NEMAGNA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che i lavoratori dipendenti da enti locali in quiescenza percepiscono ancora pensioni non rivalutate, nonostante gli stessi abbiano versato puntualmente e mensilmente i contributi dovuti;

che la CEPTEL (Cassa di previdenza dei dipendenti da enti locali) che concede prestiti a comuni e province ha incassato dagli azionisti, cioè dagli ex lavoratori degli enti locali, contributi che hanno consentito la creazione di un patrimonio valutabile in miliardi di detta Cassa —

se non ritengano di interessare la CEPTEL affinché siano anticipati acconti sugli aumenti di pensione che lo Stato andrà a concedere agli interessati. (4-07626)

**MESSENI NEMAGNA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso:

che le assicurazioni automobilistiche rariscono i danni in caso di incidente solo se alla guida dell'autovettura vi era un conducente in possesso di patente;

che durante la prova pratica degli esami di guida i funzionari preposti alla bisogna si trovano ad essere trasportati da conducenti non in possesso di patente e pertanto non coperti da assicurazione in caso di incidente —

se non ritenga opportuno emanare disposizioni affinché agli esaminatori sia garantita la copertura da parte delle assicurazioni di eventuali danni derivanti da incidenti.

(4-07627)

**DONELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia a conoscenza del gravissimo stato di disagio dei primi dirigenti vicequestori i quali, inquadrati in tale grado da molti mesi, non percepiscono lo stipendio relativo al grado stesso e vengono, invece, pagati con quello di commissario capo, da cui — peraltro — sono stati tolti tutti gli emolumenti accessori, secondo quanto stabilito dalla legge sulla dirigenza degli impiegati civili dello Stato.

Per sapere, altresì, se il Ministro interessato non ritenga che sia il caso di intervenire direttamente nei confronti della divisione del personale civile della pubblica sicurezza, responsabile dell'agitazione in atto esistente tra detti primi dirigenti, nei cui confronti non è assolutamente giustificabile la segnalata colpevole inerzia dell'Amministrazione, che ha prodotto e produce negativi riflessi sulla tranquillità di funzionari che non possono far valere i propri diritti mediante le associazioni sindacali. (4-07628)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto, in ordine alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, a traslare i resti mortali di Mario Forti dal cimitero di Ciriè (Torino) a quello di Portoferraio (Livorno), così come richiesto dai congiunti del defunto militare. (4-07629)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere entro quale termine sarà conclusa l'istruttoria delle domande e concessi i benefici ai seguenti ex combattenti della guerra 1915-18:

Nucera Salvatore, nato il 28 ottobre 1883 a San Lorenzo (Reggio Calabria);

Borruto Antonio (posizione n. 0408302), residente a San Lorenzo (Reggio Calabria);

Zumbo Salvatore (posizione n. 0608382), residente a San Lorenzo (Reggio Calabria). (4-07630)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di malcontento e di tensione esistente tra i contadini dei comuni di Stignano e Placanica (Reggio Calabria) a causa del-

l'occupazione indiscriminata da parte del consorzio di Caulonia delle terre dove si trovano appoderate oltre 60 famiglie di affittuari.

Pare che il proprietario signor Salerno allo scopo di liquidare gli affittuari, abbia favorito il consorzio di bonifica a predisporre un piano di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento, per il quale piano senza consultare i contadini, è stato emesso da parte della prefettura di Reggio Calabria regolare decreto di occupazione temporanea delle terre coltivate dai contadini sulle cui terre altamente produttive oltre a trovare occupazione e redditi anche modesti i contadini realizzano l'allevamento del bestiame e la produzione di cereali e di olive.

Poiché il piano mira a cacciare i contadini di una terra che non richiede rimboschimenti gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano opportuno intervenire per modificare sia il piano e conseguentemente il decreto della prefettura al fine di garantire la stabilità sui fondi dei contadini che da diverse generazioni coltivano quelle terre. (4-07631)

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della situazione di profondo disagio e giustificato malcontento delle popolazioni interessate all'acquedotto consorziale Ardore-Benestare-Careri, acquedotto costruito con fondi di pronto intervento ma non ancora in funzione per la mancata costruzione della linea elettrica da parte dell'ENEL;

i provvedimenti che saranno adottati per mettere con urgenza in funzione l'acquedotto, accogliendo così una giusta richiesta della popolazione e ponendo fine allo stato di malumore e agitazione popolare. (4-07632)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi della prolungata agitazione del personale della Motorizzazione civile.

« Per effetto di tale agitazione, da oltre 40 giorni, non vengono svolte le operazioni di esame di patente, di collaudi e revisioni, con ripercussioni estremamente pesanti nei confronti degli utenti del servizio ed in particolare nei confronti degli operatori economici interessati al settore.

(3-01841)

« SERRENTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se gli consti che nella notte tra il 16 ed il 17 novembre 1973 sia stato tentato nuovamente un attentato, che solo l'attenzione di un carabiniere ha evitato, contro la sede provinciale del MSI-destra nazionale di Milano che, nel settembre del 1972, venne distrutta da una bomba ad alto potenziale.

« L'interrogante chiede se tale episodio di evidente origine di sinistra non sia collocabile nel quadro della campagna di intimidazione, di denigrazione e di incitamento all'odio contro il MSI-destra nazionale posta in atto, favorita e tollerata, specie nella imminenza della competizione elettorale e sia una delle conseguenze di tale campagna.

« Chiede altresì quali misure il Ministro interessato intenda concretamente adottare contro il ripetersi di simili episodi.

(3-01842)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni, per conoscere il pensiero del Governo in merito alla anticostituzionale discriminazione posta in atto dalla Commissione istruzione del Consiglio regionale della Lombardia contro i rappresentanti politici del MSI-destra nazionale in occasione delle consultazioni nelle province del cosiddetto " piano per le università lombarde ".

« In particolare gli interroganti desiderano conoscere le valutazioni e le misure che il Governo intende prendere contro la violenta minoranza di Lotta continua che all'università

di Pavia ha impedito lo svolgimento delle consultazioni della predetta Commissione assumendo come pretesto la presenza di un rappresentante del MSI-destra nazionale; nei confronti del rettore di detta università che ha tollerato l'invasione dell'aula; nei confronti della Commissione regionale istruzione presieduta dal socialista Mascione che, pur avendo subito la violenza eversiva ed organizzata dagli studenti di sinistra o ritenuti tali, ha di fatto ceduto a tali violenze prima sospendendo la riunione e poi riaffermando la preclusione nei confronti del MSI-destra nazionale, partito parlamentariamente e regionalmente rappresentato.

(3-01843)

« SERVELLO, ROMEO, PETRONIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere i motivi per cui:

tenuto conto della importanza della vertenza apertasi allo stabilimento Piaggio di Pontedera con la quale i lavoratori dipendenti, assieme alle rivendicazioni di carattere economico, pongono anche problemi all'ambiente di lavoro, alla salute, ecc., e considerato anche che una vertenza di questo tipo non può non interessare anche larghissimi strati della popolazione che vive nel comprensorio;

nonostante le precedenti riunioni avvenute tra le parti a livello di ufficio del lavoro di Pisa alle quali seguì un incontro a livello di Ministero in cui fu decisa una riunione che avrebbe dovuto aver luogo il 17 novembre 1973 che sembrava poter avere carattere risolutivo, l'incontro stesso è stato rinviato senza una qualsiasi spiegazione sui motivi del rinvio e senza aver data nessuna indicazione su una possibile nuova data di incontro;

tutto ciò premesso, per sapere se non crede che al fondo di questa decisione unilaterale, presa dalla Federmeccanica, non ci sia una qualche manovra di parte tendente a procrastinare una giusta soluzione del problema;

e per conoscere quali prospettive esistono, a parere del Ministro, al fine di giungere ad una soluzione della vertenza tenuto conto che essa, per la importanza che riveste lo stabilimento stesso, travalica i cancelli della fabbrica ed investe, come considerato all'inizio, larghissimi strati della popolazione i quali sono legati alla vertenza stessa da problemi di carattere sociale, economico e politico che la stessa pone.

(3-01844) « DI PUCCIO, RAFFAELLI, SPINELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e dell'interno, per avere notizie in merito alla grave situazione determinatasi in seguito al sequestro del medico condotto di Ottana, dottor Ferdinando Ninna, episodio che ha dato modo di accertare l'irrazionale impiego dei medici condotti nella provincia di Nuoro, l'eccesso di potere di quel medico provinciale nel condizionarne l'attività a mezzo di precettazione, l'assoluta mancanza di tutela dell'integrità fisica di detti sanitari.

« L'interrogante desidera innanzitutto chiarire che l'episodio del sequestro di persona del dottor Ninna va inquadrato nel persistente, provocatorio clima di diffamazione posto in essere contro i medici, i quali, da più parti, vengono additati al pubblico disprezzo come percettori di ingiusti ed esosi profitti. I medici italiani, invece, nella loro generalità, da quando la maggioranza della popolazione è assistita in regime mutualistico, svolgono un lavoro duro e massacrante, percependo retribuzioni bassissime, al limite del decoro professionale, e ciò per contribuire a quell'azione altamente sociale che lo Stato è tenuto a svolgere per la tutela della salute dei cittadini.

« Deriva da tale diffamatoria pubblicità la convinzione nel pubblico che tutti i medici indistintamente abbiano vistoso patrimonio, d'onde la tentazione per elementi criminali di estorcere loro denaro mediante sequestro di persona. Nel caso di specie, per l'appunto, i familiari del dottor Ninna, per poter salvare la vita del loro congiunto, sono stati costretti a contrarre onerosi debiti, non avendo l'interessato di che pagare la somma chiesta per il riscatto.

« Il primo provvedimento da prendere è quello di contrastare in ogni sede la irresponsabile attività diffamatoria contro i medici, alla quale purtroppo danno spesso origine dichiarazioni sconosciute anche di persone che rivestono cariche ufficiali. Va, poi, riesaminata l'organizzazione dell'assistenza medico-chirurgica che i comuni sono tenuti a prestare nell'ambito della provincia di Nuoro.

« Dalle notizie in possesso dell'interrogante risulta che molti comuni di quella provincia non hanno medico condotto titolare e tanto meno ufficiale sanitario e nella maggioranza dei casi il servizio viene svolto a scavalco da medici condotti di altri comuni, costretti perciò a spostarsi periodicamente da una località all'altra in giorni ed in ore predeterminate.

« L'opposizione dei sanitari ai quali il servizio a scavalco viene richiesto, derivante dalla onerosità del servizio e dal continuo pericolo per la stessa integrità fisica che esso comporta, è stata vinta di autorità da parte del medico provinciale di Nuoro con la precettazione. I relativi provvedimenti, però, sono inficiati di eccesso di potere, perché non sussistono le condizioni per far ricorso alla precettazione, ben potendosi affidare il servizio ad un medico del posto, che potrebbe essere nominato interino, e costringere i comuni ad espletare il concorso per la nomina di un titolare.

« Ad ogni modo, una volta imposto, sia pure illegittimamente, lo scavalco, sarebbe stretto obbligo delle autorità di pubblica sicurezza locali garantire l'incolumità di questi sanitari, i quali, contro il loro volere, sono costretti a spostarsi periodicamente da un comune ad un altro per adempiere un pubblico servizio.

« Poiché ciò non risulta sia stato fatto, l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare gli scavalchi e per proteggere i medici quando, in casi che dovrebbero essere eccezionali, sono costretti a prestare il servizio di condotta o di ufficiale sanitario presso due o più comuni.

(3 01845)

« DE LORENZO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere:

se sia a conoscenza dell'assurda situazione da lungo tempo esistente nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia), nel quale, a causa del mancato funzionamento di una apparecchiatura - l'ILS - gli aerei non possono atterrare se non con una visibilità minima di 3000 metri, con il conseguente scombussolamento, quasi quotidiano, di tutto il traffico, comportante un gravissimo disagio per i numerosissimi passeggeri, i quali si vedono annullare i voli all'ultimo momento pure in condizioni meteorologiche tali che consentirebbero il regolare svolgimento del traffico in ogni altro aeroporto;

quali urgentissime misure intenda prendere per ovviare all'inconveniente, tenendo conto del fatto che l'apparecchiatura in questione è già stata da tempo riparata ed attende solo il necessario collaudo per poter essere usata e che, normalmente, all'aeroporto di Ronchi dei Legionari facevano capo

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

numerosi voli diretti al nord Italia — in particolare Venezia e Milano — a causa della frequente indisponibilità di quegli scali causata dalla nebbia.

(3-01846) « MENICHINO, LIZZERO, SKERK ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa per conoscere quale sia la situazione venutasi a determinare nella Commissione per il riconoscimento degli obiettori di coscienza a seguito delle dimissioni dello psicologo professor Ezio Ponzo motivate con l'assoluta impossibilità di valutare la fondatezza e la sincerità dell'obiettore, l'esistenza di metodi inquisitori di alcuni commissari e la ostilità preconcepita verso le motivazioni ideali dell'obiezione di coscienza da parte della Commissione.

« Per conoscere se, alla luce dei dati di fatto risultanti dalle clamorose dichiarazioni del professor Ponzo, il Governo non ritenga di assumere adeguate iniziative che possano salvaguardare la corretta applicazione della legge e l'adempimento degli indirizzi innovatori che in materia ha approvato il Parlamento.

(3-01847) « VINEIS, CONCAS, MAGNANI NOYA MARIA, MORO DINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere quali decisioni intenda adottare al fine di sollecitare l'inizio dei lavori per il raddoppio del tratto terminale della ferrovia Tirrenica-Calabrese e delle connesse sistemazioni viario urbanistiche di Reggio Calabria.

Benché infatti siano ormai passati sei mesi dalla data di scadenza dell'appalto concorso, non si conosce ancora l'esito del concorso stesso, né, tanto meno, in quale data presumibilmente verranno iniziati i lavori di potenziamento della importante linea in questione.

(3-01848) « POLI, LIGORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere i motivi per i quali, a distanza di anni e dopo vicissitudini processuali e politiche che hanno profondamente scosso l'opinione pubblica italiana e straniera, non si procede sollecitamente alla celebrazione del processo Valpreda.

« Osservano gli interroganti che la richiesta di una pronta fissazione del dibattimento

in questione rientra nei normali poteri di verifica funzionale degli uffici giudiziari di competenza del Ministero, senza che ciò costituisca interferenza nella attività della magistratura.

« Le ragioni di difficoltà logistiche prima d'ora sostenute sono pretestuose, inattendibili e inaccettabili di fronte soprattutto all'esigenza di accertare la verità di fatti che attendono una soluzione da parte della magistratura dopo deviazioni e interferenze più volte denunciate da parte di organi di informazione non soltanto italiani.

« Per sapere se non ritiene di assumere iniziative nel senso sopra indicato a conforto della credibilità delle istituzioni democratiche e a salvaguardia dei principi costituzionali a tutela del cittadino.

(3-01849) « VINEIS, CONCAS, MORO DINO, FERRI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per sapere quali iniziative intendano adottare al fine di risolvere la vertenza del personale della motorizzazione civile che, decurtato nel trattamento economico, si rifiuta di effettuare operazioni tecniche per le quali non viene più retribuito, come esami di patente, collaudi e revisioni.

« In questi giorni la stampa si occupa dei gravi disagi arrecati ai cittadini, alle auto-scuole, alle industrie automobilistiche.

« Pertanto si chiede ai Ministri interessati come intendano avviare sollecitamente a soluzione l'annosa vertenza che si trascina da oltre un mese.

(3-01850) « COLUCCI, FROIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se corrisponde al vero quanto riportato dalla stampa in merito alla versione data dalla questura di Padova sull'invio al Ministero dell'interno delle copie fotostatiche dei documenti rinvenuti a seguito di perquisizione effettuata il 7 giugno 1969 presso l'abitazione del fascista Eugenio Rizzato.

« La questura di Padova, infatti, afferma che " siccome in quel 1969 interessava molto al Ministero dell'interno di redigere un panorama generale sulla violenza (di destra e di sinistra), fu così che le carte vennero inviate agli " affari riservati ", ufficio del dottor

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Catenacci, secondo la prassi normale" (*Il Giorno*, 20 novembre 1973, pagina 7).

« Il vice questore Molino, sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di notifica di avviso di reato, ha confermato in una lettera inviata al procuratore della Repubblica di Padova dottor Fais di aver inviato al Ministero dell'interno e alle questure di Como e di Venezia una dettagliata relazione sui risultati della perquisizione in casa Rizzato e di aver allegato fotocopie dei documenti rinvenuti.

« Se non ritiene che le affermazioni tutte di cui sopra, qualora confermate, non denuncino un comportamento gravissimo da parte della questura di Padova, Como e Venezia, che finisce per coinvolgere il Ministero dell'interno; e se non ritiene inoltre che la mancata tempestiva trasmissione degli atti e dei documenti alla magistratura non abbia di fatto ostacolato o quanto meno ritardato l'accertamento di responsabilità penali già allora a conoscenza degli organi di polizia e del Governo, e solo ora oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria a tutela dell'ordinamento democratico del nostro paese.

« Se non ritiene, infine, dare ampie e precise assicurazioni al Parlamento che presso l'ufficio "affari riservati" del Ministero dell'interno non siano giacenti altri documenti e rapporti riguardanti l'attività eversiva del neofascismo non ancora trasmessi alla magistratura, nonché di voler esporre in base a quali criteri si può fondatamente ritenere che simili intollerabili episodi non abbiano più a ripetersi per l'avvenire.

(3-01851) « CONCAS, VINEIS, MORO DINO, FERRI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere se egli sia a conoscenza dell'esistenza di un rapporto della legione carabinieri di Genova, ufficio OAIO, contrassegnato con il numero 138802/1 di protocollo "P" e siglato a/p, in data 16 giugno 1969, avente per oggetto "Genova - Fronte nazionale - Movimento di estrema destra", inoltrato al comando generale dell'arma carabinieri (ufficio operazione - sala situazione), al comando della prima divisione carabinieri "Pastrengo" di Milano (S.M. - ufficio OAIO), al comando della prima brigata carabinieri di Torino (ufficio segreteria), al comando legione territoriale carabinieri di Genova (ufficio OAIO).

« Tale rapporto conteneva un'ampia illustrazione di fatti criminosi di speltanza della

autorità giudiziaria, che dettero luogo successivamente a un'azione penale tuttora in corso. Ma non risulta che questo documento ufficiale diligentemente compilato dalla legione carabinieri di Genova e a conoscenza di tutti i comandi sopraindicati sia mai pervenuto alla competente autorità giudiziaria, né in occasione dell'inchiesta relativa ai tentativi sediziosi delle bande facenti capo alla predetta organizzazione neofascista, né prima di tali tentativi né in epoca successiva.

« Per sapere quindi se siano state accertate le responsabilità per questa omissione di atti d'ufficio e se siano stati disposti contro i responsabili i necessari ed opportuni provvedimenti.

(3-01852) « BATTINO-VITTORELLI, CANEPA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere - premesso che:

fin dal 1970, nell'ambito dei programmi di intervento della FIAT nel Mezzogiorno dell'ammontare di 300 miliardi complessivi, era prevista la realizzazione a Brindisi di uno stabilimento per la costruzione di motori di aviazione e "marinizzazione" di motori a turbina con collegata officina dotata di cella-prova per montaggio e prova di motori marini di grande potenza derivati da motorio-avio;

detto insediamento industriale, richiedente un investimento di circa 18 miliardi, avrebbe comportato, secondo i piani approvati dal CIPE, l'occupazione di circa 1000 unità lavorative;

attualmente è in corso di completamento nell'area industriale di Brindisi uno stabilimento dalle caratteristiche e dimensioni pari a quelle descritte sopra, di proprietà della "Nuova SACA Motori", società per azioni con partecipazione della FIAT a circa l'80 per cento del capitale azionario;

la "Nuova SACA Motori" avrebbe fruito di un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno pari al 60 per cento dell'investimento globale;

azionista della "Nuova SACA Motori" è anche l'avvocato Indraccolo, proprietario della "SACA", con stabilimento in Brindisi;

in virtù di tale collegamento tra la "SACA" e la "Nuova SACA Motori" starebbe per effettuarsi il passaggio delle unità lavorative dipendenti dalla "SACA" nei

nuovi stabilimenti della "Nuova SACA Motori";

in conseguenza di tanto, nonostante il rilevante intervento della Cassa in favore della "Nuova SACA Motori", intervento finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro, non si avrebbe la nuova occupazione di 1000 unità lavorative -;

a) se risponde al vero che la "Nuova SACA Motori" o chi per essa sia stata agevolata dalla Cassa da un finanziamento pari al 60 per cento dei 18 miliardi previsti per la costruzione del nuovo stabilimento in via di ultimazione a Brindisi;

b) se siano a conoscenza, in caso affermativo, della manovra concordata tra la Spa "SACA" e la Spa "Nuova SACA Motori" di passaggio puro e semplice delle unità lavorative dal primo al secondo stabilimento (manovra comprovata dall'assenza di nuove assunzioni, dal ritorno in sede presso gli stabilimenti FIAT di provenienza di tutti i trasferiti impegnati nella costruzione e messa in opera della nuova fabbrica, dalla inesistenza di corsi di qualificazione per il nuovo personale);

c) quale intervento intendano porre in essere al fine di impedire che i finanziamenti della Cassa si traducano in una vera e propria gratificazione di miliardi in favore degli imprenditori senza alcuna contropartita;

d) per quali ragioni il programmato nuovo stabilimento FIAT nell'area industriale di Brindisi - iniziativa sempre preannunciata e descritta a tutti i livelli, politici ed amministrativi, come autonoma e distinta da quella della "Nuova SACA Motori" - non sia in corso di realizzazione, e ciò, malgrado l'esistenza a Brindisi di una disoccupazione di massa pari a oltre il 20 per cento della popolazione attiva ed il preannunciato licenziamento da parte delle aziende metalmeccaniche operanti *in loco* di oltre 500 lavoratori.

(3-01853) « STEFANELLI, REICHLIN, ANGELINI, FOSCARINI, PASCARIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere:

se è informato delle pessime condizioni statiche e di manutenzione in cui versa l'Istituto nautico di Procida, altresì se risulta che i locali sono insufficienti alla relativa popolazione scolastica e che essa è formata inoltre da un buon 60 per cento di studenti provenienti dall'isola d'Ischia;

se non ritiene sia il caso di organizzare una sede distaccata del cennato istituto ad Ischia con ciò alleviando il disagio ed altresì quello degli studenti provenienti da Ischia costretti in inverno al doppio attraversamento del tratto di mare che divide le due isole.

(3-01854)

« DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per rimediare alla drammatica situazione di crisi finanziaria in cui versano gli ospedali della provincia di Mantova a causa del mancato pagamento delle rette da parte degli istituti mutualistici come si evince dall'appello inviato, anche all'interrogante, dal presidente dell'associazione provinciale degli ospedali, che di seguito si trascrive:

"Le amministrazioni degli ospedali mantovani ritengono doveroso dare notizia alle signorie loro delle allarmanti condizioni in cui versa la situazione finanziaria degli enti a causa della persistente assoluta inadeguatezza dei pagamenti delle rette da parte degli istituti mutualistici, pagamenti che - quando avvengono - non trovano corrispondenza nelle misure delle diarie legalmente in vigore.

L'ammontare dei crediti nei confronti delle mutue ha assunto proporzioni enormi e gli ospedali, per fronteggiare le sole spese correnti, indispensabili per assicurare la continuità dell'assistenza, hanno dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie di ampiezza e onerosità tali da determinare l'esborso di interessi passivi che incidono sensibilmente sul costo di gestione e che, in ogni caso, rappresentano uno sperpero di pubblico denaro.

A fronte dell'enormità dei crediti verso le mutue sta la massa, parimenti gigantesca, dei debiti contratti dagli ospedali verso i fornitori. Sono debiti vecchi e nuovi che non vengono pagati, con le conseguenze facilmente intuibili: umilianti difficoltà per gli approvvigionamenti, progressivi e rigidi aumenti dei prezzi, impossibilità di valida contrattazione e di scelta. A ciò si aggiungono i danni per le azioni coattive promosse dai fornitori, ormai notevolmente irritati, nonché l'accogliamento agli enti di interessi passivi, in varie misure, per la massa dei debiti insoddisfacenti.

Il quadro di tale situazione non ha data recente e se difetto vi è stato da parte degli amministratori è quello di aver cercato di af-

frontare le difficoltà quasi da soli, con sommesse, periodiche proteste.

D'altro canto, il clima d'isolamento in cui gli ospedali sono stati lasciati in ordine all'accennato grave problema non è imputabile agli amministratori, che, a tempo debito e civilmente, hanno proposto ai responsabili della cosa pubblica l'inarrestabile deterioramento del sistema assistenziale ospedaliero.

Tra la generale indifferenza, forse dovuta all'esistenza di altri e sempre incombenti problemi, è venuto ora a determinarsi per gli ospedali il ' punto di rottura '.

I fornitori e le banche — cui di fatto sembrano appartenere gli ospedali — non fanno più credito e la gestione assistenziale è pressoché paralizzata. Ci si trova di fronte ad una situazione di collasso, fallimentare, al punto da non poter assicurare il pagamento degli stipendi al personale per l'avvenire.

Se, da un canto, gli ospedali non possono permettersi di chiudere i battenti, dall'altro è sorprendente verificare come i responsabili dei pubblici poteri ritengano che sia possibile amministrare gli ospedali gestendo solamente dei debiti. Ed è altresì sorprendente constatare come gli stessi pubblici po-

teri ed altre organizzazioni di rilevante interesse generale, nonostante talune generiche affermazioni in contrario, ancor oggi attestino in concreto la validità di un sistema non più credibile come quello mutualistico italiano.

Gli amministratori ospedalieri mantovani, nei limiti delle proprie risorse operative, ritengono di avere dato prova di senso di civismo e di responsabilità. Essi ritengono, tuttavia, che sia giunto il momento in cui anche altri, ai quali la comunità ha affidato direttamente l'onere e l'onore della pubblica rappresentanza, assumano la loro parte di responsabilità e l'assumano con chiarezza evitando sterili palleggiamenti di competenze.

I piani di programmazione per una più qualificata presenza ospedaliera, una seria riforma sanitaria, l'accoglimento delle legittime aspirazioni degli operatori del settore, rappresentano obiettivi di facile ed unanime accettazione. Sono obiettivi, per altro, destinati a rimanere privi di contenuto concreto se non troveranno fondamento nella disponibilità di mezzi finanziari, oggi totalmente carenti anche al semplice livello della sopravvivenza ''.

(3-01855)

« CARUSO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

## INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri per conoscere quale azione il Governo italiano intenda promuovere di fronte ai gravi e tragici episodi di brutale repressione del regime di Papadopoulos, che non ha esitato, dopo l'impegno di liberalizzare la vita politica della Grecia, di ordinare ai militari e alle forze di polizia di sparare con i carri armati contro migliaia di studenti e di operai inermi, rei soltanto di esprimere la volontà di restituire il proprio paese alla democrazia politica;

se non ritenga di intervenire presso il Consiglio d'Europa, l'ONU e presso lo stesso consiglio dell'Alleanza atlantica allo scopo di denunciare il fatto che, sotto il falso stato di necessità, il regime dei colonnelli continui a perpetrare gravi persecuzioni, arresti politici, gravi condanne della corte marziale ai danni delle forze democratiche; tutti atti che fanno parte di un piano politico preordinato volto ad annegare nella violenza e nel sangue la volontà del popolo greco per il ritorno nel proprio paese del regime democratico.

(2-00406) « BATTINO-VITTORELLI, CRAXI, MANCINI GIACOMO, LOMBARDI RICCARDO, MANCA, MARIOTTI, ARTALI, STRAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono a conoscenza del grave e costante decadimento economico e sociale della regione di Basilicata, che si manifesta con:

una rilevante riduzione della popolazione residente;

una diminuzione in assoluto delle forze di lavoro;

una ripresa del già preoccupante flusso migratorio;

un elevato tasso di disoccupazione e sottoccupazione sia tra le masse lavoratrici sia tra i giovani laureati e diplomati;

una permanente arretratezza dell'agricoltura e dei rapporti di conduzione;

un debole e disordinato sviluppo industriale;

una politica di investimenti pubblici e privati non idonea per lo sviluppo economico della regione.

« Per sapere — premesso che tale situazione si può mutare soltanto con una serie di interventi del potere pubblico a modifica delle strutture agricole ed industriali, a sostegno dell'agricoltura, a sviluppo delle attività industriali che portino ad una completa utilizzazione delle risorse energetiche naturali ed umane della regione, e quindi con una politica di sviluppo e di investimenti produttivi che ponga fine alla emigrazione, all'abbandono, alla disoccupazione — se non ritengano indispensabile ed urgente adottare adeguati provvedimenti quali:

1) la realizzazione del progetto integrato irriguo e per gli usi plurimi delle acque per la Puglia, la Basilicata e l'Irpinia;

2) il finanziamento dei progetti speciali regionali per le zone interne, quello bradano e del legno in modo da potere avere una integrazione tra le zone vallive e montane collegate al progetto "irriguo" e al progetto "carne";

3) l'inserimento della regione Basilicata nel piano chimico secondario secondo le indicazioni fornite dai sindacati;

4) il completamento e ampliamento dell'ANIC di Pisticci;

5) il raddoppio della Ferrosud di Matera, reso quanto mai necessario dal fatto che l'industria di materiale rotabile allo stato attuale produce il 50 per cento del fabbisogno in base al piano delle ferrovie;

6) la costruzione della Pirelli secondo gli impegni originari (2600 occupati) e dell'altra industria Lebole, tante volte annunciata;

7) il finanziamento di tutte le opere pubbliche progettate dagli enti locali la cui realizzazione potrà dare immediato lavoro a migliaia di disoccupati;

8) l'istituzione di corsi retribuiti per la preparazione e qualificazione dei giovani in cerca di occupazione.

« Per conoscere, infine, se è loro intendimento convocare in Basilicata una conferenza regionale tra i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione, i sindacati, le forze politiche e gli enti locali per esaminare i piani dell'intervento pubblico nella regione e per predisporre precisi ed adeguati programmi di investimenti industriali.

(2-00407)

« SCUTARI, CATALDO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno per sapere, in relazione alle vicende legate alla così detta " trama nera ", quali sono gli elementi in suo possesso e, in particolare, le sue valutazioni circa legami fra i cosiddetti " congiurati " e ambienti democristiani, socialdemocratici, socialisti e comunisti.

(2-00408)

« NICCOLAI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se gli interventi predisposti intesi ad impedire che lo stabilimento della " 3M Italia " sito in Ferrania, a pochi chilometri da Savona, subisca una ristrutturazione escogitata al solo scopo di ridurre di almeno un migliaio gli attuali 3.464 dipendenti, ben ricordando che nel 1970 gli occupati in detto stabilimento ammontavano a 4.200.

« Nonostante le assicurazioni giunte dai dirigenti che si sono recati in America per prendere contatto con i responsabili del gruppo, le preoccupazioni ed il nervosismo permangono diffusi in quanto nulla di certo è stato dichiarato dai suddetti dirigenti che per altro continuano a parlare di ristrutturazioni, hanno ridotto quasi al nulla il settore delle ricerche, fondamentale per una attività delicata e in continua trasformazione qual è la lavorazione del materiale fotografico, ed infine hanno ridimensionato l'entità della divisione di ingegneria, hanno ridotto le attività nel settore della radiomedica ed hanno smesso la lavorazione di alcuni prodotti per le arti grafiche.

« È ben noto a tutti che negli anni '30 non si fotografava che Ferrania; in Italia e non solo in Italia, ormai la fotografia galoppava. Precisamente a partire dal 1933, allorché il capitale francese — inseritosi nella società immediatamente dopo la conclusione del primo conflitto mondiale — fu ritirato, incominciò a figurare il nome di Ferrania sulle confezioni del materiale fotografico; nel 1938 l'IFI di Agnelli acquistò il complesso e lo tenne fino al 1964 quando lo cedette per 28 miliardi e 600 milioni alla grande società industriale americana Minnesota meglio nota con la sigla 3M.

« Purtroppo nello stabilimento di Ferrania, fin dall'inizio della gestione 3M si ven-

nero a delineare, più o meno scopertamente, gli obiettivi della nuova gestione:

a) acquisizione di conoscenza delle tecniche di produzione del materiale fotografico;

b) addestramento di personale 3M di nazionalità americana;

c) trasferimento in USA delle più moderne tecnologie di produzione Ferrania;

d) sfruttamento senza reinvestimenti del profitto;

e) diminuzione del personale, trasferimenti di processi produttivi all'estero eliminate alcune produzioni.

« Di conseguenza i dipendenti, 4.200 nel 1970 sono scesi a 3.500 nel 1973 e si prevede che non supereranno i 3.000 nel 1974.

« La spesa di ricerca — questa è il termometro di una moderna industria, è lo specchio più evidente della crisi — è scesa, in termini monetari, di circa il 10 per cento tra il 1972 e il 1973 e rimarrà invariata nel 1974.

« In termini reali ciò equivale, considerato l'aumento del costo del lavoro, ad una riduzione dell'attività di ricerca di almeno il 30 per cento dal 1972 al 1973 e del 20 per cento nel 1974.

« Attualmente risultano trasferiti in altri centri 3M:

1) ricerche radiografiche ad Harlow (Inghilterra);

2) ricerche carta-colore ed arti grafiche (foto-meccaniche) a Saint Paul (USA); mentre la ricerca per radiografia industriale è stata eliminata.

« Contemporaneamente la 3M ha iniziato la produzione radiografica in USA, e così anche quella delle foto-meccaniche dei microfilm e della carta colore, mentre le lastre *offset* sono state allontanate dalla Ferrania, e così è stato impiantato a Caserta uno stabilimento per la produzione del supporto poliestere, mentre la produzione del supporto triacetato a Ferrania va estinguendosi.

« Le apprensioni sono più che giustificate e non sono limitate soltanto a chi teme di perdere il lavoro, bensì sono estese a tutto il paese, a tutta la Val Bormida, a tutto il savonese.

« Infatti la situazione del lavoro in tutto il savonese va appesantendosi ogni giorno. A parte la situazione critica ben nota dei cantieri navali, dell'APE di Vado e di altre industrie minori, va ricordato che lo stabilimento Aena di Cengio è in fase di ristrutturazione, la Montedison (ammoniaci e nitrati)

di Cairo ha diminuito i posti di lavoro, analogamente hanno fatto le funivie di San Giuseppe collegate con il porto di Savona, alla Cokitalia la situazione è ancora peggiore. In sostanza il livello occupazionale generale è giunto ad un limite di logoramento che se dovesse abbassarsi ancora sia pure di poche unità potrebbe determinare conseguenze irreparabili.

« Pertanto un intervento del Governo appare indispensabile ed urgente; un intervento

che valga ad impedire il trasferimento di attività fondamentali, che valga ad assicurare l'attuale livello occupazionale e soprattutto che renda possibile la realizzazione di un piano pluriennale di investimenti.

(2-00409)

« BAGHINO, CASSANO ».